



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEL PAESAGGIO

ing. Mauro Testini - *Sindaco*
dott. Onofrio Caforio - *Segretario comunale*
arch. Giovanni Cigognetti - *Progettista*

arch. Lucia Massioli - *collaboratore*
Livio Cassa - *grafica*

INDIRIZZI E NORME DI TUTELA

fase: APPROVAZIONE

data: aprile 2013

aggiornamenti:

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| ADOZIONE: | <i>Delibera consigliare</i> | <i>n. 10</i> | <i>del 24 aprile 2013</i> |
| ESAME OSSERVAZIONI: | <i>Delibera consigliare</i> | <i>n. 42</i> | <i>del 13 dicembre 2013</i> |
| APPROVAZIONE: | <i>Delibera consigliare</i> | <i>n. 42</i> | <i>del 13 dicembre 2013</i> |

Studio associato arch. Giovanni Cigognetti • arch. Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs)
località San Polo • tel. 030-9913807 • fax 030-9913682 • e-mail studio@cipivi.it

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati.

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PARTE I | 7 |
| DISPOSIZIONI GENERALI | 7 |
| TITOLO I - Disposizioni preliminari | 9 |
| art. 1 Ambito di applicazione del Piano del Paesaggio | 9 |
| art. 2 Finalità delle disposizioni | 9 |
| 2.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale | 10 |
| 2.2 P.T.C. del Parco regionale dell'Adamello..... | 11 |
| 2.3 P.T.C. del Parco naturale dell'Adamello | 11 |
| 2.4 P.T.C. del Parco nazionale dello Stelvio | 11 |
| art. 3 Struttura del Piano del Paesaggio | 13 |
| 3.1 Paesaggio fisico e naturale | 13 |
| 3.2 Paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale | 13 |
| 3.3 Paesaggio storico – culturale, paesaggio urbano e delle criticità..... | 13 |
| 3.4 Componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio | 14 |
| 3.5 Vincoli paesaggistici, storici e ambientali | 14 |
| 3.6 Rete ecologica provinciale | 14 |
| 3.7 Sintesi della sensibilità paesaggistica..... | 14 |
| art. 4 Organizzazione delle disposizioni..... | 15 |
| art. 5 Modalità di interpretazione degli elaborati di piano..... | 16 |
| art. 6 Indirizzi per la valutazione dei progetti in relazione alle classi di sensibilità paesistica e alla perceibilità dei luoghi | 17 |
| 6.1 – valutazione dei progetti in relazione alle classi di sensibilità paesistica..... | 17 |
| 6.2 – valutazione dei progetti in relazione alla perceibilità dei luoghi | 17 |
| PARTE II | 19 |
| DISPOSIZIONI ATTUATIVE | 19 |
| TITOLO II - Tutela delle componenti del paesaggio fisico-naturale | 21 |
| art. 7 Ghiacciai, nevai, laghetti alpini..... | 21 |
| 7.1 - Caratteri identificativi..... | 21 |
| 7.2 - Criticità | 21 |
| 7.3 - Indirizzi di tutela..... | 22 |
| 7.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario..... | 22 |
| 7.3.2 – indirizzi per le attività agricole | 22 |
| 7.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 22 |
| 7.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 23 |
| 7.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati | 23 |
| art. 8 Accumuli detritici e affioramenti rocciosi..... | 24 |
| 8.1 - Caratteri identificativi..... | 24 |
| 8.2 - Criticità | 24 |
| 8.3 - Indirizzi di tutela..... | 24 |
| art. 9 Terrazzi naturali, orli di scarpata e orli di terrazzo | 26 |
| 9.1 - Caratteri identificativi..... | 26 |
| 9.2 – Criticità | 26 |
| 9.3 - Indirizzi di tutela..... | 27 |
| 9.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario..... | 27 |
| 9.3.2 – indirizzi per le attività agricole | 28 |
| 9.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 28 |
| 9.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 28 |
| 9.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati | 28 |
| 9.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato | 28 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| art. 10 | Fiumi, torrenti, corsi d'acqua naturali, sorgenti..... | 29 |
| | 10.1 - Caratteri identificativi | 29 |
| | 10.2 – Criticità..... | 29 |
| | 10.3 - Indirizzi di tutela | 30 |
| | 10.3.1 – indirizzi per le attività agricole | 32 |
| art. 11 | Boschi di conifere | 33 |
| | 11.1 - Caratteri identificativi | 33 |
| | 11.2 – Criticità..... | 33 |
| | 11.3 - Indirizzi di tutela | 33 |
| | 11.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 33 |
| | 11.3.2 – indirizzi per le attività agricole | 33 |
| | 11.3.3 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 34 |
| | 11.3.4 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato | 34 |
| art. 12 | Boschi di latifoglie, vegetazione diffusa e alberature isolate | 35 |
| | 12.1 - Caratteri identificativi | 35 |
| | 12.2 - Criticità..... | 35 |
| | 12.3 - Indirizzi di tutela | 36 |
| | 12.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 36 |
| | 12.3.2 – indirizzi per le attività agricole | 36 |
| | 12.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 37 |
| | 12.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 37 |
| | 12.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati..... | 38 |
| | 12.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato | 38 |
| art. 13 | Ambiti di particolare rilevanza naturalistica-geomorfologica..... | 39 |
| | 13.1 - Caratteri identificativi | 39 |
| | 13.2 – Criticità..... | 39 |
| | 13.3 - Indirizzi di tutela | 39 |
| | 13.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 39 |
| | 13.3.2 – indirizzi per le attività agricole | 39 |
| | 13.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 40 |
| | 13.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 40 |
| | 13.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati..... | 40 |
| | 13.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato | 40 |
| art. 14 | Pascoli, prati permanenti, altri prati | 41 |
| | 14.1 - Caratteri identificativi | 41 |
| | 14.2 – Criticità..... | 41 |
| | 14.3 - Indirizzi di tutela | 41 |
| | 14.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 41 |
| | 14.3.2 – indirizzi per le attività agricole | 41 |
| | 14.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 42 |
| | 14.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 42 |
| | 14.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati..... | 42 |
| | 14.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato | 43 |
| TITOLO III - Tutela delle componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale | | 44 |
| art. 15 | Terrazzamenti con muri a secco e gradonature | 44 |
| | 15.1 - Caratteri identificativi | 44 |
| | 15.2 – Criticità..... | 44 |
| | 15.3 - Indirizzi di tutela | 44 |
| | 15.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 44 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | 15.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo | 45 |
| | 15.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 45 |
| | 15.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 46 |
| art. 16 | Aree a forte concentrazione di preesistenze agricole | 47 |
| | 16.1 - Caratteri identificativi..... | 47 |
| | 16.2 – Criticità | 47 |
| | 16.3 - Indirizzi di tutela..... | 47 |
| | 16.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario... 47 | |
| | 16.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 47 |
| | 16.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 48 |
| TITOLO IV | - Tutela delle componenti del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano | 49 |
| art. 17 | Rete stradale storica | 49 |
| | 17.1 - Caratteri identificativi..... | 49 |
| | 17.2 – Criticità | 49 |
| | 17.3 - Indirizzi di tutela..... | 49 |
| art. 18 | Edifici e manufatti di interesse storico-culturale | 52 |
| | 18.1 - Caratteri identificativi..... | 52 |
| | 18.2 – Criticità | 52 |
| | 18.3 - Indirizzi di tutela..... | 52 |
| art. 19 | Centri storici | 54 |
| | 19.1 - Caratteri identificativi..... | 54 |
| | 19.2 - Criticità..... | 54 |
| | 19.3 - Indirizzi di tutela..... | 54 |
| | 19.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario... 55 | |
| | 19.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo | 55 |
| | 19.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 55 |
| | 19.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 55 |
| | 19.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati | 55 |
| | 19.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato | 56 |
| art. 20 | Complessi edilizi ed edifici antichi isolati | 57 |
| | 20.1 - Caratteri identificativi..... | 57 |
| | 20.2 - Criticità | 57 |
| | 20.3 - Indirizzi di tutela..... | 57 |
| | 20.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario... 57 | |
| | 20.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo | 58 |
| | 20.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 58 |
| | 20.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi esistenti..... 58 | |
| | 20.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico dei nuovi manufatti edilizi isolati..... | 59 |
| | 20.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato | 59 |
| art. 21 | Paesaggio urbano: aree edificate | 61 |
| | 21.1 - Caratteri identificativi..... | 61 |
| | 21.2 - Criticità..... | 61 |
| | 21.3 - Indirizzi di tutela..... | 61 |
| | 21.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario... 61 | |
| | 21.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo | 61 |
| | 21.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 62 |
| | 21.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 62 |
| | 21.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati | 62 |
| | 21.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato | 62 |

| | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| art. 22 | Ambiti delle trasformazioni condizionate | 63 |
| | 22.1 - Caratteri identificativi | 63 |
| | 22.2 - Criticità | 63 |
| | 22.3 - Indirizzi di tutela | 63 |
| | 22.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 63 |
| | 22.3.2 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 63 |
| | 22.3.3 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato | 64 |
| art. 23 | Ambiti degradati soggetti ad usi diversi | 65 |
| | 23.1 - Caratteri identificativi | 65 |
| | 23.2 - Criticità | 65 |
| | 23.3 - Indirizzi di tutela | 65 |
| | 23.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 65 |
| | 23.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo | 65 |
| | 23.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 65 |
| | 23.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 65 |
| | 23.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati | 66 |
| | 23.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato | 66 |
| TITOLO V | - Tutela delle componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio | 67 |
| art. 24 | Paesaggio urbano: viabilità moderna | 67 |
| | 24.1 - Caratteri identificativi | 67 |
| | 24.2 - Criticità | 67 |
| | 24.3 - Indirizzi di tutela | 67 |
| | 24.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 67 |
| | 24.3.2 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 68 |
| | 24.3.3 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti | 68 |
| | 24.3.4 – indirizzi per corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati | 68 |
| | 24.3.5 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato | 68 |
| art. 25 | Sentieri di valenza paesistica (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o progetti di piste ciclo-pedonali in corso) – Itinerari di fruizione paesistica | 69 |
| | 25.1 - Caratteri identificativi | 69 |
| | 25.2 – Criticità | 69 |
| | 25.3 - Indirizzi di tutela | 69 |
| | 25.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 69 |
| art. 26 | Punti panoramici e visuali panoramiche | 72 |
| | 26.1 - Caratteri identificativi | 72 |
| | 26.2 – Criticità | 72 |
| | 26.3 - Indirizzi di tutela | 72 |
| | 26.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 72 |
| | 26.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo | 72 |
| | 26.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 72 |
| | 26.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi esistenti..... | 73 |
| | 26.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico dei nuovi manufatti edilizi isolati | 73 |
| | 26.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato | 73 |
| art. 27 | Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali: land marks..... | 74 |
| | 27.1 - Caratteri identificativi | 74 |
| | 27.2 – Criticità | 74 |
| | 27.3 - Indirizzi di tutela | 74 |
| | 27.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario .. | 74 |
| | 27.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo | 75 |
| | 27.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)..... | 75 |
| | 27.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi esistenti..... | 75 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 27.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico dei nuovi manufatti edilizi isolati..... | 75 |
| 27.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell’abitato | 76 |
| ALLEGATO | 77 |
| VEGETAZIONE | 77 |
| SPECIE AUTOCTONE | 79 |
| ALLEGATO | 81 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | 81 |

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Disposizioni preliminari

art. 1 Ambito di applicazione del Piano del Paesaggio

1. Il paesaggio è l'esito di un processo evolutivo, che ha coinvolto per lunghi periodi i sistemi naturali e le comunità insediate sul territorio. Affinché questa evoluzione continui a sussistere, producendo paesaggi equilibrati, è necessario, più che "conservare" staticamente le forme precedenti, mantenere un'efficace capacità di lettura, sia dei vincoli definiti dalle componenti naturali e biologiche del territorio, sia delle forme insediative storiche e degli eventi più rilevanti dell'evoluzione trascorsa.
2. In attuazione del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, gli indirizzi e le norme di tutela contenute nel Piano del Paesaggio (di seguito P.d.P. – *n.d.r.*) devono essere applicate a qualsiasi intervento che comporti trasformazioni urbanistica ed edilizia del territorio o modifiche sensibili del paesaggio.
3. Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle preesistenze consolidate, dei valori paesistici e ambientali locali.
4. Tutti i progetti, che comportano una trasformazione del territorio, devono essere valutati in rapporto al complessivo stato del paesaggio e in particolare rispetto al suo grado di vulnerabilità, nella consapevolezza della sostanziale irreversibilità di tali trasformazioni.
5. Per quanto non previsto dal P.d.P. deve essere rispettata la normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito P.T.C.P. – *n.d.r.*) - "*Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle componenti del paesaggio della provincia*" e le altre specifiche disposizioni contenute nell'allegato "*Riferimenti normativi*".
6. Dette disposizioni regionali, provinciali e dettate dal Parco Nazionale dello Stelvio e dal Parco regionale dell'Adamello, assunte come parte complementare del Piano del Paesaggio comunale; sono pertanto da ritenersi integrative delle presenti disposizioni e comunque prevalenti su eventuali indirizzi e norme ritenute meno restrittive.
7. Le presenti disposizioni definiscono quindi:
 - un complesso di orientamenti che identificano, a fronte delle principali criticità che interessano le differenti componenti del paesaggio rilevate sul territorio, i modi di operare più corretti e le linee di tendenza auspicabili.
 - una metodologia procedurale che, in linea con le prescrizioni del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale e della relativa normativa, prescrive limiti generali e modi di verifica più rigorosi, in coerenza con il maggiore pregio e la più alta vulnerabilità del paesaggio locale.

art. 2 Finalità delle disposizioni

1. Le indicazioni contenute nel vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito P.T.P.R., *n.d.r.*) sono specificate a livello locale dal P.d.P. comunale, al fine di indirizzare in modo corretto, in relazione ai valori paesaggistici locali rilevati, le previsioni dei diversi strumenti urbanistici di programmazione generale e attuativi e in genere tutti gli interventi edilizi previsti sul territorio.
2. Il P.d.P. costituisce strumento di lettura, interpretazione e valutazione del paesaggio, con l'obiettivo di tutelare le peculiarità paesistico-ambientali del territorio comunale e influire sulla qualità dei progetti.

3. Gli indirizzi e le disposizioni attuative seguenti integrano pertanto le diverse norme di attuazione che regolano i modi d'intervento contenuti nel Piano di Governo del Territorio (di seguito P.G.T. – *n.d.r.*), in cui il P.d.P. è recepito.

4. Le disposizioni seguenti dettano:

a - indirizzi di tutela delle diverse componenti del paesaggio locale;

b - prescrizioni per la valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del delib. G.r. 8 novembre 2002, n.7/II042 e successive modifiche e integrazioni, in relazione ai differenti gradi di sensibilità paesistica, individuati dal P.d.P. comunale.

2.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale

5. Vengono assunti, a supporto dell'impianto conoscitivo e valutativo del P.d.P. comunale, i principi definiti dall'art.1 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R., che stabilisce: "...in relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità:

a) - la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;

b) - il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;

c) - la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e il loro godimento da parte dei cittadini.”;

e i contenuti degli articoli seguenti che interessano il territorio comunale:

L'art.16 “Efficacia della disciplina paesaggistica di livello regionale”;

L'art.16 bis “Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici”;

L'art. 20 “Rete idrografica naturale fondamentale”;

L'art. 24 “Rete verde regionale”;

L'art. 25 “Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici”;

L'art. 26 “Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico”;

L'art. 27 “Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo”.

L'art. 28 “Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado”.

6. Nel P.T.P.R., e in particolare nella delib G.r. 8 novembre 2002, n.7/II042 e successive modifiche e integrazioni, si affermano inoltre alcuni principi di particolare rilevanza ai fini della redazione e della successiva valutazione dei progetti di trasformazione del territorio e quindi fondamentali per la corretta applicazione della Parte IV° delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. stesso (esame paesistico dei progetti); principi che sono pertanto assunti dal Piano del Paesaggio comunale:

a) - ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di trasformazione del paesaggio;

b) - l'aspetto di un intervento e il conseguente effetto paesistico sono sostanzialmente valutabili solo a seguito della completa definizione progettuale dello stesso, relazionata al contesto;

c) - la valutazione sugli effetti paesistici ha, per sua natura, carattere discrezionale e là, dove la conoscenza e l'apprezzamento dei valori paesistici del territorio siano radicati e diffusi, si realizzano condizioni di sintonia culturale tra istituzioni e cittadini, per una più collegiale condivisione del giudizio.

2.2 P.T.C. del Parco regionale dell'Adamello

7. Vengono anche assunti, a supporto dell'impianto conoscitivo e valutativo del P.d.P. comunale, i principi definiti dall'art. 1 delle Norme di Attuazione del P.T.C. del Parco regionale dell'Adamello, che stabilisce: *"Il Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) del Parco regionale dell'Adamello, classificato come parco montano e forestale, ha effetti di piano paesistico..."*; i contenuti del Titolo II *"Ambiti territoriali di tutela"* delle stesse norme e i contenuti degli articoli seguenti che interessano in particolare il territorio comunale:

art.19 *"Aree di particolare rilevanza paesistico-ambientale"* che stabilisce: *"... Zone di particolare rilevanza paesistico ambientale volte al mantenimento, al ripristino e alla valorizzazione delle potenzialità naturali botaniche, zoologiche, forestali e delle peculiarità morfo-paesistiche, nonché alla prevenzione degli effetti negativi dell'antropizzazione"*.

8. Vengono assunti poi i contenuti del Titolo II°bis *"Disciplina del Parco Regionale dell'Adamello"* e del Titolo IV° *"Norme di tutela generale e di settore"*:

art. 35 Norme di salvaguardia paesistica;

art. 36 Corpi idrici e acque;

art. 40 Gestione del bosco;

art. 41 Attività agro-silvo-pastorali;

art. 42 Attività agricola di fondovalle;

art. 43 Usi civici;

art. 44 Agriturismo;

art. 45 Turismo;

art. 47 Tutela storico-monumentale;

art. 48 Ritrovamenti archeologici e della prima guerra mondiale;

art. 49 Edificato esterno alle Zone di interesse antropico;

art. 49 bis - Riedificazione dei ruderi;

art. 50 Recinzioni;

art. 51 Campeggi;

art. 52 Viabilità, parcheggi, piste e sentieri;

art. 54 Zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico;

art. 55 Cave e discariche;

art. 56 Impianti tecnici e adeguamenti infrastrutturali.

2.3 P.T.C. del Parco naturale dell'Adamello

9. Vengono assunti inoltre, a supporto dell'impianto conoscitivo e valutativo del P.d.P. comunale, i principi definiti dall'art. 1 delle Norme di Attuazione del P.T.C. del Parco naturale dell'Adamello, che stabilisce: *"Il piano disciplina, nell'ambito del parco regionale, le aree comprese nel parco naturale..."* e i contenuti degli articoli seguenti che interessano il territorio comunale:

art. 9 Zone di riserva naturale parziale;

art. 10 Zona prati terrazzati.

2.4 P.T.C. del Parco nazionale dello Stelvio

10. Vengono assunti infine, a supporto dell'impianto conoscitivo e valutativo del P.d.P. comunale, i principi definiti dall'art. 1.1 *"Finalità del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio"* delle Norme di Attuazione del P.T.C. del Parco nazionale dello Stelvio, che stabilisce: *"Il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalla legge 24 aprile 1935, n. 740, dalle altre norme europee e statali sulla protezione dell'ambiente e sulla tutela del territorio, dall'articolo 4 dello Statuto del Consorzio e dalla Convenzione delle Alpi, ed in armonia con le normative regionali e"*

provinciali sulla protezione dell'ambiente e sulla tutela del territorio, tutela e promuove:

- a) la protezione della natura e l'integrità degli ecosistemi del Parco attraverso la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali e forestali, delle singolarità geologiche, delle formazioni paleontologiche, delle comunità biologiche, dei biotopi, degli equilibri idraulici e idrogeologici, degli equilibri ecologici;*
- b) il paesaggio del Parco, testimonianza dell'interazione tra gli ecosistemi e le attività antropiche sviluppatasi nel tempo, allo scopo di conservare l'armonica interazione tra natura e cultura tenendo conto delle forme di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali ed a quelle tradizionali;*
- c) gli interessi culturali, archeologici, storici, socio-economici delle popolazioni residenti;*
- d) l'informazione e l'educazione ambientale promuovendo iniziative atte allo sviluppo della conoscenza e della sensibilità nei confronti della natura nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;*
- e) l'attività di ricerca scientifica finalizzandola ad una migliore conoscenza degli ambienti naturali ed antropizzati del Parco, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione, il ripristino e lo sviluppo della biodiversità;*
- f) l'utilizzo turistico-sociale favorendo la fruizione ricreativa compatibile con le finalità prioritarie del Parco”.*

e i contenuti del Titolo III “*Indirizzi e direttive di settore*” che regolamentano il territorio comunale, attraverso gli articoli seguenti:

- art. 3.1 Tutela e gestione della fauna;
- art. 3.2 Tutela e gestione della flora;
- art. 3.3 Tutela del suolo e degli aspetti geomorfologici-geologici;
- art. 3.4 Tutela delle acque e del regime idraulico;
- art. 3.5 Gestione delle attività agro-silvo-pastorali;
- art. 3.6 Tutela dei beni culturali e ambientali;
- art. 3.7 Interventi sul patrimonio edilizio e sugli insediamenti;
- art. 3.8 Infrastrutture e opere pubbliche;
- art. 3.10 Discariche e siti degradati.

art. 3

Struttura del Piano del Paesaggio

1. Il P.d.P. si compone di una sezione analitico-conoscitiva e di una sezione conclusiva di sintesi e normativa d'indirizzo per gli interventi da eseguire sul territorio; è costituito da elaborati grafici, schede descrittive di beni soggetti a disposizioni di tutela, relazione ed elaborati illustrativi degli indirizzi e delle disposizioni normative: *“Indirizzi e norme di tutela”* e *“Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali”*.
2. Il metodo analitico utilizzato per l'elaborazione del P.d.P., e in particolare per la descrizione delle componenti paesistiche rilevate, si è avvalso alle consuete tecniche d'indagine territoriale, applicate alle diverse scale.
3. Il paesaggio è stato interpretato quale insieme di più paesaggi, ognuno dipendente da specifiche componenti, che concorrono alla sua identificazione complessiva.
4. Ogni componente è associata ad ambienti naturali e a modalità d'uso del suolo differenti, tali da determinarne la rispettiva appartenenza a una delle classificazioni generali di paesaggio individuate.
5. Lo studio del territorio è avvenuto pertanto attraverso l'analisi dei seguenti ambiti ed elementi:
 - paesaggio fisico e naturale,
 - paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale,
 - paesaggio storico – culturale, paesaggio urbano e delle criticità,
 - componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio.
6. Lo studio del territorio ha valutato inoltre:
 - i vincoli paesaggistici, storici e ambientali presenti,
 - gli indirizzi espressi dal P.T.C.P. in materia di rete ecologica.

3.1 Paesaggio fisico e naturale

7. Il processo analitico ha indagato le caratteristiche geografiche, morfologiche, della rete idrica e naturalistiche del territorio.
L'obiettivo è stato di individuare tutte le componenti principali che insieme concorrono alla definizione di tale ambito; molte di queste intervengono attivamente anche nella percezione del paesaggio, in quanto si compongono di elementi e forme in grado di contribuire alla riconoscibilità del territorio stesso (quali ad esempio crinali, cordoni morenici, nevai, torrenti, boschi, prati, ecc.).

3.2 Paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale

8. Il processo di analisi delle componenti che connotano il paesaggio agrario locale, finalizzato a indagare l'organizzazione della trama culturale, la tipologia delle colture e il rapporto del sistema delle coltivazione con le unità abitative di riferimento, ha portato all'individuazione di prati alle alte quote, prati terrazzati nei pressi dei centri abitati e prati di fondovalle.
Sono stati inoltre rilevati molti esempi di architettura rurale tradizionale che sono stati oggetto di una specifica indagine allegata al Piano delle Regole: *“baite”*, *“malghe”*, *“baitelli”* e *“casere”*, piccole e numerose strutture presenti sul territorio comunale, che in passato erano utilizzate come rifugi agricoli, stalle e fienili.

3.3 Paesaggio storico – culturale, paesaggio urbano e delle criticità

9. Il processo analitico ha indagato i beni d'interesse storico, architettonico e archeologico, sia vincolati che comunque meritevoli di tutela.
10. L'analisi ha realizzato anche la catalogazione di tutti quei siti tutelati a cui,

da parte della comunità locale, è attribuito anche valore simbolico (vedi allegato A “*Edifici tutelati*”).

11. La lettura del paesaggio storico è stata approfondita anche mediante l’articolata analisi dei centri storici e degli edifici rurali montani (baite, malghe, baitelli; casere, ecc...), indagini entrambe allegata al Piano delle Regole.

12. L’analisi del paesaggio urbano e delle criticità si è avvalsa della definizione dell’area urbanizzata, approfondita mediante l’articolata analisi dell’uso del suolo, compiuta per il Piano delle Regole, e delle principali infrastrutture viarie, anche di tipo storico, che attraversano il territorio comunale.

13. L’individuazione di un ambito di criticità e degrado del paesaggio, derivante da depositi di materiali è stata desunta da questa prima lettura analitica.

3.4 Componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio

14. Il processo conoscitivo compiuto ha indagato le componenti identificative dei luoghi e la percepibilità, sia di tipo statico, che dinamico, del territorio.

Gli aspetti vedutistici sono stati interpretati secondo il criterio dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale, nel rispetto delle relazioni percettive che si instaurano tra l’osservatore e lo scenario territoriale. La lettura ha tenuto conto anche dei più significativi “landmark” (il campanile della chiesa parrocchiale di San Remigio (Vione), della chiesa di San Gregorio (Canè) e di San Giacomo Apostolo (Stadolina), dei “belvedere” da cui si può godere una percezione vasta dei diversi ambiti che costituiscono il territorio (vedi allegato “C Visibilità paesaggistica”).

3.5 Vincoli paesaggistici, storici e ambientali

15. L’analisi ha individuato le parti del territorio sottoposte ai diversi vincoli di tutela storico-architettonica e paesaggistica, in conseguenza dell’applicazione del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, nonché le aree di interesse archeologico, segnalate dalla competente Soprintendenza.

16. L’analisi ha realizzato anche la catalogazione, attraverso schede descrittive, di tutti quei siti tutelati cui, da parte della comunità locale, è attribuito anche valore simbolico (vedi allegato A “*Edifici tutelati*”).

3.6 Rete ecologica provinciale

17. Il processo conoscitivo compiuto ha indagato sul territorio comunale anche le principali componenti della rete ecologica provinciale, come desumibili dalla tavola n. 5 del P.T.C.P., dalla quale si rileva la presenza indifferenziata sulla quasi totalità del territorio comunale della componente “BS1 – Core areas”; il fondovalle e le aree pedemontane rientrano tra gli “*Ambiti urbani e peri urbani della ricostruzione ecologica diffusa*”, interrotti dalla componente “BS22 - Principali barriere infrastrutturali ed insediative”; il fiume Oglio è classificato come “*corridoio primario*”. Il P.T.C.P non detta però particolari prescrizioni.

18. L’indagine conoscitiva compiuta si è avvalsa inoltre del documento “*Studio agronomico-forestale a supporto del Piano di Governo del Territorio*”, redatto dal dott. for. Riccardo Mariotti e allegato al P.G.T.; in particolare delle indicazioni della rete ecologica comunale desumibili dall’elaborato grafico, tavola “*Individuazione A.T.U.; Rete Ecologica Comunale*”, in scala 1:10.000”.

3.7 Sintesi della sensibilità paesaggistica

19. La lettura d’insieme del territorio, è avvenuta infine attraverso la proiezione sovrapposta dei paesaggi individuati e delle relative componenti, alle quali è

stata poi attribuita una specifica classe di sensibilità paesistica.

art. 4

Organizzazione delle disposizioni

1. Le seguenti disposizioni, che definiscono gli indirizzi di tutela specifici per ciascuna componente del paesaggio, sono da considerare come indicazioni di cautela generale, indipendenti dalla classe di sensibilità paesistica attribuita loro.

2. A ogni componente del paesaggio individuata sul territorio è stato attribuito un valore capace di definirne il grado di sensibilità, rispetto alle specifiche caratteristiche e alla tipologia del paesaggio di riferimento (fisico – naturale, storico – culturale, urbano e di criticità e degrado, percettivo); la sintesi raggiunta ha consentito di catalogare le diverse parti del territorio comunale secondo le seguenti classi:

- **classe 3:** sensibilità paesistica media,
- **classe 4:** sensibilità paesistica alta,
- **classe 5:** sensibilità paesistica molto alta.

3. La definizione delle classi di sensibilità paesistica dell'intero territorio comunale è dipesa poi, oltre che dalla sintesi dei valori attribuiti a ogni componente analizzata, anche dai vincoli superiori di tutela rilevati e dal grado di percepibilità complessiva dei luoghi, alla luce della potenziale trasformabilità dei siti, considerata anche l'influenza esercitata nella definizione delle procedure per la valutazione paesistica dei progetti.

Considerato che il territorio presenta, per la maggior parte, valenze di interesse paesaggistico, rientrando nel Parco regionale dell'Adamello e nel Parco nazionale dello Stelvio, e che comunque il territorio presenta, in tutte le sue parti, valenze d'interesse paesaggistico, non si è ritenuto coerente con l'analisi dei luoghi compiuta catalogare in **classe 1**, **classe 2**, di sensibilità paesistica molto bassa e bassa, alcuna area.

art. 5 Modalità di interpretazione degli elaborati di piano

1. Ogni componente del paesaggio, secondo la classe di sensibilità paesistica attribuita, è stata assoggettata a indirizzi che descrivono diverse modalità d'intervento, al fine di definire modi d'uso del territorio compatibili con gli indirizzi generali di tutela e al fine di salvaguardare, mantenere, recuperare e valorizzare l'ambito del paesaggio in esame e la sua percepiibilità.

2. Gli interventi si distinguono in:

- *interventi consentiti:*

regime ordinario di progettazione e approvazione delle opere;

- *interventi da limitare:*

opere che, se ritenuto necessario, devono superare una verifica di compatibilità, mediante una procedura di valutazione ambientale o mediante la redazione di un piano paesistico di contesto;

- *interventi da evitare:*

opere che devono superare una verifica di compatibilità, mediante una procedura di valutazione ambientale o mediante la redazione di un piano paesistico di contesto;

- *interventi vietati:*

divieto di qualsiasi tipo di attività edilizia e infrastrutturale, al fine di assicurare una salvaguardia complessiva del paesaggio.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 delle N.T.A. del P.T.P.R. e di quanto indicato nella delib. G.r. n. 3859/1985 e successive modifiche e integrazioni, a fronte dello studio paesistico di dettaglio compiuto, sono stati individuati ambiti di elevata naturalità, tenuto conto delle indicazioni contenute nella tavola D "Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale" del P.T.P.R. e richiamato l'articolo 1 ter della legge n. 431/85.

art. 6

Indirizzi per la valutazione dei progetti in relazione alle classi di sensibilità paesistica e alla percepibilità dei luoghi

6.1 – valutazione dei progetti in relazione alle classi di sensibilità paesistica

1. Il giudizio in merito alla compatibilità di un intervento, rispetto alle componenti paesistiche del contesto, deve essere definito nel rispetto delle indicazioni metodologiche e prescrittive contenute nella delib. G.r. 8 novembre 2002, n.7/I1042 e successive modifiche e integrazioni, che sono assunte come riferimento dal P.d.P. comunale.

2. Il giudizio sulla compatibilità di un intervento dipende direttamente dal grado di sensibilità del contesto nel quale si propone di inserirlo.

Sono da considerare quali gradi di sensibilità di riferimento, per la valutazione paesistica dei progetti, quelli proposti dagli elaborati grafici allegati al P.d.P. (classi di sensibilità), salvo che, da parte del proponente il progetto, siano fornite analisi alternative che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento scientifico e documentale, possano essere considerate di maggiore dettaglio rispetto a quanto proposto dal P.d.P. medesimo.

3. A conclusione del giudizio di compatibilità, l'Ente comunale potrà esprimere prescrizioni specifiche, per ogni l'intervento, a partire dagli indirizzi desunti dal P.d.P. per ciascuna delle classi di sensibilità paesistica individuate, che sono riferibili alle prevalenti tipologie d'intervento riscontrabili sul territorio.

6.2 – valutazione dei progetti in relazione alla percepibilità dei luoghi

4. Nella tavola n. 5 "*Rilevanza paesistica, componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio*", sono identificati i "*Belvedere*", i "*Punti di vista dinamici di primo livello*", i "*Punti di vista dinamici di secondo livello*", elementi e vedute del paesaggio queste identificate con le modalità descritte nella "*Relazione*", allegata al P.d.P. comunale. La qualità di tali vedute è sinteticamente descritta nell'allegato C, "*Visibilità Paesaggistica - schede*", riassuntiva delle principali vedute e degli obiettivi di tutela che devono essere perseguiti per garantire la qualità paesaggistica attualmente godibile.

5. Per la formazione del giudizio di compatibilità di un intervento è necessario predeterminare anche la sua percepibilità nel più generale contesto territoriale, ma soprattutto l'eventuale interferenza con i punti di visibilità paesaggistica più significativi, individuati nel P.d.P. comunale; tale valutazione potrà essere effettuata anche mediante la predisposizione di simulazioni fotografiche che consentano di considerare, con ragionevole approssimazione, le relazioni che si verranno a creare tra l'intervento progettato e il contesto in cui il medesimo si colloca.

6. Allo scopo di poter meglio approfondire dette relazioni e più in generale la visibilità dell'intervento progettato, rispetto alle principali valenze percettive identificate nel P.d.P. comunale mediante gli elaborati sopra descritti, le simulazioni fotografiche di ciascun intervento dovranno essere prioritariamente realizzate dai "*belvedere*" e "*punti di vista dinamici*" considerati e tenendo conto della loro predefinita rilevanza, per ciò avvalendosi anche del patrimonio d'immagini realizzato, descritto nell'allegato C, "*Visibilità Paesaggistica - schede*", allo scopo di poter meglio verificare la piena coerenza dell'intervento in esame, rispetto ai punti di vista e agli obiettivi di tutela predeterminati dal P.d.P. comunale.

PARTE II
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

TITOLO II - Tutela delle componenti del paesaggio fisico-naturale

1. Nel Titolo II si richiamano comunque i seguenti articoli della normativa del Piano Paesaggistico Regionale: artt. 16, 16 bis, 17, 20, 24.

Inoltre si richiamano i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello: artt. 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 54.

2. Si richiamano anche i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale dell'Adamello: artt. 9, 10.

Si richiamano infine i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco nazionale dello Stelvio: artt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

art. 7 Ghiacciai, nevai, laghetti alpini

7.1 - Caratteri identificativi

a - *Morfologie glaciali*

1. Sono forme di modellamento conseguenti ai cicli glaciali e spesso connotano in modo fondamentale la struttura del paesaggio.

Versanti interessati da strati rocciosi, con giaciture che vanno dal sub-verticale ai limiti del reggipoggio; si presentano a banchi rocciosi variamente inclinati, che possano dare luogo a vere e proprie pareti strapiombanti, interrotte da frange di bosco rado; difficilmente si riscontrano radure a prato o prato-pascolo a causa della morfologia ripida e dell'esiguità del suolo superficiale; la sola vegetazione presente è costituita generalmente da bosco ceduo degradato; tali versanti sono paesisticamente meno evidenti rispetto ai primi.

b - *Lagheti alpini*

2. Bacini lacustri che occupano piccole depressioni vallive alpine di origine glaciale e caratterizzati in molti casi da condizioni di limitatissima presenza antropica; tali laghi si trovano in valli poste ad alta quota e costituiscono componente paesistica peculiare nella definizione di numerosi quadri del paesaggio alpino bresciano.

7.2 - Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:

Indicazioni generali

- rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decortamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione delle locali caratteristiche geologiche.

- particolare evidenza percettiva di tutte le trasformazioni operate sul versante, in ragione della spiccata esposizione visiva degli oggetti disposti su terreni acclivi.

a - *Morfologie glaciali*

- diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza in cui intervengono fattori di rischio differenziati, all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione), all'edificazione, ecc. In generale: rischio d'alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

b - *Lagheti alpini*

- urbanizzazione delle sponde, con modificazione delle stesse e edificazione nell'immediato contesto (impianti tecnologici, arginature, ecc.).

- inquinamento delle acque dovuto a reflui agricoli e civili, con perdita o riduzione della vegetazione riparale.

7.3 - Indirizzi di tutela

4. Sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia complessiva della componente.

7.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

a - Morfologie glaciali

- la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso d'interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano.

- limitare e regolare le captazioni d'acqua.

- limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.

b - Laghetti alpini

- limitare e disciplinare l'alterazione della vegetazione ripariale; favorire la colonizzazione naturale delle sponde da parte della vegetazione stessa.

6. Sono vietati i seguenti interventi:

- ogni compromissione dei laghi, delle zone umide, delle sorgenti, dei ghiacciai, delle cascate e in genere di tutti gli elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).

a - Morfologie glaciali

- le trasformazioni che alterino la morfologia e la consistenza fisica delle emergenze, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza;

- i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade o di altre infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell'elemento.

b - Laghetti alpini

- l'alterazione della morfologia delle sponde non ancora interessate da modificazioni antropiche (edificazione, infrastrutture, impianti);

- ogni forma d'utilizzo delle sponde che comporti inquinamento delle acque nelle aree limitrofe ai laghi;

- tutti gli interventi che alterino il regime idrografico dei laghi (quali i prelievi idrici, ecc);

7.3.2 – indirizzi per le attività agricole

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- il mantenimento di un utilizzo agricolo connesso all'allevamento zootecnico d'alpeggio e le limitatissime opere tecnologiche di supporto, sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente.

8. Sono vietati i seguenti interventi:

- innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo.

7.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

9. Sono consentiti i seguenti interventi:

- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo

sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.

- le trasformazioni infrastrutturali lungo tutte le sponde lacustri dovranno essere limitate. Nel caso di interventi di trasformazione, ridurre l'ingombro dei manufatti al fine di evitare ostacoli che limitino la fruizione visiva dei laghi.
- la costruzione di nuove strade nelle testate di valle dovrà essere limitata.

7.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale alpina degli edifici esistenti, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

7.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

11. Sono da evitare i seguenti interventi:

- le nuove costruzioni.

12. Sono vietati i seguenti interventi:

- qualsiasi tipo di attività edilizia che non sia relativa al recupero, alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche d'inserimento paesistico di manufatti esistenti.

art. 8 Accumuli detritici e affioramenti rocciosi

8.1 - Caratteri identificativi

a – Falde e coni di detrito

1. Sono costituite da depositi pedemontani di frammenti di roccia incoerenti, derivanti dalla disgregazione dei versanti rocciosi soprastanti. Possono essere attive o stabilizzate; queste ultime presentano vegetazione spontanea. Sono un elemento dinamico strettamente collegato alle energie di rilievo soprastanti e al processo di colonizzazione stabilizzante del bosco: costituiscono generalmente una fascia intermedia (spesso considerevolmente estesa longitudinalmente) tra gli elementi strutturanti il paesaggio caratterizzati da forti energie di rilievo ed il bosco.

8.2 - Criticità

2. Costituiscono fattori di criticità:

- situazioni di vulnerabilità, che, in caso di instabilità, devono essere poste sotto controllo, soprattutto se a valle sono presenti insediamenti o infrastrutture;
- elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla presenza di copertura arborea e alla capacità erosiva dei sottostanti corsi d'acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane e crolli) spesso interrompono la continuità morfologica delle scarpate;
- presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi.

8.3 - Indirizzi di tutela

8.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

3. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi necessari per evitare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto quando sottendono infrastrutture e insediamenti;
- il consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, la razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, il consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
- mantenimento delle caratteristiche peculiari dei conoidi di deiezione, che impediscano l'espansione ulteriore di nuovi insediamenti e garantiscano la leggibilità e la percezione visuale dei caratteri paesistici.

4. Sono da limitare i seguenti interventi:

- l'estensione delle destinazioni d'uso di tipo urbano, in ogni caso dovrà essere garantita la leggibilità dei caratteri paesistici peculiari.

8.3.2 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sulla componente paesistica, delle scelte proposte.

8.3.3 – indirizzi per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T. subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tra-

dizionale ed al miglioramento dei rapporti con il contesto.

7. Sono da vietare i seguenti interventi:

- la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati, fatta esclusione per le opere di presidio idrogeologico e le infrastrutture connesse, che interessino gli areali della componente paesistica in oggetto.

art. 9 Terrazzi naturali, orli di scarpata e orli di terrazzo

9.1 - Caratteri identificativi

a – Terrazzi morfologici

1. I terrazzi morfologici sono il risultato del modellamento dei versanti delle principali vallate operato in parte dai grandi ghiacciai e in parte dall'alternarsi di fasi di deposizione e incisione per opera dei corsi d'acqua.

Ciò ha dato luogo a terrazzi fluvio-glaciali di differente composizione litologica, che interrompono la continuità morfologica del versante verso il fondovalle; essi sono caratterizzati da pianori più o meno ampi, delimitati da orli morfologici e da ripide scarpate di raccordo al fondovalle. Ne risultano situazioni morfologiche di forte contrasto con l'ambiente circostante e di grande rilevanza paesistica.

Morfologicamente i terrazzi si presentano pressoché pianeggianti, e leggermente digradanti verso il fondovalle.

Spesso, a causa della profonda incisione operata dagli affluenti del corso d'acqua principale, si presentano in lembi non troppo estesi, posti alle medesime quote sia sui due versanti del corso d'acqua che li ha generati, che sulle due sponde degli affluenti che li hanno erosi. Per le loro prerogative litologiche e geomorfologiche queste aree sono tradizionalmente utilizzate a fini agronomici, quali praterie da sfalcio e, alternativamente, a piccoli orti di sostentamento aziendale. Inoltre, proprio per la loro morfologia e per il panorama che da essi si gode, sono intensamente utilizzati anche a fini insediativi. La valenza visiva dei terrazzi è forte rispetto a punti di vista collocati a quote relativamente elevate, mentre dal fondovalle assumono rilevanza visiva principalmente gli orli e le scarpate.

b – Orli di terrazzo

2. L'orlo di terrazzo disegna, in quota, l'andamento della valle, con la quale definisce un rapporto percettivo biunivoco: infatti esso è ben visibile dal fondovalle e, allo stesso tempo, consente un'ampia e privilegiata percezione della stessa.

9.2 – Criticità

a – Terrazzi morfologici

3. Costituiscono fattori di criticità:

- trasformazione e modifica continua degli orli e delle scarpate, che costituiscono elementi in forte evoluzione morfodinamica; gli ambiti che presentano maggiore fragilità sono quelli più prossimi agli orli dei terrazzi, che, normalmente, sono soggetti ad arretramento, a causa dei fenomeni geomorfici in atto sulla scarpata;
- elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla capacità erosiva del sottostante corso d'acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono la continuità morfologica delle scarpate;
- urbanizzazione dei terrazzi; presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi.
- fragilità naturale dei ripiani, legata soprattutto alla loro natura litologica, con conseguenti probabili fenomeni di dissesto, che talvolta compromettono quasi irrimediabilmente la loro utilizzazione; tra i pianori più a rischio vi sono quelli più prossimi ai fondovalle, in quanto risentono dell'influenza erosiva dei corsi d'acqua che ne provoca il costante smantellamento dei bordi, in continua evoluzione morfodinamica.

b – Orli di terrazzo

4. Costituiscono fattori di criticità:

- trasformazione e modifica continua degli orli e delle scarpate, che costituiscono elementi in forte evoluzione morfodinamica; gli ambiti che presentano maggiore fragilità sono quelli più prossimi agli orli dei terrazzi, che, normalmente, sono soggetti ad arretramento, a causa dei fenomeni geomorfici in atto sulla scarpata;
- elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla capacità erosiva del sottostante corso d'acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono la continuità morfologica delle scarpate;
- urbanizzazione dei terrazzi; presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi;
- fragilità naturale dei ripiani, legata soprattutto alla loro natura litologica, con conseguenti probabili fenomeni di dissesto, che talvolta compromettono quasi irrimediabilmente la loro utilizzazione; tra i pianori più a rischio vi sono quelli più prossimi ai fondovalle, in quanto risentono dell'influenza erosiva dei corsi d'acqua che ne provoca il costante smantellamento dei bordi, in continua evoluzione morfodinamica.

9.3 - Indirizzi di tutela

9.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

a – Terrazzi morfologici

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- mantenimento dell'immagine paesistica originaria dei terrazzi morfologici, attraverso un uso del suolo agronomico, volto al potenziamento dei prati;
- ogni intervento nei terrazzi deve essere finalizzato alla tutela idrologica e alla conservazione morfologica, ripristinando dissesti pregressi o in atto;
- consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
- interventi commisurati alle reali condizioni geologiche, che non alterino il delicato equilibrio geologico nei ripiani ampi non interclusi.

6. Sono vietati i seguenti interventi:

- l'utilizzo degli ambiti prossimi agli orli e alle scarpate di terrazzo per fini diversi da quelli agronomici e forestali o finalizzati al riassetto idrogeologico.

b – Orli di terrazzo

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, consolidamento e rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
- recupero degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri paesistico-ambientali della zona.

8. Sono vietati i seguenti interventi:

- alterazione dell'assetto morfologico naturale, compresi gli interventi finalizzati alle esigenze di razionalizzazione dell'attività agricola;
- le espansioni e le trasformazioni urbanistiche e l'insediamento di nuove strutture produttive agricole;
- l'utilizzo degli ambiti prossimi agli orli e alle scarpate di terrazzo, per fini diversi da quelli agronomici e forestali o finalizzati al riassetto idrogeologico.

9.3.2 – indirizzi per le attività agricole

9. Sono da evitare i seguenti interventi:

- alterazione dell'assetto morfologico naturale, compresi gli interventi finalizzati alle esigenze di razionalizzazione dell'attività agricola.

9.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- nella costruzione di strade, anche a carattere agro-silvo-pastorale, e di elettrodotti, si dovrà privilegiare il passaggio a margine dei ripiani, piuttosto che il loro intaglio trasversale;
- gli interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia.

9.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

11. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione agricolo-produttiva, purchè gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sul paesaggio;
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

9.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

12. Le costruzioni saranno subordinate alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di rilascio del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica.

9.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato

13. per quanto riguarda l'eventuale espansione di nuclei e centri abitati, andranno evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:

- a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;
- b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato;
- c) eventuali opere di mitigazione degli effetti.

art. 10

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua naturali, sorgenti

10.1 - Caratteri identificativi

a - Corsi d'acqua

1. La categoria comprende i corsi d'acqua naturali, comprese le aree relative agli alvei e ai paleoalvei, sia a morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti, che a morfologia pianeggiante perimetrata da arginature.

Appartengono a tale categoria: il fiume Oglio il torrente Vallaro, Fiumeclo, Valle dei Molini e i relativi affluenti.

a.1- Morfologie dei corsi d'acqua

2. Si tratta di tutte quelle conformazioni morfologiche particolari presenti negli ambiti dei corsi d'acqua e che spesso costituiscono elementi di notevole rilevanza visiva e/o di interesse scientifico.

b - Torrenti

3. Corsi d'acqua con alvei a pendenza forte e irregolare, con alta velocità delle acque e con regime estremamente variabile, caratterizzato da piene brusche e violente alternate a magre spesso molto accentuate. Caratterizzano i paesaggi di montagna, delle valli e, in genere, di tutti quei territori caratterizzati dalla presenza di rilievi e versanti.

c - Sorgenti:

4. Siti dove emerge in superficie la falda acquifera sotterranea; le sorgenti si distinguono in base alla continuità e alle variazioni di portata delle acque (sorgenti perenni, temporanee, ecc.) e in base alla natura della falda acquifera che le alimenta (sorgenti artesiane, carsiche, ecc.).

d - Aree adiacenti

5. Aree alluvionali adiacenti ai corsi d'acqua, in genere ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura o dei fondovalle, delimitate da orli di terrazzo.

Bassi terrazzi degli alvei abbandonati, eccezionalmente sommersi, con presenza di tessitura definita dalle linee di drenaggio, solitamente orientate con leggera convergenza verso l'asse fluviale.

Tali aree assumono un significato di interesse paesistico e ambientale in relazione agli aspetti geomorfologici e storico-testimoniali del paesaggio agrario

10.2 – Criticità

6. Costituiscono fattori di criticità:

a - Corsi d'acqua:

- perdita o riduzione della fauna ittica e della vegetazione ripariale;
- problemi relativi l'assetto vegetazionale: invadenza delle piante anche ad alto fusto in alveo;
- mancata coltivazione delle fasce vegetazionali di ripa;
- modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (residenza e strutture ricettive con i relativi servizi pertinenziali: cinte, giardini, ecc..., impianti tecnologici, arginature);
- rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto di sottrazione agli alvei naturali. Rischio di impoverimento della portata d'acqua a causa del prelievo a monte ad usi diversi, con ripercussioni negative dal punto di vista paesistico, oltre che ambientale;
- problemi di assetto idrogeologico, fenomeni di erosione, sovralluvione, dissesto, con locali rischi di instabilità delle sponde;
- fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, industriali, civile e da rifiuti solidi urbani.

a.1- Morfologie dei corsi d'acqua:

- diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza - in cui intervengono fattori di rischio differenziati -, all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione), all'edificazione, ecc. In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

a.2 - Aree adiacenti:

- perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico-ambientali;
- perdita degli elementi di naturalità in adiacenza ai corpi idrici;
- compromissione delle acque della falda superficiale e del reticolo drenante;
- perdita dell'equilibrio idrogeologico.

c - Sorgenti:

- perdita o riduzione della vegetazione ripariale;
- modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (impianti tecnologici, arginature);
- rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto di sottrazione dalla falda acquifera;
- fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, produttivi e da rifiuti solidi urbani.

c.1 - Aree adiacenti:

- perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico-ambientali;
- perdita degli elementi di naturalità in adiacenza ai corpi idrici;
- compromissione delle acque della falda superficiale e del reticolo drenante;
- perdita dell'equilibrio idrogeologico.

10.3 - Indirizzi di tutela

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- tutela della morfologia naturale, dei corsi d'acqua e delle sorgenti con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquiferi e di riva;
- la difesa dei corsi d'acqua e delle sorgenti dal rischio di dissesto idrogeologico, da realizzarsi non solo attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali di tipo "passivo", ma anche attraverso l'individuazione di aree libere da infrastrutture e/o insediamenti. Devono essere previsti letti di piena dei corsi d'acqua raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
- per i corsi d'acqua e le sorgenti interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, che permetta la vita e la loro reintegrazione nel paesaggio;
- interventi volti alla pulizia e al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del corpo idrico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
- ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (per i corsi d'acqua: pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
- l'azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
- i corsi d'acqua e le sorgenti i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia a fini naturalistico-

ambientali che ricreativi;

- tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua e delle sorgenti, per le conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque (depurazione, misure anti-inquinamento);

- difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;

- ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione delle ripe di costa e del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;

- manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica delle ripe di costa e dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;

- incentivazione della creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi;

- tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano.

- eventuali impianti di captazione debbono essere realizzati nel massimo rispetto della naturalità dei luoghi con opere di modesto impatto. Vanno controllati e programmati in modo efficace i prelievi idrici per gli impianti di innevamento artificiale. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*);

- in coerenza con l'art.20 della Normativa del P.T.P.R. particolare attenzione va rivolta alla tutela dei corsi d'acqua, con specifica rilevanza per i corpi idrici interessati da nuove opere di regimazione e regolazione. Si rimanda in proposito ai criteri di intervento contenuti nel Quaderno "Opere tipo di Ingegneria Naturalistica" di cui alla delibera G.r. 29 febbraio 2000, n. 48470 (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*);

- la captazione di risorse idriche per uso idroelettrico e/o agricolo devono garantire la permanenza in alveo di un minimo del flusso vitale in grado di assicurare la permanenza dei caratteri di naturalità dei bacini idrografici interessati. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).

8. Sono vietati i seguenti interventi:

- interventi nell'alveo dei corpi idrici se non strettamente necessari ad esigenze di loro governo del corpo;

- rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corpi idrici. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente;

- movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati attraverso spianamenti, sbancamenti, riporti o altre attività di escavazione;

- l'asportazione del materiale movimentato; evitare la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale;

- l'apertura di cave e discariche in alveo o in prossimità dei corpi idrici;

- gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima;

- interventi che possano compromettere l'ecosistema naturale e i relativi micro-sistemi al fine di salvaguardare le specie minori sia animali che vegetali.

9. Sono da evitare i seguenti interventi:

- ogni compromissione dei laghi, delle zone umide, delle sorgenti, dei ghiac-

ciai, delle cascate e in genere di tutti gli elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).

10.3.1 – indirizzi per le attività agricole

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- la salvaguardia della falda superficiale e la fragilità di tali aree idriche richiede interventi volti al disinquinamento attraverso una programmata limitazione d'uso dei liquami animali, dei concimi inorganici e dei pesticidi, la progressiva disincentivazione dell'agricoltura intensiva, l'espansione della praticoltura e della arboricoltura (con esclusione di impianti produttivi che necessitano di elevato uso di pesticidi), mediante incentivi di natura finanziaria per eventuali interventi di rinaturalizzazione, secondo la normativa nazionale e comunitaria.

11. Sono vietati i seguenti interventi:

- il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli argini, degli orli o scarpate di terrazzo;
- l'eliminazione o la riduzione della vegetazione ripariale;
- il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d'acqua, se non a scopi agricoli.

10.3.2 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali (esistenti e di nuovo impianto)

12. Sono consentiti i seguenti interventi:

- adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque dotata di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sulla componente paesistica delle scelte proposte, o interventi ex-novo nelle aree adiacenti quando siano già compresi in studi di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.

10.3.3 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

13. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale.

10.3.4 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

14. Sono vietati i seguenti interventi:

- la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati, fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto, non è compatibile con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione del paesaggio.

art. 11

Boschi di conifere

11.1 - Caratteri identificativi

1. I boschi di conifere sono caratterizzati dalla presenza di specie resinose o a foglia caduca.

Anche le fasce boscate a conifere, fortemente caratterizzate per estensione, omogeneità di versante, acclività, esposizione, altitudine e qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte connotazione paesistica.

2. Dal punto di vista paesistico, la funzione primaria del bosco di conifere, di "connettivo" rispetto ad altri elementi puntuali ed areali, quali insediamenti rurali, pascoli, detriti di falda, rocce affioranti, ecc., è integrata dalla funzione di rafforzamento "visivo per contrasto" degli elementi sommitali prativi e delle altre energie di rilievo.

11.2 – Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:

- diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli;
- aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle zone disboscate, con conseguente aumento del rischio idraulico;
- abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al dissesto;
- abbandono della manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti del sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività agro-pastorali;
- progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere;
- sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in conseguenza del processo di colonizzazione spontanea del bosco;
- presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, che tagliano secondo tracciati rettilinei larghe fasce boscate;
- rischio di incendio.

11.3 - Indirizzi di tutela

11.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

4. Sono consentiti i seguenti interventi:

- conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate a conifere;
- frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo. Ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
- va promossa ed estesa la tutela della flora alpina anche tramite una maggiore attività didattico-informativa in materia. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).

11.3.2 – indirizzi per le attività agricole

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato.

11.3.3 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dai P.R.G., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola di silvicoltura, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

11.3.4 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato

7. Sono da evitare i seguenti interventi:

- l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto. Essa riveste un ruolo fondamentale nella definizione del paesaggio provinciale.

art. 12

Boschi di latifoglie, vegetazione diffusa e alberature isolate

12.1 - Caratteri identificativi

a - *Boschi di latifoglie*

1. Si definisce "bosco" l'insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre. Secondo l'età delle piante che compongono il soprassuolo, il bosco può essere coetaneo (specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree d'età diversa); mentre in relazione alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere ceduo (bosco di basso fusto sottoposto a taglio periodico) o d'alto fusto.

2. Le fasce boscate, fortemente caratterizzate per estensione, omogeneità di versante, acclività, esposizione, altitudine e qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte connotazione paesistica.

I boschi rappresentano il connettivo vegetazionale che collega ambiti fisiograficamente diversi: proteggendo dall'erosione i corpi idrici, contribuendo alla stabilità idrogeologica, all'autodepurazione dell'ambiente, all'equilibrio ed alla compensazione bioecologica generale degli ecosistemi.

b - *Vegetazione diffusa di tipo naturale o seminaturale*

3. Sono comprese in tale categoria tutte le presenze vegetazionali isolate o a gruppi, di impianto naturale o seminaturale, presenti in modo diffuso nel paesaggio agrario o in ambiti naturali. Tali elementi assumono un'importanza primaria all'interno del paesaggio agrario, sia dal punto di vista ecologico-funzionale, che da quello storico-paesistico: la vegetazione diffusa è infatti indicatore dell'organizzazione agraria ed elemento di caratterizzazione visuale del paesaggio, oltre che elemento fondamentale del sistema ecologico ("corridoi" ecologici etc.).

c - *Macchie e frange boscate*

4. Macchie arbustive e frange boscate residuali, costituite da vegetazione naturale o seminaturale - formata da cespugli e alberi isolati, in gruppi o filari, siepi, caratterizzati da specie prevalentemente autoctone. Questa vegetazione naturale veniva un tempo sfruttata anche economicamente: ghiande, noci, fagioli, mele selvatiche, ciliege e bacche costituivano per gli animali domestici e per l'uomo un'integrazione dell'alimentazione di base; alberi e cespugli di latifoglie venivano periodicamente trattati a ceduo, ricavando così fogliame per lettiera e legna da ardere.

12.2 - Criticità

5. diminuzione della funzione di protezione idrogeologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli. Aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle zone disboscate, con conseguente aumento del rischio idraulico;

- abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al dissesto. Abbandono della manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti del sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività agro-pastorali.

- impoverimento della varietà di specie arboree presenti e prevalenza delle specie dominanti;

- progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere;

- sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in conseguenza del processo di colonizzazione spontanea del bosco;

- uso saltuario e improprio dei percorsi (motorizzazione);

- presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, che tagliano secondo tracciati rettilinei larghe fasce boscate;
- rischio di incendio;
- trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo, in quelle di tipo "intensivo" contemporanee, con conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario.

12.3 - Indirizzi di tutela

12.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici;
- conservazione dell'integrità delle aree boscate;
- l'individuazione di corridoi ecologici anche di interesse sovracomunale;
- ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
- manutenzione del bosco attraverso tagli fitosanitari;
- sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;
- possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica;
- le attività che comportano l'alterazione dei caratteri geomorfologici, vegetazionali sono accettate solo se indispensabili al miglioramento e alla sistemazione complessiva dell'area;
- ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi.

7. Sono da evitare i seguenti interventi:

- riduzione della superficie forestale, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, in particolare di frange boscate e vegetazione ripariale in particolare nelle zone pedecollinari;
- abbattimento di qualsiasi specie arborea, a meno che non si tratti di specie infestanti;
- utilizzo di ambiti in prossimità di orli e scarpate per fini diversi da quelli forestali;
- interventi che possono compromettere l'ecosistema naturale e i relativi microsistemi al fine di salvaguardare le specie minori sia animali sia vegetali;
- attività in grado di alterare i caratteri geomorfologici, vegetazionali in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno e la complessiva percezione del paesaggio;
- uso di mezzi motorizzati, salvo che per le attività agro-silvo-pastorali e per la mobilità dei residenti.

12.3.2 – indirizzi per le attività agricole

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
- difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne.

9. Sono da evitare i seguenti interventi:

- riduzione delle superfici boscate; il dissodamento; la sostituzione dei boschi con altre colture; l'attività zootecnica di tipo intensivo;
- movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;
- abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
- recinzione delle aree boscate se non strettamente necessarie all'attività zootecnica di tipo estensivo. In tal caso le recinzioni andranno realizzate con materiali naturali e possibilmente locali (steccati) e/o con tipologie dal minimo impatto ambientale-percettivo (dissuasori elettrici a basso voltaggio a filo o a nastro), al fine di impedire esclusivamente il passaggio agli animali allevati.

12.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consone rispetto al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture del e di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione ambientale dei medesimi;
- manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.

12.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

11. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
- allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

12.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

12. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono consentite solo nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo dei luoghi, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei siti, da verificarsi mediante titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura locali;

- per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche eventuali nuovi edifici dovranno avere dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive coerenti con la tradizione agricola locale.

12.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato

13. Nessun intervento di ampliamento degli abitati, anche di complessi edilizi isolati, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto, è compatibile con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione del paesaggio.

art. 13

Ambiti di particolare rilevanza naturalistica-geomorfologica

13.1 - Caratteri identificativi

a – Singolarità botaniche

1. Comprendono tutti gli elementi e gli ambiti di particolare interesse geologico e geomorfologico, dal punto di vista scientifico e didattico, e/o di particolare evidenza percettiva, importanti per la caratterizzazione di determinati paesaggi. Spesso sono collocate in ambiti dotati di alto grado di naturalità; quando non lo sono costituiscono elemento di confronto con il fattore antropico del quadro paesaggistico, sia come oggetti di riferimento simbolico alla componente naturale dei luoghi, sia come presenze evocative del paesaggio originario.

13.2 – Criticità

2. Diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza - in cui intervengono fattori di rischio differenziati -, all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione), all'edificazione, ecc. In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

13.3 - Indirizzi di tutela

13.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

3. Sono consentiti i seguenti interventi:

- mantenimento dell'immagine paesistica originaria, attraverso un uso del suolo volto al potenziamento de prati;
- tutela attiva dell'assetto idrico di superficie e della morfologia complessiva degli ambiti;
- tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dei sentieri, delle strade e delle aree prative che le contornano.

4. Sono da limitare i seguenti interventi:

- l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada dovrà essere limitato alle necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, ed inoltre per l'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile;
- interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.

5. Sono da evitare seguenti interventi:

- le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale;
- la costruzione di strade o di altre infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell'elemento.

6. Sono vietati i seguenti interventi:

- i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione.

13.3.2 – indirizzi per le attività agricole

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per l'allevamento zootecnico intensivo in ambito carsico e limitatissime opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente;

- va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

8. Sono vietati i seguenti interventi:

- non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo.

13.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

2. Gli interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia;

- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.

13.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

3. Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

13.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

4. E' da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici, che interessino gli areali delle componenti paesistica in oggetto in relazione alla sua unicità e valore scientifico.

13.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato

5. Nessun intervento di ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali delle componenti paesistica in oggetto, è compatibile con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione del paesaggio provinciale.

art. 14

Pascoli, prati permanenti, altri prati

14.1 - Caratteri identificativi

a – Prati e pascoli

6. Elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio della montagna. All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono, infatti, un elemento paesistico di grande rilevanza. Oltre ad individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante individuando le aree di più densa antropizzazione montana e stabiliscono connotazioni di tipo verticale fra fondovalle ed alte quote, in relazione ai diversi piani altitudinali. Si distinguono le seguenti tipologie peculiari:

a.1 - *prati-pascoli di mezzacosta*

aree ubicate in posizione mediana lungo il versante di una valle alpina o prealpina, tra i 1000 e i 1600 metri, generalmente circondate da boschi; vi sosta il bestiame nella stagione primaverile, durante gli spostamenti tra i pascoli d'alta quota (alpeggi) e il fondovalle.

a.2 - *prati e pascoli di fondovalle:*

aree ubicate nei fondovalle alpini e prealpini, tra i 300 e i 1000 metri, utilizzate prevalentemente a sfalcio periodico o a sfalcio e pascolo (*prati-pascoli*).

14.2 – Criticità

7. Colonizzazione spontanea del bosco, che riduce progressivamente i pascoli e i prati coltivati. Si tratta delle porzioni di paesaggio agrario più delicate e passibili di scomparsa, perché legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche;

- abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di pascolo stagionale;
- processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio della riviera;
- apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

14.3 - Indirizzi di tutela

14.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

8. Tutela e conservazione di complessi vegetazionali e ricostruzione dell'equilibrio bio-ecologico dell'ambiente delle attività silvo-colturali e di allevamento zootecnico non intensivo.

9. Nei versanti al "solivo" assume particolare rilevanza, ai fini della tutela paesistica, la conservazione dell'organizzazione antropica altitudinale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle caratteristiche connotative dei maggenghi e al controllo degli interventi di adeguamento della rete dei percorsi. (*Indirizzi di tutela Sistema dei paesaggi delle valli e dei versanti sottostanti P.T.P.R.*).

14.3.2 – indirizzi per le attività agricole

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo, con particolare riferimento alla regolarità geometrica ortogonale degli andamenti, sono da sottoporre ad attenta valutazione in ragione delle

caratteristiche del paesaggio in esame;

- salvaguardia e incentivazione delle colture tradizionali; la salvaguardia peculiare dei prati e dei prati-pascoli di montagna costituisce azione caratteristica per la tutela dei valori paesistici della componente;
- manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi di montagna.

14.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

11. Sono consentiti i seguenti interventi:

- adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consone rispetto al contesto;
- alle stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderali, di accesso ai nuclei abitati esistenti, di difesa del suolo, e di regimazione agro-silvo-pastorale.
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, per la raccolta dei reflui, ecc...) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con l'Ente provinciale attraverso una valutazione dell'impatto ambientale dei medesimi;
- manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.

14.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

12. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
- allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti con il carattere dei luoghi.

14.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

13. Sono consentiti i seguenti interventi:

- nuove costruzioni per strutture agro-produttive, anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di autorizzazione edilizia, coerentemente con gli indirizzi generali di compatibilità tipologica, costruttiva, di utilizzo di materiali, di finitura, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica.

14.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dell'abitato

14. per l'eventuale espansione di nuclei abitati, andranno verificate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:

- a) giusto rapporto tra il nucleo esistente e il programma di espansione;
- b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato;
- c) eventuali opere di mitigazione degli effetti.

TITOLO III - Tutela delle componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione colturale

1. Nel Titolo III si richiamano comunque i seguenti articoli della normativa del Piano Paesaggistico Regionale: artt. 25, 26.

Inoltre si richiamano i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello: artt. 49, 49 bis, 50, 51, 52, 54, 56.

2. Si richiamano anche i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale dell'Adamello: art. 10.

Si richiamano infine i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco nazionale dello Stelvio: artt. 3.5, 3.6, 3.7.

art. 15 Terrazzamenti con muri a secco e gradonature

15.1 - Caratteri identificativi

1. I terrazzamenti riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni per la coltivazione agricola e la stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o con scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso.

Sono un elemento fondamentale, storico e visuale, di identificazione del paesaggio agrario lombardo montano.

Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice (così come più comunemente si presenta in natura) una successione di ripiani digradanti.

Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla coesione, o alla cotica erbosa; nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri a secco, costruiti con sassi ricavati sul luogo dallo spietramento del terreno.

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale impiegato.

15.2 – Criticità

2. Costituiscono fattori di criticità:

- alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie a causa dell'apertura di nuove strade carrabili o di nuovi insediamenti che non tengono conto del disegno tradizionale del paesaggio agrario;

- assenza di manutenzione delle murature di contenimento o delle scarpate artificiali;

- erosione naturale del suolo;

- sostituzione dei muri a secco dei terrazzamenti e dei muri di sostegno delle strade con muri in calcestruzzo a vista, con andamenti e pendenze discordanti rispetto all'andamento prevalente e tipico delle curve di livello.

15.3 - Indirizzi di tutela

15.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

3. Sono consentiti i seguenti interventi:

- conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle

"tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale;

- conservazione dei manufatti che caratterizzano tali sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive;

- il mantenimento della destinazione d'uso tradizionale degli spazi aperti e la tutela dei manufatti originari assumono, in queste situazioni grande rilevanza ai fini della tutela dei caratteri paesistici propri dell'ambito. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio delle valli e dei versanti delle aghifoglie P.T.P.R.*).

4. Sono da evitare i seguenti interventi:

- l'alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale; la riorganizzazione della rete irrigua e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del territorio;

- la realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse.

15.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- salvaguardia dei manufatti storici a servizio delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidate, con le morfologie di versante;

- le parti dei versanti terrazzate, ove ancora coltivate dovranno essere mantenute secondo l'impianto originario. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio delle valli e dei versanti delle aghifoglie P.T.P.R.*);

- eventuali modificazioni potranno essere consentite in presenza di sostituzione delle tecniche colturali che valgono a garantire una migliore economicità delle lavorazioni, fatta salva la verifica delle conseguenze di eventuali alterazioni indotte negli equilibri idrogeologici del versante. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio delle valli e dei versanti delle aghifoglie P.T.P.R.*);

- nel caso di abbandono colturale dei terrazzi, la rinaturalizzazione del terreno dovrà essere favorita curandone gli effetti sulla stabilità complessiva del versante. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio delle valli e dei versanti delle aghifoglie P.T.P.R.*).

6. Sono vietati i seguenti interventi:

- innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo.

15.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzati a fini agricoli, evitando le massicciate in cemento a vista;

- interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia.

8. Sono da evitare i seguenti interventi:

- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che interessino i manufatti della componente paesistica in oggetto.

15.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

9. Sono consentiti i seguenti interventi:

- recupero degli edifici esistenti tesi al ritrovamento dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

15.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

10. Sono da evitare i seguenti interventi:

- la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per gli interventi, di stretto servizio all'attività colturale in corso nonché mirati alla valorizzazione culturale e turistica dei luoghi, che interessi i manufatti delle componenti paesistiche in oggetto.

11. Sono consentiti i seguenti interventi:

- la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere verificata con le previsioni di dettaglio del piano paesistico comunale e fondata sull'utilizzo di tipologie, tecnologie e materiali coerenti con episodi preesistenti della tradizione edilizia locale.

15.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

12. Sono da evitare i seguenti interventi:

- l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali ed i manufatti edilizi che caratterizzano la componente paesistica in oggetto; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga documentata e verificata l'impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile prevedere una limitata trasformazione della componente;

- per tale evenienza, che comunque non dovrà modificare in modo sensibile gli assetti percettivi dei quadri paesistici consolidati, le previsioni degli strumenti urbanistici saranno subordinate alla redazione dei Piani paesistici di contesto con dettagli di approfondimento al contesto interessato. I paesistici di contesto effettueranno un'attenta ricognizione delle condizioni delle preesistenze dei manufatti in oggetto e l'attribuzione di una diversificata valenza paesistica.

- In detti piani, in particolare, verranno evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:

a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;

b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato che non introduca elementi di conflittualità geometrica percettiva con le linee orizzontali dei terrazzamenti;

c) eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro paesistico percepito alla scala di contesto;

d) utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d'arte infrastrutturali di caratteristiche costruttive e di finitura assolutamente omogenei alle preesistenze.

art. 16

Aree a forte concentrazione di preesistenze agricole

16.1 - Caratteri identificativi

1. Sono costituite da porzioni di territorio caratterizzate da una elevata concentrazione di elementi storico testimoniali dei processi di antropizzazione culturale.
2. La notevole presenza di edifici rurali montani (baite, malghe, baitelli, case-re, ecc...) per le zone montane, unitamente al sistema infrastrutturale di connessione, viario ed irriguo, ed a tutte le preesistenze insediative legate all'uso agrario del suolo, costituiscono spesso quadri paesistici di grande valenza.

16.2 – Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:
 - introduzione di elementi di disturbo funzionale, dimensionale, tipologico o materico dell'equilibrio del quadro percettivo citato;
 - nuove infrastrutture a rete, processi di urbanizzazione sparsa, edifici agricoli fuori scala dimensionale od anomali rispetto al contesto, rappresentano nel dettaglio il pericolo per il mantenimento della componente paesistica in oggetto.

16.3 - Indirizzi di tutela

16.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

4. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - tutela della morfologia e degli assetti tipologici dei sistemi originari dell'antropizzazione culturale con particolare riferimento agli edifici storici della produzione;
 - tutela dell'integrità della percezione visiva dei quadri paesistici.
 - favorire la tutela e la fruizione di questa componente paesistica anche con la promozione, alla scala comunale, di specifici piani di valorizzazione;
 - il mantenimento della destinazione d'uso tradizionale degli spazi aperti e la tutela dei manufatti originari assumono, in queste situazioni grande rilevanza ai fini della tutela dei caratteri paesistici propri dell'ambito. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio delle valli e dei versanti delle aghifoglie P.T.P.R.*).

16.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

5. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - l'utilizzo agricolo, anche in casi di eventuale riuso, dovrà essere prevalente.
 - salvaguardia e miglioramento dell'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.
 - salvaguardia e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale.

16.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

6. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - gli interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia;
 - l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettro-

dotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni

16.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- recupero degli edifici esistenti tesi al ritrovamento dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

16.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- la compatibilità degli interventi possibili dovrà essere verificata con le previsioni di dettaglio del Piano delle Regole e fondata sull'utilizzo di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica e comunque non potrà costituire elemento di anomalia e disturbo della percezione del quadro paesistico dell'oggetto.

TITOLO IV - Tutela delle componenti del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano

1. Nel Titolo IV si richiamano comunque i seguenti articoli della normativa del Piano Paesaggistico Regionale: art. 25, 26.
2. Inoltre si richiamano i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello: artt. 47, 48, 49, 49 bis, 50, 51, 52, 56.
3. Si richiamano infine i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco nazionale dello Stelvio: artt. 3.6, 3.7, 3.8.

art. 17

Rete stradale storica

17.1 - Caratteri identificativi

1. Costituisce la struttura relazionale dei beni storico-culturali intesi non solo come elementi episodici lineari puntuali, o areali ma come sistema di permanenze insediative strettamente interrelate.

I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore panoramico sono la testimonianza ancora attiva della rete di connessione del sistema urbano storico e consentono di determinare punti di vista privilegiati del rapporto fra questi ed il contesto naturale o agrario.

17.2 – Criticità

2. Costituiscono fattori di criticità:

- l'utilizzo intensivo delle reti storiche come elemento distributivo di un sistema residenziale, produttivo, o terziario lineare che determina fenomeni di conurbazione e di saldatura fra i nuclei originari;
- la perdita del naturale rapporto percettivo con la campagna, intesa come sistema delle componenti dell'antropizzazione culturale, e le grandi emergenze geomorfologiche di fondale a causa dell'interposizione di manufatti incongrui e/o di dimensioni inadeguate;
- la perdita del concetto, di gerarchia viaria a causa dell'interconnessione a raso con sistemi secondari recenti;
- la sostituzione di manufatti di servizio o di opere d'arte stradali con elementi in totale dissonanza costruttiva con l'infrastruttura storica.

17.3 - Indirizzi di tutela

17.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

3. Sono consentiti i seguenti interventi:

- individuazione di idonee fasce di "rispetto" dei tracciati viari, che dovranno preservare o garantire l'attenuazione dei fenomeni di criticità. Tale fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive.
- nei versanti al "solivo" assume particolare rilevanza, ai fini della tutela paesistica, la conservazione dell'organizzazione antropica altitudinale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle caratteristiche connotative dei maggenghi e al controllo degli interventi di adeguamento della rete dei percorsi. (*Indirizzi di tutela Sistema dei paesaggi delle valli e dei versanti sottostanti P.T.P.R.*).

17.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

4. Sono consentiti i seguenti interventi:

- l'utilizzo agricolo delle fasce di rispetto stradale sarà limitato alla sola attività di coltivazione del fondo.

17.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per gli elementi lineari delle infrastrutture viarie e per quelli areali delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificare il reale impatto ambientale e paesistico;

- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio di rispetto interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;

- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, piste ciclo-pedonali, strade poderali, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione.

17.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale o di contesto, così come evidenziati dal piano paesistico comunale;

- gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative del fondale agrario o naturale).

- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;

- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo.

17.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

7. Sono da evitare i seguenti interventi:

- la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta eccezione per le stazioni di servizio, per i parcheggi a raso o interrati e per quelli strettamente necessari al miglioramento della sicurezza della viabilità, nonché quelli relativi a modeste infrastrutture tecniche necessarie come allacciamenti idrici ed elettrici, di servizio ai manufatti esistenti, che interessino i tracciati e gli areali di rispetto del sistema viario.

17.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati

8. Sono da evitare i seguenti interventi:

- l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, tale da modificare i tracciati e le condizioni di percezione sia del paesaggio urbano che extraurbano, della componente in oggetto e delle sue fasce di rispetto, è compatibile con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione e nella fruizione del paesaggio.

art. 18

Edifici e manufatti di interesse storico-culturale

18.1 - Caratteri identificativi

1. Il Piano del paesaggio comunale ha individuato sugli elaborati grafici allegati una significativa serie di componenti del paesaggio storico-culturale costituita da edifici e manufatti che, per caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, contribuiscono in modo determinante alla definizione del paesaggio provinciale.

2. Molti di questi sono immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni e conseguentemente sottoposti a vincolo di tutela; mentre altri investono semplicemente un importante interesse storico e architettonico e pertanto meritano di essere tutelati (elenco di riferimento: allegato 2 del P.T.C.P.).

3. La tutela e il miglioramento delle condizioni di fruibilità di tale patrimonio documentale, e la sua eventuale estensione, costituisce uno degli indirizzi principali del Piano del paesaggio.

4. Rientrano in questa serie di componenti, tutti i manufatti e gli edifici storici, che a tutt'oggi presentano, con diverso grado di riconoscibilità, un valore testimoniale in quanto permanenze del sistema insediativo originario della provincia e locale.

5. Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti in sé, ma anche il rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture e in genere con le altre componenti paesistiche.

6. La ricognizione del patrimonio presente sul territorio comunale, la sua classificazione secondo caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di materiali, funzionali e storiche, ma soprattutto l'individuazione dei rapporti con il contesto, costituiscono momento fondamentale della sua tutela e valorizzazione.

7. L'individuazione delle componenti del paesaggio storico-culturale, nonché l'eventuale conseguente attribuzione di rilevanza paesistica per una tutela estesa al contesto, costituiscono momento di rafforzamento delle differenti identità di ciascuna comunità locale.

A tal fine concorrono alla individuazione del paesaggio storico culturale anche l'analisi del centro storico e l'indagine sugli edifici rurali montani allegati al Piano delle Regole.

18.2 – Criticità

8. Costituiscono fattori di criticità:

- perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri originali, a causa di interventi edilizi distruttivi o di trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari;
- degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono o ad un uso non compatibile di molte architetture storiche;
- occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto a causa di presenze edilizie o infrastrutturali intrusive per localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche.

18.3 - Indirizzi di tutela

9. Oltre alle specifiche e diverse disposizioni contenute nel Piano delle Regole.

18.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto).

11. Sono da limitare i seguenti interventi:

- qualsiasi tipo di attività edilizia, capace di alterare le caratteristiche formali e planivolumetriche oltre che percettive, in quanto incompatibili con la necessaria tutela della componente.

18.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

12. Sono consentiti i seguenti interventi:

- valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili.

18.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete

13. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l'individuazione di areali di protezione di contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del suolo.

18.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

14. Sono consentiti i seguenti interventi:

- salvaguardia dell'impianto planovolumetrico;
- salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;
- la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc..

18.3.5 – indirizzi per corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

15. Sono consentiti i seguenti interventi:

- costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purché si inseriscano armoniosamente nel contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale attraverso anche una maggiore definizione e organizzazione degli spazi aperti.

18.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

16. Sono consentiti i seguenti interventi:

- conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

art. 19

Centri storici

19.1 - Caratteri identificativi

1. Il Piano del Paesaggio comunale ha individuato sugli elaborati grafici allegati il centro e i nuclei storici, desumendoli mediante l'analisi delle soglie storiche e dalla ricognizione delle caratteristiche tipologiche, storiche, architettoniche, costruttive, del patrimonio antico, compiuta per il Piano delle Regole (vedi relativi allegati).

Tale dettagliata analisi si è resa necessaria a seguito delle continue trasformazioni edilizie e funzionali che hanno investito in particolare gli antichi agglomerati, sia quelli contenuti nel centro abitato, che quelli diffusi nel territorio comunale.

2. La tutela, la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di fruibilità di tale patrimonio storico ed urbanistico, costituisce uno degli obiettivi della pianificazione comunale nonché del Piano del paesaggio comunale.

3. A tale categoria appartengono tutti gli insediamenti di agglomerati urbani d'origine storica, che per caratteri tipologici (impianto, morfologia, assetto planovolumetrico), componenti architettoniche e funzionali, stato di conservazione (inteso come integrità degli assetti originari), rappresentano il massimo grado di accumulazione di valori culturali e percettivi per l'immediato contesto o per ambiti territoriali più ampi.

4. A differenza degli insediamenti isolati, queste forme di aggregazione sono contraddistinte dalla continuità e dalla compattezza dell'immagine architettonica, pur nella varietà delle singole tipologie edilizie.

5. Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti del centro storico in se, ma la struttura morfologico-insediativa ed il rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture e in genere con le altre componenti paesistiche.

Nella percezione da lontano prevalgono le emergenze monumentali e l'omogeneità del costruito pur nella varietà delle diverse componenti.

19.2 - Criticità

6. Costituiscono fattori di criticità:

- cancellazione dei caratteri originari dei centri storici a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, di sostituzione acritica, o di trasformazioni del tessuto edilizio storico e dei suoi caratteri morfologici ed architettonici peculiari;
- inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativi;
- ampliamento per addizione dei nuclei storici, in particolar modo quelli che ancora conservano un rapporto diretto con il paesaggio agrario, che introduce elementi di forte conflitto dimensionale e di proporzione con la percezione dell'esistente;
- perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri per tipologia, caratteristiche architettoniche e materiche;
- modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente della loro immagine consolidata ormai consolidata;
- recinzione e frazionamento fisico dello spazio comune delle case a corte.

19.3 - Indirizzi di tutela

7. Oltre alle specifiche e diverse disposizioni contenute nel Piano delle Regole.

19.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei centri storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato;
- la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" degli edifici dei centri storici, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc.

19.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

9. Sono vietati i seguenti interventi:

- per le aree residuali dei centri storici ancora adibite ad uso agricolo, vista la valenza ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere vietate, oltre all'introduzione di elementi edilizi estranei alle caratteristiche "storiche", trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola e strade interpoderali.

19.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

10. Sono vietati i seguenti interventi:

- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno dei centri storici, che nel contesto territoriale adiacente.
- la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.).

19.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

11. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto;
- valorizzazione degli edifici isolati di particolare interesse storico-architettonico anche tramite la realizzazione o sistemazione degli spazi esterni, quindi pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc;
- è possibile, previa presentazione di documentazione relativa l'impatto paesistico dell'intervento, recuperare o sistemare zone dell'edificato storico purché portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze.

19.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

12. Sono consentiti i seguenti interventi:

- tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto;
- eventuali nuove edificazioni dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia dal punto di vista funzionale, che estetico-visuale;
- nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione

ai margini dei nuclei antichi, verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle sia da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico).

19.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

13. Sono da evitare i seguenti interventi:

- ampliamento dei centri storici, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici, è compatibile con la necessaria tutela del ruolo di questa componente nella definizione del paesaggio; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentata e verificata l'impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione del rapporto fra componente e contesto;
- per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei centri storici, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di suo sviluppo.

art. 20

Complessi edilizi ed edifici antichi isolati

20.1 - Caratteri identificativi

1. L'architettura rurale storica è caratterizzata da una limitata varietà di tipologie, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, che identificano, di volta in volta, il contesto paesistico di riferimento così come si è venuto a definire in sede storica.

L'evoluzione storica dei presidi produttivi ha modificato pesantemente la modalità della presenza umana e parzialmente dell'utilizzo dei manufatti.

L'individuazione dei caratteri puntuali identificativi d'impianto tipologico, dimensionali, costruttivi e di rapporto con la rete infrastrutturale ed il contesto costituirà per i pochi complessi rurali antichi rimasti, la condizione fondamentale di tutela.

20.2 - Criticità

2. Costituiscono fattori di criticità:

- per quanto attiene agli edifici isolati ed ai nuclei di montagna il pericolo principale è costituito dai fenomeni d'abbandono e la conseguente perdita del ruolo di presidio antropico del territorio e di conseguente controllo dei fattori idrogeologici.

Costituiscono altresì elementi di criticità per tutti i fabbricati antichi isolati:

a) - la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari;

b) - l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativi;

c) - la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri;

d) - la modificazione delle coperture, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei fabbricati di antica formazione.

20.3 - Indirizzi di tutela

3. Oltre alle specifiche e diverse disposizioni contenute nel Piano delle Regole.

20.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

4. Sono consentiti i seguenti interventi:

- conservare e ricostituire il paesaggio dei complessi e fabbricati isolati e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.

- il mantenimento della destinazione d'uso tradizionale degli spazi aperti e la tutela dei manufatti originari assumono, in queste situazioni grande rilevanza ai fini della tutela dei caratteri paesistici propri dell'ambito. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio delle valli e dei versanti delle aghifoglie P.T.P.R.*).

- la conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

- la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e spazi scoperti adiacenti.

20.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- l'utilizzo agricolo delle strutture esistenti é sempre ammissibile, anche attraverso interventi di adeguamento funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici e di materiali dell'esistente.

20.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti;
- sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei abitati esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione idraulica, a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata;

- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con l'Ente provinciale attraverso una valutazione ambientale dei medesimi;

- a ridosso degli edifici isolati di origine rurale l'eventuale installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi;

- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi nonché adattamenti e rettifiche, dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica;

- secondo le condizioni di compatibilità sopra esposte, sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

7. Sono da evitare i seguenti interventi:

- l'asfaltatura delle strade di accesso a complessi edilizi e fabbricati antichi di origine rurale.

20.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi esistenti

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi consentiti dai P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale;

- gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'edificio storico);

- gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;

- la conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.;

- la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e spazi scoperti adiacenti;

- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali mediante essenze assonanti con il carattere dei luoghi;
- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica mediante strumenti di dettaglio attuativo;
- conservazione degli elementi isolati superstiti e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici;
- è ammesso il recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche).

20.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico dei nuovi manufatti edilizi isolati

9. : Sono consentiti i seguenti interventi
- è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi isolati in prossimità di complessi edilizi e fabbricati antichi isolati di origine rurale purché rispettino la tipologia edilizia tradizionale;
 - gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'edificio storico);
 - gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
 - nuovi edifici, in prossimità di complessi e fabbricati antichi isolati e in contesti esterni al centro abitato anche se di uso pubblico, sono ammessi soltanto se previsti da piani attuativi corredati da un apposito studio paesistico esteso al contesto che metta in evidenza le condizioni di compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del nuovo intervento rispetto al contesto.

20.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

10. Sono consentiti i seguenti interventi:
- nessun intervento di ampliamento dei complessi ed edifici antichi rurali isolati, è compatibile con la necessaria tutela del ruolo della componente nella definizione del paesaggio locale; tuttavia in ambiti territoriali particolari in cui venga dettagliatamente documentata e verificata l'impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile prevedere una limitata trasformazione della componente.
 - per tale evenienza, che comunque non dovrà modificare in modo sensibile la percezione consolidata dei quadri di contesto, dovranno essere evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:
 - a) - giusto rapporto tra l'esistente ed il piano di espansione;
 - b) - ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificio;
 - c) - eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro paesistico percepito.
 - nei complessi edilizi e fabbricati isolati storici sono ammissibili in generale interventi di recupero e conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle caratteristiche materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici.
11. Sono da evitare i seguenti interventi:
- la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi

distruttivi, sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari;

- l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo;
- la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri;
- la modificazione delle coperture dei fabbricati, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei complessi e degli edifici isolati di antica formazione.

art. 21

Paesaggio urbano: aree edificate

21.1 - Caratteri identificativi

1. La cartografia dell'analisi paesistica di dettaglio mette in evidenza alcune informazioni aggiornate sul perimetro degli ambiti urbanizzati non storici. Le caratteristiche delle forme urbane conseguenti, mettono in luce spesso situazioni di grande dispersione e/o disomogeneità nel consumo del suolo. Tuttavia indagare le nuove dinamiche, talvolta corrette e condivisibili con il criterio generale di tutela e valorizzazione delle componenti paesistiche, costituisce momento fondativo imprescindibile dei piani comunali.
2. Tali aree edificate, o impegnate sono talvolta caratterizzate da fattori di naturalità relittuale, e da presenza di frange urbane, anche nella forma conurbativa.

21.2 - Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:
 - l'elemento principale di criticità è costituito dall'assenza d'identità e dalla frammentazione della forma urbana nonché dal conseguente contrasto con i centri storici;
 - tralasciando le considerazioni della critica storica ai processi di definizione della morfologia urbana recente; elemento particolarmente negativo è costituito dall'interdizione visiva, da e per, l'ambito esterno dei nuclei storici e dai fenomeni di saldatura con gli abitati frazionari o i capoluoghi limitrofi.

21.3 - Indirizzi di tutela

21.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

4. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative;
 - trasformazioni o sistemazioni di determinati ambiti di paesaggio urbano purché portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
 - ricerca, nelle aree periurbane di una linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo contiguo.

21.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

5. Sono da limitare i seguenti interventi:
 - per le aree residuali del territorio urbanizzato ancora adibite ad uso agricolo, visto il ruolo di mitigazione ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere limitati, oltre all'introduzione di elementi edilizi estranei alle caratteristiche "urbane", trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.
6. Sono vietati i seguenti interventi:
 - per le aree residuali del territorio urbanizzato ancora adibite ad uso agricolo, visto il ruolo di mitigazione ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere vietati, oltre all'introduzione di elementi edilizi estranei alle caratteristiche "urbane", trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.

21.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle caratteristiche locali.

21.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto.

21.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

9. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto.
- valorizzare di edifici isolati di particolare interesse storico e/o architettonico tramite la realizzazione o sistemazione degli spazi esterni, quindi pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

21.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati;
- costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purché si inseriscano armoniosamente nel contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale;
- nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini dei nuclei, verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato dal territorio agricolo, valutando il grado di interferenza per intrusioni (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico);

11. Sono da limitare o vietare i seguenti interventi:

- limitare l'attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio. In caso contrario si dovranno realizzare edifici con al massimo due piani fuori terra e arretrati rispetto al ciglio stradale.

art. 22

Ambiti delle trasformazioni condizionate

22.1 - Caratteri identificativi

1. Sono ambiti, prevalentemente inedificati, contigui o non agli abitati e suscettibili di trasformazione urbanistica, compatibile paesisticamente con le componenti di contesto. Tali ambiti sono caratterizzati da fattori di naturalità residuale, da aree agricole in via di dismissione o con caratteri di marginalità produttiva e da presenza di frange urbane, anche nella forma conurbativa. Trattasi dunque, per lo più, di aree limitrofe rispetto ai sistemi insediativi prevalenti, sovente caratterizzate da aspetti di compromissione urbanistica, dispersione di frange urbane, infrastrutturazione ecc..

L'individuazione delle direzioni dello sviluppo urbano, è da ricercarsi coerentemente agli indirizzi di tutela delle componenti areali, lineari o puntuali interessate.

2. La cartografia del P.T.C.P. indica le direzioni sconsigliate finalizzate ad evitare fenomeni di conurbazione o di eccessiva perdita di rilevanza delle componenti paesistiche interessate.

22.2 - Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:

- introduzione di elementi urbanizzativi ed edilizi che generano contrasto nei rapporti con la morfologia urbana consolidata;
- sviluppo dimensionale sproporzionato rispetto ad una necessaria gerarchia con le preesistenze storiche e conseguente spostamento del baricentro dell'abitato;
- perdita di una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo esterno.

22.3 - Indirizzi di tutela

22.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

4. Il Piano dispone i seguenti indirizzi generali:

- l'individuazione delle caratteristiche di corretto rapporto paesistico con il contesto dei borghi storici, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione anche per le eventuali proposte di sviluppo isolato degli insediamenti.
- gli interventi dovranno essere finalizzati al governo del processo di erosione operato dallo sviluppo del sistema insediativo, nei confronti del sistema fisico ambientale e/o agrario;
- in particolare, devono essere mantenuti i valori fisico-ambientali, là dove prevalenti, e riorganizzato o ricomposto il rapporto tra costruito e natura, nei casi in cui l'originale unità abbia perso identità a causa di interventi antropici.

22.3.2 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

5. Sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente, a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle pre-

scrizioni specifiche emanate dalle presenti norme. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale.

22.3.3 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

7. Dovranno essere evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:

- a) - giusto rapporto tra il nucleo esistente e il programma di espansione;
- b) - ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) e il nuovo edificato;
- c) - ricerca di una riconoscibile e contenuta demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo esterno, nell'obiettivo di una forma complessivamente più compatta e meglio connotata dell'aggregato urbano;
- d) - eventuali opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi.

art. 23

Ambiti degradati soggetti ad usi diversi

23.1 - Caratteri identificativi

1. Aree di degrado paesistico dovute prevalentemente al deposito di materiali a cielo aperto e alla incompleta riqualificazione di aree interessate in passato da scarico incontrollato di materiali edili.

23.2 - Criticità

1. Costituiscono fattori di criticità:

- possibilità di estensione delle condizioni di degrado anche a componenti paesistiche contigue, ancora dotate di caratteri identificativi originari leggibili.
- perdita dell'identità complessiva dei contesti per rifiuto e marginalizzazione economico-sociale della componente degradata.
- esportazione acritica di modelli urbani inadeguati in contesti agricoli.

23.3 - Indirizzi di tutela

23.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

2. Sono consentiti i seguenti interventi:

- individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative all'aperto, di costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio;
- ripristino ambientale e paesistico delle aree in oggetto e del loro contesto, anche mediante trasformazioni progressive;
- il processo di riqualificazione dovrà creare, secondo concetti di pianificazione ecologicamente orientata, spazi aperti volti alla compensazione bioecologica del sistema urbano a forte carico inquinante e alla creazione di aree strategiche che migliorino la qualità paesistico-ambientale.

23.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

3. Sono consentiti i seguenti interventi:

- ricerca di una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e gli ambiti agricoli esterni.

23.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

4. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale delle aree limitrofe degradate, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale.

23.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

Sono consentiti i seguenti interventi:

- il recupero di edifici o complessi di edifici degradati e la sistemazione delle

aree.

23.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- trasformazione di aree degradate e soggette ad usi diversi per il recupero e la trasformazione dell'area al fine di poter ospitare sia le funzioni originarie che nuove destinazioni d'uso.
- il complessivo recupero dell'area può prevedere un rimodellamento morfologico dell'area.

23.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- il processo di recupero delle valenze paesistiche degli ambiti degradati di origine diversa, dovrà puntare alla ricomposizione dei rapporti con la struttura insediativa urbana e o al miglioramento delle condizioni d'integrazione paesistica degli ambiti extra urbani:
 - a) - giusto rapporto tra i nuclei esistenti ed il programma di espansione derivante dalla riconversione o dal riuso delle aree degradate;
 - b) - ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) e il nuovo edificato;
 - c) - ricerca di una riconoscibile e contenuta, demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo, nell'obbiettivo di una forma complessivamente compatta e connotata;
 - d) - eventuali opere, anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli effetti delle condizioni del degrado;
 - e) - individuazione delle porzioni d'area da ricondurre ad una componente di naturalità per un riequilibrio anche ecologico.

TITOLO V - Tutela delle componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio

1. Nel Titolo II si richiamano comunque i seguenti articoli della normativa del Piano Paesaggistico Regionale: artt. 16, 16 bis, 17, 20, 24, 27, 28.
2. Inoltre si richiamano i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello: artt. 35, 44, 56.
3. Si richiamano anche i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale dell'Adamello: artt. 9, 10.
4. Si richiamano infine i seguenti articoli della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco nazionale dello Stelvio: artt. 3.8.

art. 24

Paesaggio urbano: viabilità moderna

24.1 - Caratteri identificativi

1. La rete viaria moderna (ivi compresa quella in fase progettuale) costituisce o costituirà, un'occasione di fruizione (ancorché dinamica) del paesaggio: un momento di novità rispetto alle situazioni ormai consolidate per la viabilità storica.
2. I nuovi tracciati, quando interessano ambiti poco urbanizzati, consentono una fruizione visiva delle componenti del paesaggio del tutto nuovo rispetto alle percorrenze di buona parte della viabilità storica.
3. I nuovi tracciati e la presenza di manufatti ed opere d'arte d'impatto dimensionale e/o costruttivo aggiunge, quando questi sono frutto di un'attenta progettazione, ulteriore elemento caratterizzante i quadri paesistici.

24.2 - Criticità

4. Costituiscono fattori di criticità:
 - l'interposizione di manufatti di dimensioni inadeguate comporta la perdita del rapporto percettivo con le grandi emergenze geomorfologiche di fondo;
 - l'introduzione di manufatti di servizio o di opere d'arte stradali costituiti elementi in totale dissonanza costruttiva con l'infrastruttura storica.

24.3 - Indirizzi di tutela

24.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

5. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - realizzazione di opere stradali ex-novo, o riadattamenti delle sezioni esistenti se già individuate negli appositi piani sovraordinati;
 - sia gli interventi di adeguamento e trasformazione delle infrastrutture a rete o puntuali, che la realizzazione di opere ex novo devono essere dotati di studi tesi a verificarne l'impatto paesistico. Adattamenti e rettifiche devono essere subordinate al recupero dell'area circostante l'infrastruttura;
 - sia le infrastrutture nuove che quelle esistenti devono possibilmente essere sostenute dalla presenza di idonee fasce arboree di rispetto, al fine di:
 - a) - diminuire l'impatto dell'infrastruttura stessa nel paesaggio;
 - b) - impedire la percezione delle retrostanti aree di basso valore paesistico;
 - le nuove opere stradali dovranno rispettare caratteristiche cromatiche, formali e relative ai materiali sia per una complessiva riqualificazione degli ambiti di pertinenza che per un migliore inserimento nel contesto generale;
 - sistemazione dell'illuminazione stradale attraverso strutture a basso impatto ambientale;

- la posa di elettrodotti a bassa-media tensione lungo i tracciati stradali principali.

6. Sono da evitare i seguenti interventi:

- Devono in linea di massima essere esclusi nuovi tracciati e, al contempo, devono essere promossi la tutela e il recupero di tutti gli elementi (massicciate, ponti, ricoveri, cippi, gallerie....) che compongono o sono di supporto al sistema stradale storico. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).

24.3.2 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di opere stradali ex-novo, o riadattamenti delle sezioni esistenti se già individuate negli appositi piani sovraordinati;
- sia gli interventi di adeguamento e trasformazione delle infrastrutture a rete o puntuali, che la realizzazione di opere ex novo devono essere dotati di studi tesi a verificarne l'impatto paesistico. Adattamenti e rettifiche devono essere subordinate al recupero dell'area circostante l'infrastruttura;
- sistemazione dell'illuminazione stradale attraverso strutture a basso impatto ambientale;
- la posa di elettrodotti a bassa-media tensione lungo i tracciati stradali principali.

24.3.3 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di attraversamento principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio.

24.3.4 – indirizzi per corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

9. Sono consentiti i seguenti interventi:

- nuovi manufatti edilizi devono essere allontanati dal ciglio stradale, al fine di poter consentire la percezione del paesaggio, e devono adottare cromatismi e tipologie consoni al contesto di riferimento;
- sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di attraversamento principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio.

24.3.5 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

10. Sono consentiti i seguenti interventi:

- sistemazione della sezione stradale in ambito urbano, tale da poter consentire la riprogettazione dello spazio limitrofo attraverso opere di arredo urbano e in particolare la posa di filari di alberi lungo almeno uno dei sensi di marcia;
- la realizzazione di piste ciclo-pedonali possibilmente protette per consentire la fruizione e l'attraversamento degli spazi urbani con mezzi alternativi all'auto, prevedendo in tempo anche la sistemazione di apposite aree per il parcheggio delle biciclette, al fine di facilitare non solo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro ma anche per la fruizione turistica del territorio comunale e/o intercomunale.

art. 25

Sentieri di valenza paesistica (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o progetti di piste ciclo-pedonali in corso) – Itinerari di fruizione paesistica

25.1 - Caratteri identificativi

1. Costituiscono la trama relazionale minore, ma paesisticamente significativa del territorio comunale. Sono di interesse paesistico i percorsi storici che abbiano conservato, anche parzialmente, i caratteri fisici originari e l'originario rapporto con il contesto, nonché i percorsi di grande rilevanza nella formazione dell'immagine paesistica provinciale e comunale. La rete dei percorsi storici è costituita da tracciati su strada, su sterrato e su acqua di cui è accertabile la presenza nella cartografia I.G.M. 1:25.000 di prima levata e dal confronto con le cartografie pre-unitarie.

2. Dal punto di vista del significato paesistico è possibile distinguere:

a - Percorsi storici:

comprendono sentieri di collegamento e strade, con funzione commerciale, postale ecc; mulattiere, strade poderali e campestri, ecc. Conservano generalmente le caratteristiche materiche e dimensionali storiche, e sono accompagnati da manufatti che sono parte integrante del sistema della viabilità: porti e imbarcaderi, passerelle, ponti, dogane, case cantoniere, gallerie.

All'interno dei percorsi storici si possono distinguere:

- percorsi o tracciati che hanno conservato integralmente o parzialmente i caratteri originari (morfologia, sedime viario, caratteri fisici e materici, elementi complementari, alberature, ecc.. Spesso tali tracciati risultano peraltro frammentari e difficilmente riconoscibili);

- percorsi che conservano la sola memoria o "tracce" dei percorsi storici: tali percorsi talvolta coincidono con infrastrutture recenti, che riprendono gli antichi tracciati, modificandone la morfologia originaria, nonché le dimensioni e l'assetto fisico.

b - Percorsi di interesse paesistico generico:

percorsi da cui è possibile fruire di visuali o scorci visivi paesaggisticamente significativi per profondità e ampiezza, verso territori dotati di particolari valenze naturali o storico-culturali. In entrambi i casi l'interesse paesistico dei percorsi risiede principalmente nelle relazioni peculiari di natura storico-culturale e visiva che essi instaurano con il contesto territoriale attraversato.

Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione cartografica, i "tracciati guida paesaggistici", "le strade panoramiche" per le parti rientranti nelle caratteristiche dell'oggetto, di cui ai Repertori vol.2 del P.T.P.R.

25.2 – Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:

- mancata manutenzione e abbandono dei percorsi storici, con conseguente decadimento fisico e materico;

- presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva;

- tendenza alla conurbazione lungo il nastro stradale, con conseguente occlusione delle visuali panoramiche;

- tendenza alla sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione stradale (sterrati, selciati, acciottolati ecc.) con asfalto e/o calcestruzzo;

- tendenza all'abbandono o all'alterazione dei manufatti di complemento della viabilità.

25.3 - Indirizzi di tutela

25.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del

ruolo paesistico originario

4. Sono consentiti i seguenti interventi:

- il tracciato esistente dovrà essere recuperato e conservato nella sua integrità;
- manutenzione delle mulattiere, dei sentieri e in genere dei percorsi e installazione di segnaletica di valorizzazione;
- eventuali opere di sostegno di sentieri e mulattiere, che dovranno essere realizzate con terrapieni e materiali lapidei e/o lignei;
- tutela e recupero di tracciati, manufatti, verde ed arredi della viabilità, che abbiano conservato in tutto o in parte i caratteri originari;
- tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione del paesaggio antropizzato (contesti urbani, emergenze monumentali, caratteri agrari diffusi) o naturalistico (l'orizzonte alpino e prealpino, i crinali, le morene, i laghi, i boschi) e dei singoli elementi fruibili dal percorso;
- predisposizione di fasce di rispetto a protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico;
- l'utilizzazione di tali aree è condizionata al mantenimento di un assetto di "decoro" paesistico;
- nelle parti di territorio destinate agli sport alpini eventualmente rimodellate per le necessità di fruizione, deve essere curato e favorito il ripristino del sistema vegetazionale preesistente anche nel caso di dismissione di impianti. Vanno riconosciuti e sottoposti a tutela gli ambiti di particolare rilevanza faunistica e, più in generale, vanno tutelati i caratteri e le condizioni territoriali che possono contribuire al mantenimento o al nuovo insediamento delle diverse specie. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).
- nelle parti di territorio destinate agli sport alpini deve essere posta particolare cura alla salvaguardia della fauna esistente, ove possibile, o al suo trasferimento in aree limitrofe, opportunamente attrezzate. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).

5. Sono da evitare i seguenti interventi:

- la riduzione della continuità dei percorsi a causa dell'interferenza con la nuova viabilità;
- la compromissione visuale e la riduzione della percezione paesistica dei punti privilegiati di osservazione lungo i percorsi;
- la realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti, che implicino la sostanziale modifica delle direttrici storiche, la formazione di manufatti, attrezzature e arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali consolidati;
- inserimenti intrusivi della cartellonistica pubblicitaria; è da prevedere la progressiva eliminazione di quella esistente non correttamente localizzata.
- devono in linea di massima essere esclusi nuovi tracciati e, al contempo, devono essere promossi la tutela e il recupero di tutti gli elementi (massicciate, ponti, ricoveri, cippi, gallerie...) che compongono o sono di supporto al sistema stradale storico. (*Indirizzi di tutela Sistema del paesaggio dell'alta montagna P.T.P.R.*).

25.3.2 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per gli elementi lineari dei sentieri e dei percorsi, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e co-

munque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;

- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio di rispetto interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;

- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, piste ciclo-pedonali, strade poderali, di accesso ai nuclei abitati esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione idraulica.

25.3.3 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti nelle aree limitrofe, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale o di contesto, così come evidenziati dal Piano paesistico comunale;

- gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative del fondale agrario o naturale).

- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali mediante essenze assonanti con il carattere dei luoghi;

- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo.

25.3.4 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

8. Sono da evitare i seguenti interventi:

- la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta eccezione per i parcheggi a raso o interrati e per quelli strettamente necessari al miglioramento della sicurezza della percorribilità pubblica e privata, nonché quelli relativi a modeste infrastrutture tecniche necessarie come allacciamenti idrici ed elettrici, di servizio ai manufatti esistenti, che interessino i tracciati e gli areali di rispetto del sistema sentieristico.

25.3.5 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, del nucleo abitato

9. Sono da evitare i seguenti interventi:

- l'ampliamento del nucleo abitato tale da modificare i tracciati e le condizioni di percezione sia del paesaggio urbano che extraurbano, della componente in oggetto e delle sue fasce di rispetto, è compatibile con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione e nella fruizione del paesaggio.

art. 26

Punti panoramici e visuali panoramiche

26.1 - Caratteri identificativi

1. Sono i luoghi consolidati e non, di elevata fruizione percettiva di quadri paesistici rilevanti e delle altre componenti di rilevanza paesistica del territorio. Il particolare “godimento” di talune viste costituisce in molti casi un patrimonio collettivo condiviso, oltre che importante momento evocativo e suggestivo nel rapporto con il paesaggio.
2. Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione cartografica, le “visuali sensibili”, rientranti nelle caratteristiche dell’oggetto, di cui ai Repertori - vol.2 del vigente P.T.P.R..

26.2 – Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:
 - introduzione di elementi d’ostacolo, di tipo fisico (edilizio, infrastrutturale) alla percezione del quadro paesistico;
 - compromissione dell’unitarietà e della significatività percettiva del quadro mediante l’immissione, nel medesimo, di elementi di disturbo (edilizi o infrastrutturali), che per caratteristiche e dimensione costituiscono anomalia agli equilibri d’insieme.

26.3 - Indirizzi di tutela

23.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

4. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - relativamente ai punti di vista e alle visuali panoramiche, sarà necessario creare, dove possibile, una rete per il miglioramento della fruizione “collettiva” del paesaggio.

26.3.2 – indirizzi per l’utilizzo agricolo

5. In prossimità dei punti e delle visuali panoramiche si dovrà:
 - evitare opere edilizie e infrastrutturali ed ogni movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno.

26.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

6. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
 - adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche contenute nel presente Piano;
 - a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione;
 - per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori storici, ambientali, agricoli e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all’accertamento che essi non riguardino anche

parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'impatto paesistico dei medesimi.

26.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi esistenti

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- gli edifici esistenti in prossimità con i con visivi dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

26.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico dei nuovi manufatti edilizi isolati

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- in prossimità dei con visivi, è da evitare, la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici.

26.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

9. Sono consentiti i seguenti interventi:

- è da evitare l' ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi le condizioni di percezione dei contesti; tuttavia, in ambiti territoriali particolari, in cui venga documentata e verificata l'impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile prevedere una limitata trasformazione della componente medesima;

- per tale evenienza, che comunque non dovrà modificare in modo sensibile gli assetti percettivi dei quadri paesistici consolidati, dovranno essere evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:

- a) - giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;
- b) - ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato che non introduca elementi di conflittualità geometrica percettiva con le linee orizzontali dei terrazzamenti;
- c) - eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro paesistico percepito alla scala di contesto;
- d) – utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d'arte infrastrutturali di caratteristiche costitutive e di finitura assolutamente omogenei alle preesistenze.

art. 27

Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali: land marks

27.1 - Caratteri identificativi

1. Il Piano del paesaggio comunale individua, alcuni luoghi del paesaggio di grande rilevanza percettiva, caratterizzati dalla presenza di edifici e manufatti che per caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, contribuiscono in modo determinante alla riconoscibilità ed alla significatività del territorio. La tutela e la valorizzazione e il miglioramento delle condizioni di fruibilità di tale patrimonio documentale costituisce una delle principali finalità del piano comunale

2. Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione cartografica, i "luoghi dell'identità", rientranti nelle caratteristiche dell'oggetto, di cui ai Repertori - vol.2 del vigente P.T.P.R..

27.2 – Criticità

3. Costituiscono fattori di criticità:

- perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri originari a causa di interventi edilizi distruttivi e di trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari;
- degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono o ad un uso non compatibile;
- compromissione delle relazioni con il contesto a causa di presenze edilizie o infrastrutturali intrusive per localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche.

27.3 - Indirizzi di tutela

27.3.1 – indirizzi per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

4. Sono consentiti i seguenti interventi:

- salvaguardia dell'impianto planovolumetrico;
- salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;
- la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli etc;
- la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica dell'elemento e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, nonché al "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento culturale e visivo adiacente all'elemento medesimo (ambito di rispetto);
- conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, etc;
- per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l'individuazione di areali di protezione di contesto e di punti di fruizione;
- valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili con quanto espresso ai punti precedenti.

27.3.2 – indirizzi per l'utilizzo agricolo

5. Sono consentiti i seguenti interventi:

- il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per l'allevamento zootecnico intensivo e le contenute opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente;
- va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze connaturate ai luoghi;
- conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale.

6. Sono da evitare i seguenti interventi:

- opere edilizie e infrastrutturali e ogni movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno.

27.3.3 – indirizzi per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

7. Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche contenute nel presente Piano;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come parcheggi a raso di limitate dimensioni o interrati, acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa del suolo, e di regimazione;
- per quanto riguarda interventi ex-novo, limitati esclusivamente a posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori storici, ambientali, agricoli e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche richieste mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione di impatto paesistico dei medesimi.

27.3.4 – indirizzi per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi esistenti

8. Sono consentiti i seguenti interventi:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dei caratteri connotativi originari, con la tutela e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

27.3.5 – indirizzi per un corretto inserimento paesistico dei nuovi manufatti edilizi isolati

9. Sono sconsigliati i seguenti interventi:

- è da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per la fruizione dei quadri paesistici nonché per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici.

27.3.6 – indirizzi per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dell'abitato

10. Sono sconsigliati i seguenti interventi:

- è da evitare l' ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi le condizioni di percezione dei contesti, l' integrità del quadro paesistico percepito oltre alle condizioni della sua fruizione.

**ALLEGATO
VEGETAZIONE**

SPECIE AUTOCTONE

Essenze spontanee ed acclimatate presenti nell'area camuna e potenzialmente inseribili nell'ambiente del comune.

*Specie arboree e arbustive**Latifoglie*

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Acer campestre | <i>Acer campestre</i> |
| - Acer pseudoplatanus | <i>Acer montano</i> |
| - Alnus glutinosa | <i>Ontano nero</i> |
| - Alnus incana | <i>Ontano bianco</i> |
| - Alnus viridis | <i>Ontano verde</i> |
| - Amelanchier ovalis | <i>Pero corvino</i> |
| - Betula pendula | <i>Betulla</i> |
| - Berberis vulgaris | <i>Crespino</i> |
| - Carpinus betulus | <i>Carpino bianco</i> |
| - Celtis australis | <i>Bagolaro</i> |
| - Cornus mas | <i>Corniolo</i> |
| - Cornus sanguinea | <i>Sanguinello</i> |
| - Corylus avellana | <i>Nocciolo</i> |
| - Crataegus monogyna | <i>Biancospino</i> |
| - Fagus sylvatica | <i>Faggio</i> |
| - Frangula alnus | <i>Frangola</i> |
| - Fraxinus excelsior | <i>Frassino maggiore</i> |
| - Fraxinus ornus | <i>Frassino orniello</i> |
| - Laburnum anagyroides | <i>Maggiociondolo</i> |
| - Ligustrum vulgare | <i>Ligustro</i> |
| - Lonicera xylosteum | <i>Caprifoglio peloso</i> |
| - Ostrya carpinifolia | <i>Carpino nero</i> |
| - Populus nigra | <i>Pioppo nero</i> |
| - Populus tremula | <i>Pioppo tremolo</i> |
| - Prunus spinosa | <i>Prugnolo</i> |
| - Quercus petraea | <i>Rovere</i> |
| - Rosa canina | <i>Rosa selvatica</i> |
| - Salix alba | <i>Salice bianco</i> |
| - Salix purpurea | <i>Salice rosso</i> |
| - Salix caprea | <i>Salicone</i> |
| - Salix eleagnos | <i>Salice ripaiolo</i> |
| - Salix daphnoides | <i>Salice azzurro</i> |
| - Sambucus nigra | <i>Sambuco nero</i> |
| - Sambucus racemosa | <i>Sambuco rosso</i> |
| - Sorbus aria | <i>Sorbo montano</i> |
| - Sorbus aucuparia | <i>Sorbo degli uccellatori</i> |
| - Tilia cordata | <i>Tiglio selvatico</i> |
| - Ulmus glabra | <i>Olmo montano</i> |
| - Ulmus minor | <i>Olmo campestre</i> |
| - Viburnum opulus | <i>Palla di neve</i> |

Conifere

| | |
|-----------------|---------------------|
| - Abies alba | <i>Abete bianco</i> |
| - Larix decidua | <i>Larice</i> |
| - Picea abies | <i>Abete rosso</i> |
| - Pinus cembra | <i>Pino cembro</i> |
| - Pinus mugo | <i>Pino mugo</i> |

- Juniperus communis *Ginepro comune*
- Pinus sylvestris *Pino silvestre*
- Taxus baccata *Tasso*

ALLEGATO
RIFERIMENTI NORMATIVI

Premesso che le Norme di Attuazione del Piano del Paesaggio sono state redatte sulla base di quanto contenuto nell'**Allegato I** alle **N.T.A.** del **P.T.C.P. "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale"** della Provincia di Brescia: *"Il sistema del paesaggio e dei beni storici - Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle componenti del paesaggio della Provincia di Brescia"* (delibera di approvazione del Consiglio Provinciale 21 aprile 2004, n. 22), in allegato al presente documento *"Indirizzi e Norme di tutela"*, si riportano gli articoli della pianificazione sovra ordinata da tenere comunque in considerazione in quanto interessano direttamente il territorio comunale di Vione:

- Estratto Normativa Piano Paesaggistico - Piano Territoriale Regionale,
- Estratto Normativa Parco Nazionale dello Stelvio, delibera 4 maggio 2007, n. 20
- *"Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello"*, approvate con delibera Giunta Regionale del 24 Marzo 2005 - estratto B.U.R.L. del 22 aprile 2005, 3° Supplemento Straordinario al n. 16,
- *"Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell'Adamello"*, approvate con delibera Consiglio Regionale 22 Novembre 2005 - estratto B.U.R.L. del 29 dicembre 2005, 1° Supplemento Straordinario al n. 52.

Estratto Normativa Piano Paesaggistico

Piano Territoriale Regionale

Regione Lombardia

- c) fornisce disposizioni immediatamente efficaci su ambiti territoriali regionali, precisamente individuati, nella tavola D e negli abachi, considerati di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale;
- d) individua i criteri e gli indirizzi per la pianificazione spettante agli enti locali e individua in tal senso anche ambiti unitari di particolare attenzione da sottoporre a studi più approfonditi;
- e) definisce una procedura di esame paesistico degli interventi sul territorio;
- f) individua le azioni di programmazione e le politiche regionali da promuovere al fine della migliore tutela del paesaggio e della diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche connesse alla tutela stessa;
- g) definisce prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici.

Art. 16

(Efficacia della disciplina paesaggistica di livello regionale)

1. L'efficacia normativa del P.P.R. è estesa all'intero territorio regionale. Esso opera come disciplina del territorio ed è integrato dagli atti a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione quando essi divengono vigenti .
2. Per le aree e i beni paesaggistici oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 o dell'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004, la disciplina di tutela e le prescrizioni d'uso o i criteri di gestione approvati dai competenti organi regionali e ministeriali, integrano le disposizioni e i contenuti della disciplina regionale del presente piano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 140 del D. Lgs. 42/2004.
3. Nel caso la disciplina paesaggistica del P.P.R. contenga disposizioni rivolte agli Enti locali con delimitazioni trascritte su carte a scala ridotta, spetta agli enti stessi precisare e integrare le indicazioni del P.P.R., e richiedere lo specifico accertamento della valenza paesaggistica di cui al precedente articolo 14, comma 3.
4. Gli Indirizzi di tutela, di cui al precedente articolo 11, comma 3, lettera a), sono principalmente diretti agli enti locali per orientarne, nell'ambito della attività di pianificazione territoriale, le scelte a specifica valenza paesaggistica. Fino a quando non siano vigenti strumenti di pianificazione a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, tutti i soggetti che intervengono sul territorio regionale sono tenuti ad utilizzare gli Indirizzi di tutela, quali indicatori base preliminari della sensibilità paesistica dei luoghi, ai fini dell'esame paesistico degli interventi di cui alla Parte IV delle presenti norme.
5. Tutti i soggetti che predispongono progetti relativi alle Infrastrutture a rete e ai Tracciati base paesistici, così come individuati dai Piani di sistema, di cui al precedente articolo 11, comma 4, lettera b), relativi alla realizzazione di nuovi interventi o alla ristrutturazione dei manufatti esistenti, sono tenuti a seguire gli orientamenti progettuali e le indicazioni di metodo e di contenuto delineati dagli stessi Piani di sistema.

6. Il presente Piano Paesaggistico costituisce il quadro conoscitivo, strategico, normativo e di indirizzo della disciplina paesaggistica regionale e quindi il riferimento per la definizione dello specifico accordo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le attività culturali, ai fini dell'individuazione delle modalità tecniche e procedurali di integrazione e adeguamento processuale della suddetta disciplina in riferimento ai singoli beni di cui agli artt. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004, secondo quanto indicato al comma 3 articolo 156 dello stesso Decreto legislativo.

Art. 16 bis

(Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici)

1. La gestione dei beni paesaggistici regionali, di cui all'art. 134 del d. Lgs. 42/2004, è regolata:
 - i. dalle disposizioni del Titolo III della Parte II della presente normativa,
 - ii. dai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici approvati" di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006",
 - iii. dagli specifici Criteri di gestione e/o disciplina di tutela dei singoli beni approvati dai competenti organi regionali e ministeriali a corredo delle singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, di cui agli articoli da 138 a 141, e degli atti di cui all'art. 157 del D. Lgs. 42/2004,
 - iv. dalle prescrizioni di cui ai commi successivi,
 - v. da eventuali prescrizioni particolari relative a specifici sistemi paesistico-territoriali approvate dalla Giunta regionale,
 - vi. dagli Indirizzi di Tutela del presente Piano e in particolare dalla Parte Quarta degli stessi in riferimento all'individuazione delle aree significativamente degradate o compromesse e degli interventi di recupero e riqualificazione delle stesse.
2. Per la tutela e la gestione delle trasformazione delle aree e degli immobili di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 si applicano prioritariamente le disposizioni e i criteri di cui ai punti i) e ii) del comma precedente, nonché le indicazioni e prescrizioni in merito dettate dai PTC provinciali e dai PGT con contenuti paesaggistici; negli ambiti a parco o riserva, di cui alla lettera f) del suddetto art. 142, si applicano inoltre le disposizioni di maggior dettaglio o integrative contenute nei Piani territoriali di coordinamento o nei Piani di gestione delle singole aree protette.
3. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello stesso decreto o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, qualora non sia precisata nei provvedimenti suddetti la specifica disciplina di tutela alla quali attenersi, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - i. I beni paesaggistici individuati di cui alla lettera a) suddetta, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e riconoscibilità, preservandone l'identità e l'integrità naturalistica e morfologica, simbolica e/o scientifica che ne ha determinato l'individuazione quale bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; sono quindi da escludersi tutti gli interventi che possano compromettere i predetti caratteri del bene in sé e le aree a contorno degli stessi e comprese nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto tali aree sono da intendersi specificamente finalizzate a costituire una fascia di rispetto dei suddetti beni per

- garantirne la percepibilità e limitare i possibili effetti indotti da trasformazioni al contorno o da eccessiva pressione antropica.
- ii. Per i beni paesaggistici individuati di cui alla lettera a) suddetta dei quali non risultino più riconoscibili i caratteri di singolarità o integrità che ne hanno determinato l'individuazione originaria, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale intangibilità del bene fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso.
 - iii. Le ville, i giardini e i parchi, di cui alla lettera b) suddetta, devono essere salvaguardati nella loro identità, consistenza e riconoscibilità, con specifico riferimento alla preservazione dei caratteri morfologici e stilistici dei correlati manufatti architettonici, alla salvaguardia dei valori storici e vegetazionali dei giardini e dei parchi, la cui preservazione come "aree verdi attraenti" diviene assolutamente prioritaria e inderogabile qualora si tratti di parchi o giardini inclusi in contesti urbanizzati; inoltre:
 - a. devono essere salvaguardate le essenze arboree presenti, con particolare riferimento a quelle di più vecchio impianto, e devono essere scelti con particolare cura materiali e arredi,
 - b. deve essere garantita la percepibilità delle suddette aree verdi dagli spazi di pubblica circolazione circostanti,
 - c. si deve tenere conto del valore simbolico e testimoniale di queste aree nella definizione delle scelte di illuminazione,
 - d. deve essere attentamente valutata la disposizione e scelta di cartelli e cartelloni informativi ed è da escludersi l'inserimento di pannelli pubblicitari,
 - e. deve essere valutata con grande attenzione l'eventuale introduzione di strutture di servizio (chioschi o simili) e per il gioco e comunque la scelta degli elementi e materiali che vanno a comporle devono risultare idonei al carattere storico-culturale e ambientale dell'area,
 - f. sono da escludersi destinazioni d'uso e interventi che possano erodere o pregiudicare l'integrità del complesso architettonico e del sistema verde e va pertanto opportunamente considerato in tal senso l'esercizio di eventuali manifestazioni o attività ad elevato impatto di pubblico.
 - iv. Per i beni paesaggistici di cui alla lettera b) suddetta dei quali non risultino più riconoscibili i caratteri di non comune bellezza o rilevanza ambientale e della flora che ne hanno determinato l'individuazione, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale indicazione di non modificabilità del bene, salvo i necessari interventi di manutenzione, fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso.
4. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello stesso decreto o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, qualora non siano precisate nei provvedimenti suddetti le specifiche indicazioni di tutela alle quali attenersi, valgono le seguenti prescrizioni:
- i. Si applicano prioritariamente le indicazioni, disposizioni ed eventuali limitazioni di intervento di cui al successivo Titolo III della presente parte della Normativa in riferimento a tutti gli ambiti e sistemi di rilevanza regionale ivi indicati;
 - ii. Si applicano i "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" approvati dalla Giunta regionale e in particolare le indicazioni contenute nella sezione Modalità delle trasformazioni delle "Schede degli elementi costitutivi del paesaggio" di cui all'Allegato B, assumendo gli "Elementi di

- vulnerabilità” e le “Categorie compatibili di trasformazione”, ivi evidenziati, rispettivamente quali cautele e prioritari criteri di intervento;
- iii. I Piani di governo del territorio, i piani attuativi e i piani integrati di intervento vengono verificati dalla Commissione per il paesaggio in riferimento al pieno rispetto dei criteri e delle prescrizioni e delle indicazioni di cui ai due punti precedenti, considerando attentamente gli elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico e del settore antropico e ponendo specifica attenzione, per questo ultimo, agli elementi strutturanti e caratterizzanti il paesaggio agrario, alla collocazione e ai caratteri tipologici dei sistemi insediativi e ai caratteri materici e cromatici prevalenti degli insediamenti;
 - iv. Nelle more dell’approvazione della specifica disciplina di cui all’art. 141 bis del D. Lgs. 42/2004 relativa ai suddetti beni, i Comuni e le Province possono proporre alla Regione e al Ministero per Beni e le attività culturali una disciplina di dettaglio che possa assumere, nell’ambito del Piano delle regole del PGT e delle norme del PTCP, lo stesso compito in via transitoria;
 - v. Valgono comunque nelle aree di cui ai beni oggetto del presente comma le seguenti prescrizioni specifiche:
 - a. Cartellonistica e mezzi pubblicitari:
 - a) cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli;
 - b) cartellonistica informativa: - (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico): è ammissibile, nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l’introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l’eventuale relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto;
 - c) cartellonistica e altri mezzi pubblicitari: - sono da escludersi lungo tutti i tracciati stradali all’esterno dei centri abitati e devono essere valutati con grande attenzione all’interno dell’urbanizzato, al fine di evitare l’introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, anche temporaneo.
 - b. sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo-pedonale:
 - a) devono essere tutelati e valorizzati quale infrastruttura per la fruizione sostenibile del paesaggio e al contempo componente connotativa dello stesso,
 - b) devono esserne mantenute di massima le dimensioni, il fondo naturale, la vegetazione e le finiture che ne caratterizzano l’assetto tradizionale,
 - c) vanno promosse le iniziative volte alla manutenzione e riqualificazione dei sentieri e dei percorsi pedonali in disuso,
 - d) devono esser impediti interventi che possano frammentarne la continuità e/o comprometterne le connotazioni specifiche di rete di mobilità a carattere principalmente pedonale o ciclo-pedonale .
 - c. viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza sovralocale sia percorsi locali urbani e rurali:

- a) tutela e valorizzazione della permanenza e leggibilità dei tracciati nel loro sviluppo extraurbano;
 - b) salvaguardia della permanenza dei “calchi” e degli allineamenti all’interno degli abitati;
 - c) salvaguardia degli elementi funzionali storicamente connessi al “sistema strada” quali stazioni, caselli, locande, cippi, edicole sacre, muri di cinta e/o di fabbrica, porte ecc.;
 - d) salvaguardia della toponomastica storicamente riconosciuta;
 - e) perseguimento del decoro ambientale, scongiurando e controllando ogni forma di disordine (escavazioni, discariche di materiali, depositi anche temporanei ecc.);
 - f) inibizione o comunque massima limitazione della realizzazione di nuove reti tecnologiche fuori terra.
- d. alberate, filari e macchie boschive:
- a) nei paesaggi rurali di pianura devono essere salvaguardati, potenziati e valorizzati i filari e le quinte arboree o arbustive tradizionalmente correlati alla partizione agraria, che connotano il paesaggio agrario tradizionale segnandone, tramite quinte verdi, la tessitura e le relazioni con gli insediamenti e l’idrografia; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali di accesso ai nuclei; devono essere altresì tutelate e valorizzate le macchie boschive esistenti e i sistemi verdi di ripa che affiancano gli elementi dell’idrografia superficiale;
 - b) nei paesaggi rurali collinari, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, delle alberature che segnano l’accesso a ville e parchi, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli; gli interventi riguardanti i boschi devono essere finalizzati in generale al loro mantenimento, le eventuali riduzioni delle loro superfici devono essere compensate attraverso l’attuazione di piani di rimboschimento conformemente alla normativa di settore ed in coerenza con la salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio locale;
 - c) nei paesaggi rurali montani, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela e valorizzazione di alpeggi e maggenghi, alla salvaguardia dei caratteri di naturalità dei versanti meno antropizzati e alla cura dei boschi;
 - d) in ogni caso, l’eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente, dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di essenze di specie autoctone o comunque già consolidate nel contesto paesaggistico, di opportuna dimensione e nel rispetto delle connotazioni vegetazionali, tradizionalmente consolidate nell’area.
- e. belvedere, visuali sensibili e percorsi panoramici:
- a) devono essere salvaguardate le potenzialità di percezione del paesaggio indicate nella descrizione del bene, valutando in tal senso con particolare attenzione la collocazione

di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostruzione della veduta panoramica;

b) devono essere evitate interventi e attività che:

- possono portare alla parziale o totale ostruzione delle visuali,
- possono compromettere le condizioni di accessibilità e fruibilità pubblica dei siti e dei tracciati,
- possono compromettere decoro e tranquillità della percezione, valutando con particolare attenzione interventi di arredo e illuminazione, collocazione di spazi per la sosta di automezzi e inserimento di impianti tecnologici.

TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

Art. 17

(Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità)

1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
 - b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
 - c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
 - d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
 - e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia.
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2.

- della Bassa Via del Garda e della Greenway del Benaco, che si connettono con l'entroterra e con il complesso sistema viario militare risalente alla Grande Guerra;
- Valorizzazione della valle delle cartiere, quale sistema di archeologia industriale già oggetto di programmi di recupero e valorizzazione turistica integrati in uno scenario di sviluppo locale sostenibile di particolare interesse regionale;
 - Salvaguardia delle limonaie, sistema architettonico e paesaggistico complesso, ed unico al mondo, ad elevato valore storico-testimoniale e forte connotazione paesaggistica correlata alla particolare configurazione morfologica e materica di manufatti, terrazzamenti, caselli e pilastri, viabilità di accesso, rete idrica e cisterne, sistemi di cipressi, che deve trovare modalità di recupero volte a salvaguardarne le relazioni tra le diverse parti, con anche la possibilità di considerarne una tutela "museale" storicistica legata sia alla trasmissione della specifica modalità di coltivazione degli agrumi che dei manufatti quali elementi testimoniali da conservare nei loro caratteri costruttivi e materici residuali, evitando ripristini parziali che ne alterino la complessità;
 - Salvaguardia della particolare configurazione dei terrazzamenti che connota i versanti del Benaco, contraddistinti in larga parte delle coltivazioni tipiche del vigneto e dell'ulivo, spesso connesso al laureto, che rappresentano una testimonianza di elevato valore storico culturale dell'ambito da valorizzare tramite reti e percorsi di interesse paesaggistico-gastronomico-culturali e di promozione del territorio rurale;
 - Salvaguardia e valorizzazione, in particolare nell'area di Salò e Gardone, del sistema ville e grandi alberghi, contraddistinto da specifici rapporti tra edifici, approdi a lago, giardini o parchi, terrazze belvedere, strada e più in generale il sistema dei percorsi e il sistema delle aree verdi. Gli interventi di valorizzazione e di recupero di questo ingente patrimonio culturale e paesaggistico devono tenere conto delle connotazioni storico-architettoniche degli edifici ma anche dell'intero sistema, evitando di introdurre elementi o manufatti che ne compromettano coerenze dimensionali e relazionali;
 - Salvaguardia della particolare connotazione derivante dall'utilizzo storicamente consolidato, nei parchi e giardini, di particolari essenze, anche esotiche, e dall'uso dei cipressi soprattutto nella parte alta del lago, derivante dal particolare clima che rende la sponda occidentale del Garda un ecosistema eccezionale caratterizzato da una flora tipicamente mediterranea;
 - Tutela di Sirmione, quale emergenza geo-morfologica e storico-culturale unica e complessa, contraddistinta dal sistema archeologico delle Grotte di Catullo e dal castello fortificato.

Art. 20

(Rete idrografica naturale)

1. La Regione riconosce il valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.
2. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d'acqua naturali di Lombardia è volta a:

- a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi d'acqua, anche tramite un'attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un'adeguata presenza d'acqua;
 - b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-morfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali, ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;
 - c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d'acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;
 - d. riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate.
3. Al fine di valorizzare e riqualificare in modo organico il paesaggio dei sistemi fluviali, la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. dei comuni, recepisce, integra e coordina con le altre politiche di competenza le indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali.
4. Al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, individuandone azioni e misure di riqualificazione e valorizzazione, la Giunta regionale supporta e incentiva azioni e programmi sovracomunali proposti dagli enti locali, anche in accordo con l'Autorità di bacino, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica di interi sottobacini o di parti significative degli stessi, tramite iniziative Agenda 21, protocolli o accordi tra enti, proposte di contratti di fiume.
5. Assumono valore prioritario all'interno delle proposte di promozione di azioni integrate:
- a. Il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e la riqualificazione ambientale e ricomposizione paesaggistica, correlati ad interventi di difesa e gestione idraulica, con specifico riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume, coerentemente agli indirizzi del PAI;
 - b. La tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi regionali di salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche;
 - c. La tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla valle fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta considerazione e valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e simbolica che li correlano, compatibilmente con il livello di rischio idrogeologico presente;
 - d. La promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l'individuazione di itinerari, percorsi e punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare.
6. La Giunta regionale, al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, supporta altresì iniziative e programmi di manutenzione idraulica del territorio che comprendano misure specifiche per la cura e valorizzazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale.
7. Il fiume Po, che interessa larga parte del territorio meridionale della Lombardia e pone la stessa in diretta correlazione con le altre regioni rivierasche, rappresenta il principale riferimento del sistema idrografico regionale e allo stesso tempo elemento identitario, di rilevanza sovralocale,

della bassa pianura. La presenza del grande fiume e la specifica connotazione che nel tempo è venuto ad assumere l'ambito fluviale, hanno fortemente condizionato la formazione e conduzione dei paesaggi circostanti. La Regione persegue la tutela e valorizzazione del Po nella sue diverse caratterizzazioni tramite:

- a. la salvaguardia del fiume quale risorsa idrografica e paesaggio naturale con particolare attenzione alla preservazione di lanche, meandri e golene e difesa delle specifiche valenze ecologiche;
 - b. la tutela e valorizzazione dell'argine maestro, quale elemento di connotazione e strutturazione morfologica in termini di costruzione del paesaggio agrario e di percezione del contesto paesaggistico, oltre che di difesa idraulica;
 - c. la valorizzazione del fiume quale elemento identitario potenzialmente attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibili;
 - d. la tutela e valorizzazione del complesso sistema insediativo storico che connota le diverse tratte fluviali, a partire dalla presenza dei principali centri e nuclei storici, percorsi e opere d'arte e manufatti idraulici, i sistemi di chiuse per l'ingresso ai porti commerciali, per comprendere l'edilizia tradizionale e il sistema di beni culturali minori che costella l'ambito fluviale, facendo riferimento agli studi sviluppati in proposito da province e Giunta regionale.
8. In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell'ambito di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Bacino si applicano le seguenti disposizioni:
- a. nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda del Piano di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;
 - b. nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell'argine, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all'esterno degli ambiti edificati con continuità, di cui al precedente articolo 17 comma 11 lettera a), e/o del tessuto edificato consolidato, come definito dal P.G.T., non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale;
 - c. la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;
 - d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad

- azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;
- e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;
 - f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
 - g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al precedente comma 7;
 - h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;
 - i. la Provincia nell'atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela paesaggistica del fiume Po ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b., e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per l'approvazione del PGT.
9. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di individuare in modo puntuale ambiti di particolare rilevanza paesaggistica, afferenti a specifiche situazioni locali da assoggettare a particolari cautele, si assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I..
10. Nell'ambito di cui al precedente comma 9, la pianificazione locale tramite i P.T.C. provinciali e dei parchi e i P.G.T. comunali, anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 delle Norme di attuazione del P.A.I., persegue le seguenti linee di azione d'indirizzo regionale:
- contenimento del consumo di suolo tramite idonee misure per la limitazione dei fenomeni di dispersione urbana e di sviluppo lineare lungo le arterie della mobilità;
 - priorità, nelle scelte di sviluppo, per il recupero urbanistico di aree dismesse in contesti già urbanizzati;
 - azioni di ricomposizione paesaggistica del paesaggio rurale e naturale tramite il potenziamento della rete verde, con specifica attenzione ai sistemi verdi correlati all'idrografia superficiale e al trattamento dei territori liberi da edificazione contermini alla viabilità principale; i comuni possono dedicare a queste azioni quote specifiche di

proporre l'integrazione di ulteriori beni culturali e naturali di rilevanza regionale nelle liste dei siti riconosciuti e protetti come patrimonio mondiale.

2. Con riferimento alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, sottoscritta a Parigi nel 1972, e alla l. 77 del 20 febbraio 2006 "Misure speciali di tutela e gestione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO", gli enti locali definiscono ed attuano, anche in accordo con la Giunta regionale, le azioni di salvaguardia e valorizzazione del contesto paesaggistico di riferimento dei suddetti siti e delle relative aree tampone ("buffer zones") anche attraverso appositi 'Piani di gestione', al fine di promuoverne la tutela, la conoscenza e le possibilità di fruizione culturale e didattica.

Art. 24
(Rete verde regionale)

1. Il presente piano riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia,
2. Costituiscono riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale i seguenti ambiti:
 - Sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000, evidenziati nella tavola C del presente piano
 - Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, ambiti ad elevata naturalità, ambiti di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell'Oltrepò pavese, come individuati nella tavola D del presente piano
 - Fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla Giunta regionale.

La rete verde regionale si relaziona in modo stretto con lo Schema direttore della rete ecologica regionale.

3. La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si attua tenendo conto delle problematiche e priorità di:
 - tutela degli ambienti naturali
 - salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica
 - salvaguardia e valorizzazione dell'idrografia naturale
 - tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale
 - ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi
 - contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana
 - ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani
 - riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati

4. I piani territoriali di coordinamento di province e parchi, tramite i propri P.T.C.P., sviluppano, rispetto alle competenze che gli sono proprie, l'articolazione della rete verde coordinando le diverse discipline di settore che partecipano alla sua costruzione, con specifica attenzione all'integrazione della stessa con i programmi di fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio, delle correlazioni con il sistema di percorsi e itinerari di interesse paesaggistico e, in particolare, con i tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale, indicati nella tavola E del presente piano.

In particolare, le province, sulla base della lettura delle rilevanze e delle esigenze di riqualificazione del paesaggio provinciale e degli scenari di rete ecologica, individuano nei loro P.T.C.P. la rete verde provinciale, in coerenza con i precedenti commi, articolandola in:

- Struttura naturalistica primaria provinciale, costituita dalle aree a più elevata naturalità;
- Nodi provinciali, quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e ambiti rurali di connotazione paesaggistica correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di specifica connotazione paesaggistica ed elevata potenzialità di fruizione, con riferimento anche a situazioni di verde urbano e periurbano maggiormente incidenti;
- Corridoi verdi provinciali, quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e i nodi di cui sopra, appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell'idrografia superficiale naturale e artificiale, territorio contermini alle infrastrutture della mobilità e ai corridoi tecnologici;
- Varchi di livello provinciale, quali situazioni di continuità e correlazione del sistema rurale paesistico e della rete verde a rischio di compromissione per i quali si richiedono attente indicazioni di contenimento dei processi di consumo di suolo, con particolare riferimento al contenimento dei fenomeni conurbativi in atto nel Sistema metropolitano, come individuato dal Documento di Piano del PTR;

le province individuano, per le diverse componenti e parti della rete verde provinciale, gli indirizzi per l'azione comunale, anche in riferimento alla riqualificazione delle aree degradate, nonché gli strumenti di attuazione, con prioritario riferimento a quanto indicato al successivo comma 6 e ad accordi o protocolli in essere con i comuni e gli attori territoriali.

5. La Giunta regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 delle presenti norme, individua e disciplina tramite specifici indirizzi i sistemi verdi lineari di rilevanza regionale considerati strategici per la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio rurale e urbano regionale, con specifica attenzione anche alla riconfigurazione paesaggistica dei territori interessati dalla previsione di nuove infrastrutture della mobilità e agli ambiti a rischio di degrado paesaggistico di rilevanza regionale. E' altresì di competenza della Giunta regionale definire le modalità operative di raccordo tra rete verde, rete ecologica e sistemi verdi.
6. Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della rete verde regionale e assumono in tal senso specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, i Parchi locali di interesse sovracomunale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i progetti di rete ecologica, i progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici.

7. I comuni partecipano all'attuazione della rete verde regionale con la definizione del sistema del verde comunale nei propri P.G.T. e, in particolare, tramite l'individuazione dei corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui all'articolo 9 comma 1 della l.r. 12/2005, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla pianificazione regionale e dai P.T.C. di parchi e province.

Art. 25

(Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici)

1. La Regione assume come riferimento base per l'identificazione e la perimetrazione dei centri nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.
2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l'opportunità di utilizzare per l'individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950.
3. L'elenco delle località comprese nell'abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell'Atlante dei Centri Storici dell'ICCD (Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La Regione delega ai comuni e alle province tale operazione, con contestuale verifica della toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente.
5. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M., di cui al comma 1, anche in formato digitale.
6. Con l'ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui al comma 1.
7. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 6, rappresentano la base tecnica di riferimento del Piano di Governo del Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano e la relativa Carta condivisa del paesaggio comunale e per l'individuazione dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle regole.

8. Il P.G.T. individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto.
9. La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel Piano dei servizi.
10. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, i comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica dei centri nuclei e insediamenti storici alle disposizioni del presente articolo e secondo quanto definito dalla Parte seconda degli Indirizzi di tutela di cui al precedente articolo 11, comma 3, lettera a).

Art. 26

(Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico)

1. Nell'ambito del P.P.R., con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse paesaggistico, i termini "rete viaria", "viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i tracciati e nodi delle reti infrastrutturali della mobilità, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del manufatto e dei mezzi che vi transitano.
2. Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione paesaggistica il riconoscimento e la tutela della viabilità che presenta i seguenti requisiti:
 - rete fondamentale di grande comunicazione, attraverso la quale la Lombardia presenta quotidianamente la propria immagine a milioni di cittadini e visitatori;
 - tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale;
 - viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di fruizione paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della Lombardia.
3. I requisiti, di cui al comma 2, possono essere compresenti nel medesimo tratto viario; in tal caso, si applicano contemporaneamente i disposti di cui al presente articolo, relativi alle diverse categorie di viabilità.
4. Per rete fondamentale di grande comunicazione si intende l'insieme dei tracciati che collegano tra loro i principali centri urbani lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle altre principali "porte" della regione.
5. Per la viabilità di cui al precedente comma il Piano assume l'obiettivo di farne veicolo di efficace comunicazione della realtà socio-economica e territoriale della Lombardia; là dove la tutela dei valori storici, panoramici e ambientali non consigli diversamente, anche l'affaccio degli insediamenti commerciali e industriali non sarà impedito o dissimulato, ma sarà per quanto possibile organizzato, evitando la disordinata disseminazione lungo il percorso di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto al tracciato, imponendo ragionevoli standard di qualità edilizia agli edifici di prima linea ed adeguati schemi di piantumazione e di arredo, anche in riferimento a spazi di sosta e aree di servizio.
6. In riferimento agli obiettivi di qualificazione della rete fondamentale di cui al precedente comma, la Regione e le Province promuovono progetti integrati finalizzati a riqualificare tracciati stradali e aree contermini, tramite l'attenta progettazione degli spazi non edificati e degli equipaggiamenti verdi, con specifica attenzione agli ingressi ai principali centri urbani.

7. E' considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
8. Nel caso di tracciati storici contraddistinti dalla specificità di un progetto ingegneristico organico e unitario, le modalità di intervento e recupero dovranno operare in modo coordinato secondo progetti generali di salvaguardia di detta specificità; il presente piano riconosce in prima istanza di notevole rilevanza storica –ingegneristica a livello regionale, e quindi di prioritario interesse per interventi di recupero paesaggistico, i seguenti tracciati interprovinciali e interregionali:
 - Strada del passo dello Spluga (ex s.s. 36) da Chiavenna al confine di Stato;
 - Strada del Passo dello Stelvio (ex s.s. 38) da Bormio al confine regionale;
 - Strada Gardesana Occidentale (ex s.s. 45bis) da Salò al confine regionale.
9. E' considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore.
10. E' considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti:
 - risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..);
 - privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse;
 - tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria;
 - persegue l'interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

11. Per la viabilità di cui al comma 9, il Piano assume l'obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto temperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l'impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili.
12. In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale quella indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade panoramiche".
13. Le province, in sede di formazione dei P.T.C., provvedono a:
 - verificare e integrare a livello provinciale la rete della viabilità di fruizione paesaggistica, riferendosi, ove possibile, per la viabilità panoramica, alla cartografia regionale del Touring Club Italiano in scala 1/200.000;
 - meglio definire i valori, le caratteristiche e le esigenze di tutela, anche per tratti, della viabilità storica e di fruizione paesaggistica di cui al presente articolo;
 - fornire ai comuni indirizzi per il coordinamento dei loro strumenti urbanistici in merito alla riqualificazione delle banchine e dei territori contermini alla viabilità panoramica e alla viabilità fondamentale.
14. Le province formulano programmi per la riqualificazione paesaggistica della viabilità nel proprio territorio, in forma di Programmi di Azione Paesistica di cui all'articolo 32 delle presenti norme.
15. I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei P.G.T., o con provvedimento specifico, riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle diverse strade e delle caratteristiche del territorio attraversato.
16. Ai tracciati di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela contenuti nel Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici.
17. Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte comunque salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché, negli ambiti oggetto di specifica tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli articoli 49, 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs. 42/2004; lungo i tratti stradali indicati nella tavola E del presente piano come "strade panoramiche" è fatto comunque divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria all'esterno dei centri abitati, gli enti competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere.

Art. 27

(Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo)

1. Al fine di promuovere la fruizione panoramica del territorio e l'osservazione dei paesaggi lombardi, il presente piano individua nella tavola E, e correlati repertori, i belvedere, le visuali sensibili e i punti di osservazione del paesaggio di rilevanza regionale come meglio definiti nei commi successivi.
2. Si individuano come belvedere i luoghi storicamente deputati alla contemplazione del panorama e dotati di attrezzature finalizzate a tale scopo, al soggiorno e alla ricreazione, anche raggiungibile con mezzi di locomozione meccanici. Per tali luoghi la Regione e le Province perseguono la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi storico-ambientali, architettonici e urbanistici che connotano il sito e la tutela delle relazioni visuali con il contesto, anche tramite la promozione di specifici programmi di recupero dei sistemi di accessibilità (funivie, funicolari ecc.) e dei servizi di ricettività e di sistemazione e arredo dei punti di osservazione, in collaborazione con gli Enti locali ed utilizzando ove possibile, per i 'belvedere' posti sulle linee di confine nazionale, programmi di cooperazione transfrontaliera.
3. Le visuali sensibili rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all'intorno.
4. I punti di osservazione del paesaggio sono 35 luoghi, georeferenziati, individuati dalla Regione come significativi in riferimento all'osservazione delle diverse connotazioni paesaggistiche regionali, con riferimento alle unità tipologiche e agli ambiti geografici individuati nella tavola A del presente Piano e nel volume i Paesaggi di Lombardia. Tali punti costituiscono un primo riferimento per la costruzione di un Osservatorio del paesaggio volto a verificare nel tempo le modifiche e trasformazioni agli assetti rilevati ed evidenziati nelle schede di cui al Volume 2bis del presente piano.
5. Con la collaborazione delle Amministrazioni locali, ogni sito di cui al comma 4 potrà essere valorizzato con installazioni fisse, in modo che sia reso riconoscibile e identificato come 'punto di osservazione del paesaggio', per finalità didattiche e culturali. Sarà inoltre facoltà delle Amministrazioni Provinciali implementare ulteriori siti nei rispettivi ambiti di competenza con le medesime finalità del precedente comma 4.

Art. 28

(Riqualficazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado)

1. Ai fini paesaggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la "perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali", ovvero la banalizzazione, l'impovertimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono

assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate.

La condizione di degrado o compromissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al riconoscimento del **mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa** sul piano dell'**abitabilità dei luoghi** e al correlato **arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico-culturale, estetico** (durevole e dunque trasmissibile). Si definiscono:

- **Compromessi** gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
 - **Degradati** gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono,;
 - a **rischio di degrado/ compromissione** gli ambiti e le aree laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesaggistica.
2. Si considerano di prioritaria attenzione per “rischio” di degrado e compromissione paesaggistica le situazioni dove si verificano contestualmente:
- a. presenza di contesti paesaggistici particolarmente sensibili in quanto contraddistinti da presenza di significative rilevanze paesaggistiche e da elevati gradi di “integrità” del paesaggio correlati a specifiche connotazioni e sistemi di relazione vulnerabili rispetto ai cambiamenti, con primario riferimento agli ambiti ed elementi indicati ai precedenti articoli del presente Titolo e alle aree di cui all’articolo 136 del D. Lgs. 42/2004;
 - b. condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per rischio calamità naturali, processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, trasformazioni delle produzioni agricole e zootecniche, abbandono e dismissione, criticità ambientale, come definiti della parte quarta degli Indirizzi di Tutela del presente piano.
3. Nelle aree e negli ambiti indicati al precedente comma 1 la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi:
- nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi di recupero e riqualificazione ai fini di reintegrare o reinterpretare i valori paesaggistici preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con questi;
 - nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione paesaggistica mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi che lo determinano;
 - concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai fini del perseguimento delle finalità sopraindicate.
4. L’individuazione delle aree e degli ambiti, di cui al comma 1, individuati nel presente piano nelle tavole F e G è da intendersi indicativa e costituisce segnalazione delle situazioni interessate da fenomeni ad elevata potenzialità di degrado, compromissione o rischio di degrado/compromissione paesaggistica a livello regionale.

5. In applicazione del criterio di maggior definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.G.T. e i P.T.C. di parchi e province, a fronte degli studi paesaggistici compiuti:
 - verificano e specificano la delimitazione delle aree e degli ambiti di degrado o compromissione del paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica secondo le tipologie indicate nella Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano;
 - ne articolano la relativa disciplina d'uso e i programmi di riqualificazione in coerenza con i contenuti e gli obiettivi paesaggistici locali, tenendo conto di quanto prescritto dal presente articolo e degli obiettivi di riqualificazione e di contenimento del degrado indicati al precedente comma 3 e secondo quanto indicato nella Parte quarta degli Indirizzi di Tutela del presente piano.
6. Il termine area si riferisce a situazioni circoscrivibili, individuabili ed esattamente perimetrabili di degrado o compromissione, il cui recupero deve inquadrarsi in uno scenario integrato di riqualificazione paesaggistica locale definito dalla pianificazione urbanistica o di settore, attraverso idonei progetti e piani attuativi volti non solo al recupero funzionale e urbanistico ma anche alla riqualificazione paesaggistica dell'area stessa, contribuendo anche alla riqualificazione e al miglioramento della qualità paesaggistica del suo intorno.
7. Il termine ambito si riferisce a situazioni più estese, non immediatamente perimetrabili, che sono interessate da forme diffuse di degrado o compromissione spesso afferenti anche a più fenomeni e per le quali si rende necessaria un'azione strategica di governo della pianificazione provinciale e comunale al fine di orientare le future trasformazioni verso obiettivi mirati di controllo del consumo di suolo, riqualificazione ambientale, ricomposizione paesaggistica, salvaguardia dei valori storico-culturali, facendo confluire su detti obiettivi le previsioni e la disciplina di piano, strumenti di programmazione negoziata, documenti di linee guida per gli interventi e le diverse politiche di settore;
8. Le province e i parchi, attraverso un approfondimento non solo ricognitivo ma anche cognitivo, individuano, in relazione allo specifico interesse provinciale o di parco, i programmi, le azioni e gli interventi di recupero e riqualificazione per le aree significativamente compromesse o degradate come per quelle considerate a rischio di degrado o compromissione.
9. Assumono specifica rilevanza provinciale e carattere prevalente, con conseguente necessità di approfondimento nei P.T.C. delle province, le indicazioni e prescrizioni relative ad aree e ambiti, tematici e territoriali, corrispondenti alle competenze tecnico-amministrative provinciali, come definite dalla l.r. 12/2005 e succ. mod. e integr., che riguardano in particolare: attività agricole, attività estrattive, smaltimento rifiuti, attività commerciali nell'esercizio di grande distribuzione, strade di interesse provinciale, interventi nel demanio lacuale, trasformazioni del bosco, linee elettriche e impianti/opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Assumo altresì carattere prevalente le indicazioni contenute nei P.T.C.P. in riferimento al recupero o alla prevenzione del degrado in aree correlate alla tutela e alla valorizzazione di sistemi, ambiti ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale o

alla costruzione della rete verde, con specifico riferimento a varchi, nodi e corridoi provinciali.

Assumono carattere di indirizzo per i P.G.T. le indicazioni dei P.T.C. provinciali relative ad aree e ambiti, tematici e territoriali, non corrispondenti alle competenze tecnico-amministrative delle Province e non correlate alle indicazioni di tutela o valorizzazione delle rilevanze paesaggistiche o alla costruzione della rete verde provinciali.

10. Ai fini della promozione di azioni attente ed efficaci di inversione dei processi di degrado in essere e di attenta valutazione dell'efficacia migliorativa delle proposte di trasformazione, anche in attuazione delle finalità di cui al precedente comma 3, assume assoluta rilevanza l'attenta valutazione paesaggistica dei progetti che interessano le aree e gli ambiti di cui al presente articolo, applicando, in riferimento alle differenti procedure di valutazione dei progetti vigenti, le seguenti indicazioni:

- negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto ai fini della valorizzazione e del recupero dei caratteri paesaggistici connotativi indicati nella dichiarazione di notevole interesse pubblico o nei provvedimenti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004;
- negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto in riferimento all'attuazione delle indicazioni di riqualificazione o di prevenzione del rischio di degrado indicate dal P.T.C. del parco o della provincia e dal P.G.T., o, in mancanza di esse, dalla parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano, con specifico riferimento alle priorità di tutela e valorizzazione indicate ai precedenti articoli del presente Titolo e dai criteri di cui alla d.g.r. 2121/2006;
- nella restante parte del territorio lombardo la determinazione del grado di "sensibilità paesistica" delle aree paesisticamente compromesse o degradate, per la definizione e valutazione delle scelte di pianificazione locale e dei progetti di intervento, sono da considerarsi di principio a "sensibilità elevata o molto elevata", a seconda delle caratteristiche del contesto, e di conseguenza dovrà essere attentamente considerata l'incidenza paesistica dei singoli interventi come dei programmi urbanistici che le riguardano; nel caso di situazioni solo parzialmente degradate o compromesse e riferite a contesti non contraddistinti da connotazioni paesaggistiche di elevata integrità o eccezionalità, la predefinizione della sensibilità può attestarsi sul valore medio. In ogni caso nella fase di lettura della sensibilità del sito, la valutazione dovrà tenere in attenta considerazione le connotazioni del contesto "sovralocale" con il quale il sito specifico si relaziona.

Qualora la pianificazione locale tramite i propri strumenti abbia definito scenari organici di riqualificazione paesaggistica dei suddetti ambiti, la valutazione degli interventi dovrà essere effettuata con specifico riferimento alle necessarie coerenze con detti scenari, considerando le eventuali necessità di confronto intercomunale di cui al comma 11 del successivo articolo 39; nel caso in cui la pianificazione locale abbia definito anche specifiche e dettagliate norme e indicazioni paesaggistiche per gli interventi di recupero, si applicano le semplificazioni procedurali di cui al comma 12 del successivo articolo 39.

11. Nella valutazione delle opere compensative relative ad interventi che riguardano territori afferenti o limitrofi ad ambiti ed aree di riconosciuti degrado o compromissione paesaggistica, deve essere verificato che una specifica quota delle spese per suddette opere compensative sia destinata alla riqualificazione paesaggistica di detti ambiti o aree.
12. Al fine di facilitare l'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenire possibili forme di futuro degrado e compromissione, valgono comunque le presenti indicazioni e prescrizioni regionali:
 - a) il recupero delle aree dismesse in contesto urbano o periurbano deve essere orientato non solo al recupero funzionale e urbanistico delle stesse ma anche, previa riqualificazione delle matrici ambientali, alla riqualificazione e qualificazione paesaggistica dell'area e del suo intorno, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e ciclo-pedonale della città, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio urbano e rurale circostante, alla valorizzazione degli elementi architettonici e materici di connotazione locale, al potenziamento della rete verde comunale e provinciale;
 - b) i piani cave provinciali definiscono ex ante scenari di recupero complessivo delle aree oggetto delle previsioni estrattive a cessata attività, precisando le linee di interazione con le previsioni di potenziamento e valorizzazione della rete verde provinciale e regionale, di riqualificazione e valorizzazione del territorio in riferimento allo sviluppo di forme di turismo sostenibile, di tutela della biodiversità, definendo in tal senso specifici obiettivi e correlate azioni, per ciascuna area/ambito estrattivo, rispetto alle tipologie di azione indicate nella Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano;
 - c) i nuovi impianti di trattamento rifiuti devono prevedere adeguati interventi di sistemazione degli spazi pubblici o di pubblico affaccio e di potenziamento del verde al fine di limitarne l'impatto paesaggistico e ricostruire qualificanti elementi di correlazione con il contesto, in ogni caso detti impianti non possono essere collocati nelle seguenti tipologie di territori:
 - territori contermini ai laghi, di cui alla lettera b) articolo 142 del D. Lgs. 42/2004,
 - immobili ed aree di cui all'articolo 157 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, fatti salvi impianti di termovalorizzazione corenti con la programmazione regionale,
 - in adiacenza a immobili ed aree di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004,
 - sono comunque fatte salve indicazioni e prescrizioni più restrittive di cui ai precedenti articoli del presente Titolo o derivanti da specifica disciplina di tutela definita dalla Giunta Regionale in riferimento a singoli beni paesaggistici o a particolari ambiti di rilevanza paesaggistica,
 - si applicano inoltre, per le diverse fattispecie di interventi e impianti, le indicazioni specifiche più restrittive contenute negli atti di indirizzo, di pianificazione e di attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa i rifiuti;
 - d) le nuove grandi strutture di vendita e di centri commerciali non possono di massima interessare gli ambiti di parchi e riserve naturali e di P.L.I.S., in ogni caso, su tutto il territorio regionale, i progetti relativi ai suddetti centri e strutture devono essere valutati in

termini di scelte localizzative e progettuali, con riferimento all'efficacia di correlazione con il contesto paesaggistico locale e sovralocale, considerando in tal senso:

- qualità e quantità degli elementi verdi e dei percorsi ciclo-pedonali di connessione con le reti verdi provinciali e comunali,
- la previsione di interventi compensativi specificamente orientati alla riqualificazione e ricomposizione paesaggistica di aree all'intorno,
- l'attenta e organica progettazione degli affacci sulla viabilità pubblica con specifica cura dei prospetti architettonici e delle aree pedonali e di parcheggio,
- sono fatte salve indicazioni o prescrizioni più specifiche di cui ai precedenti articoli del presente Titolo e alla disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici;

- e) piani e progetti relativi a nuove aree e impianti industriali, poli logistici e grandi impianti tecnologici, devono prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale di riferimento, questi interventi possono anche ricadere all'esterno dell'area di pertinenza, ma preferibilmente in stretta correlazione con essa;
- f) l'interramento delle linee elettriche è da promuovere prioritariamente nei parchi e nelle riserve naturali e in corrispondenza di aree e beni di cui alla lettere a) e b) di cui all'articolo 136 del D. Lgs. 142/2004;
- g) l'installazione di impianti di tele e radio comunicazione è da limitare il più possibile in tutte le aree e gli immobili di cui all'articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004, gli enti territoriali competenti individuano in tal senso criteri di esclusione degli stessi in riferimento alle esigenze di tutela dei caratteri connotativi del paesaggio, sono fatte salve eventuali prescrizioni indicate nella disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico o degli atti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e integ.;
- h) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e in particolare di impianti eolici e grandi impianti fotovoltaici, in mancanza di specifici criteri per il corretto inserimento paesaggistico, tengono prioritariamente conto delle indicazioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione paesaggistica contenute nei precedenti articoli del presente Titolo e delle indicazioni dei Piani di sistema Infrastrutture a rete di cui al precedente articolo 11 comma 3 lettera b), sono comunque di massima da escludersi in aree e immobili di cui all'articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004;
- i) Fatte salve le indicazioni contenute nei Piani di sistema Tracciati base paesistici, di cui al precedente articolo 11 comma 3 lettera b), e quanto in merito indicato per la pianificazione locale e la verifica paesaggistica dei progetti, le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità devono essere corredati da specifico studio e indicazioni progettuali relativi al disegno degli spazi liberi contermini e alla organizzazione di strutture

e spazi di servizio, volti a garantire: la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggiore connotazione del contesto, la non occlusione di visuali significative, la minor compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici, l'introduzione di elementi significativi e coordinati di correlazione con il contesto in riferimento ad equipaggiamenti verdi delle fasce stradali e ricostruzione di alberate e macchie boschive, la riqualificazioni di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica dei territori attraversati in coerenza con gli obiettivi locali di ricomposizione del paesaggio; sulla base di detti studi e indicazioni vengono altresì individuati, con gli enti locali, gli interventi compensativi prioritariamente finalizzati al miglioramento del paesaggio in riferimento all'inserimento dell'infrastruttura;

- j) Al fine di evitare la formazione di situazioni di degrado e di promuovere una migliore qualificazione paesaggistica del territorio regionale, nel caso di interventi di razionalizzazione della viabilità esistente che comportino la dismissione di tronchi o tratti stradali a seguito di varianti di percorso, l'Ente gestore predispone e attua, ove possibile, un progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica del tracciato dismesso al fine di favorirne una fruizione paesaggistica sostenibile; nel caso di reliquati residuali non riutilizzabili in tal senso, L'Ente provvede alla rimozione degli stessi e al ripristino di adeguata copertura vegetale.
13. Per la prevenzione dell'inquinamento luminoso si applica la normativa in materia e in particolare la l.r. 17/2000.
14. E' facoltà della Giunta regionale individuare per specifici ambiti di interesse paesaggistico regionale, considerati particolarmente sensibili e a rischio di degrado, le tipologie di opere che non possono essere realizzate per motivazioni di tutela dei valori paesaggistici presenti, nonché predisporre specifici piani paesaggistici di dettaglio per la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione degli ambiti suddetti.
15. Al fine di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati e di potenziare la rete verde provinciale, le province possono individuare nel proprio P.T.C. misure e azioni prioritarie di riqualificazione, ripristino o ricomposizione paesaggistica, secondo progetti concordati con i comuni, da sostenere con specifici fondi di compensazione provinciale.
16. Al fine di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati, prevenire fenomeni di degrado e potenziare la rete verde regionale, la Giunta regionale supporta e propone azioni locali integrate tramite: la realizzazione di sistemi verdi agroalimentari, lo sviluppo di scenari di riqualificazione paesaggistica locale condivisi, l'individuazione di specifici piani d'area.

Art. 29

(Norma di prevalenza)

1. Le norme contenute nel presente Titolo sono immediatamente prevalenti sugli altri atti di valenza paesaggistica di maggior dettaglio che risultino in contrasto con le stesse, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del D. Lgs. 42/2004.

Estratto Normativa Parco Nazionale dello Stelvio

Delibera n° 20 del 04/05/2007

ARTICOLO 2.1 - Le zone del Parco Nazionale dello Stelvio

1. All'interno del perimetro del Parco sono individuate le seguenti quattro categorie di zone:

Zone A – Riserve integrali;

Zone B – Riserve generali orientate;

Zone C – Aree di protezione;

Zone D – Aree di promozione economica e sociale.

2. Il Piano individua sottozone relativamente alla categoria D, così come normata all'articolo 2.5.
3. Il Piano individua altresì aree di riserva speciale per ambiti caratterizzati da particolari valori ambientali o da rilevante interesse scientifico.
4. Nelle zone a grado di protezione inferiore sono comunque consentite le opere e le attività ammesse nelle zone a regime di maggiore tutela.

ARTICOLO 2.2 - Zone A - Riserve integrali

1. Le zone A di riserva integrale comprendono le aree di maggiore naturalità del Parco che presentano la più bassa presenza di infrastrutture e di attività antropiche e che sono caratterizzate generalmente da ambienti naturali che si sono evoluti in assenza di perturbazioni significative.
2. Nelle riserve integrali l'ambiente naturale è conservato nel suo stato di elevata naturalità, assecondandone le tendenze evolutive e governando i processi di ricostituzione delle condizioni di naturalità.
3. Le attività e gli interventi umani nelle riserve integrali sono rivolti alla conservazione dell'ambiente ed a soddisfare le esigenze della ricerca scientifica, nonché alla prevenzione o alla rimozione dei rischi ambientali, consentendo le attività di fruizione specificatamente disciplinate dal Regolamento.
4. Nelle zone di riserva integrale sono vietati tutti gli interventi e le attività non consentiti esplicitamente dal Piano e dal Regolamento del Parco.
5. Le attività di ricerca scientifica e quelle di monitoraggio ambientale sono ammesse previo nulla osta e sotto la vigilanza del Consorzio secondo la disciplina prevista dal Regolamento.
6. Gli interventi per la conservazione e l'incremento della biodiversità o per il mantenimento e il ripristino di condizioni di naturalità sono ammessi per quanto strettamente necessario e purché condotti a cura e sotto la diretta responsabilità del Consorzio in attuazione di progetti

speciali di cui all'articolo 4.1.

7. Tra gli interventi di cui al comma 6 è ricompreso il pascolo tradizionale estensivo in quanto riconosciuto come necessario al mantenimento della biodiversità con le specifiche limitazioni disciplinate dal Regolamento.
8. Sono ammesse opere di sistemazione idraulico-forestale e di prevenzione valanghe, finalizzate al contenimento dei rischi per l'uomo e per il territorio antropizzato, da realizzare con criteri volti al massimo contenimento dell'impatto ambientale.
9. Sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle captazioni idriche nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
10. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti, nonché le opere per l'interramento e/o la demolizione di linee telematiche e di quelle elettriche e telefoniche aeree e di altri impianti dismessi.
11. Sono ammessi gli interventi strettamente necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti alla data di adozione del Piano, con particolare riferimento a rifugi e bivacchi. In tali strutture gli impianti per la produzione di energia e per la depurazione delle acque sono limitati a quelli per la produzione delle energie rinnovabili e per il trattamento dei reflui
12. Sono ammessi gli interventi individuati dal Piano e definiti in progetti speciali di cui all'articolo 4.1, comprensivi di eventuali recuperi di strutture storico-culturali della prima guerra mondiale.
13. Nelle zone A di riserva integrale sono utilizzabili, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, i percorsi alpinistici tradizionali, da individuarsi da parte del Consorzio, e sono ammesse attività di educazione ambientale e di escursionismo ricreativo, naturalistico e sportivo, entro itinerari prestabiliti dal Consorzio e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.
14. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali introdurre sistemi di limitazione degli ingressi e di monitoraggio delle presenze nelle zone A.

ARTICOLO 2.3 – Zone B – Riserve generali orientate

1. Le zone B di riserva generale orientata comprendono praterie sommitali e pascoli nonché ambiti forestali caratterizzati da elevati valori di naturalità. In tali aree sono esercitate

attività agro-silvo-pastorali, con limitati insediamenti umani caratterizzati da utilizzi prevalentemente stagionali e in cui sono scarsamente presenti infrastrutture di ogni tipo.

2. Nelle zone di riserva generale orientata l'ambiente è conservato nelle sue condizioni di naturalità, di biodiversità e di paesaggio così come definitosi nel tempo anche per lo svolgimento di attività antropiche tradizionali. Sono a tal fine tutelate ed incoraggiate le tradizionali utilizzazioni economiche collegate a sistemi agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco, che esercitano livelli moderati e controllati di prelievo e che garantiscono il permanere delle biocenosi esistenti e di elevati livelli di naturalità.
3. Nelle riserve generali orientate sono vietati tutti gli interventi e le attività non consentiti in modo specifico dal Piano e dal Regolamento.
4. Nelle riserve generali orientate sono comunque ammessi:
 - a) gli interventi per la conservazione e l'incremento della biodiversità o per il mantenimento e il ripristino di condizioni di naturalità, nonché gli altri interventi sulle risorse naturali rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado dell'ambiente, previo nulla osta del Parco, fatti salvi gli interventi previsti dai piani di assestamento di cui alla lettera b) successiva;
 - b) le utilizzazioni e gli interventi forestali previsti dai vigenti piani di assestamento o dai vigenti strumenti inventariali ad essi equiparati, nonché dal piano di indirizzo gestionale di cui all'articolo 3.2., ad esclusione di tutte le opere di natura edilizia per le quali è richiesto apposito permesso. I nuovi piani di assestamento ed i nuovi strumenti inventariali devono essere concordati col Parco, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Utilizzazioni non previste dai piani o da eseguirsi in boschi non gestiti in base a piani di assestamento – o strumenti inventariali ad essi equiparati - possono essere autorizzate con nulla osta del parco, previa presentazione di una relazione di tecnico forestale abilitato o di funzionario forestale, che cureranno anche le operazioni di martellata. Eventuali prescrizioni imposte dal Parco che vincolino la ripresa legnosa in posto prevista nei piani di assestamento determinano la corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 5.6;
 - c) le attività produttive agricole e pastorali da esercitarsi compatibilmente con i limiti di carico e con le norme di profilassi sanitaria stabiliti con apposito progetto speciale di cui all'articolo 4.1 e con le prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto

1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni;

- e) la valorizzazione del patrimonio edilizio montano attraverso interventi di restauro e di risanamento conservativo e opere di adeguamento igienico-sanitario e di adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali, alle attività agrituristiche ad esse connesse o alla ricettività escursionistica, nel rispetto delle prescrizioni tipologiche e costruttive stabilite dal Regolamento: sono inoltre ammessi gli interventi per adeguare il patrimonio edilizio alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - f) la delimitazione dei pascoli con tecniche e materiali tradizionali o, solo se a carattere stagionale, con recinzioni differenti e comunque mobili;
 - g) l'accessibilità veicolare funzionale alle esigenze di soccorso e sorveglianza ed alle utilizzazioni ed alle attività produttive e tradizionali, nonché quella necessaria ai servizi logistici dei rifugi ed alle esigenze abitative, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto dei divieti anche temporanei stabiliti dal Consorzio con apposite ordinanze: il Regolamento, raccordandosi con le normative di settore vigenti, stabilisce le modalità di accesso veicolare privilegiando forme di trasporto collettivo a basso impatto ambientale;
 - h) le attività di educazione ambientale e di escursionismo ricreativo, naturalistico, sportivo e alpinistico, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento;
 - i) gli interventi di potenziamento o di realizzazione di strutture e di infrastrutture funzionali alle attività ammesse, individuati da progetti speciali di cui all'articolo 4.1;
5. Gli interventi di cui al comma 4, lettere d), e) e i), sono consentiti purché realizzati senza la costruzione di opere di urbanizzazione primaria.
6. Entro un anno dall'approvazione del Piano, il Consorzio individua il patrimonio edilizio montano del Parco contenuto nelle zone B mediante censimento e schedatura finalizzati alla valorizzazione del patrimonio medesimo e predisposti in modo tale da individuare prescrizioni per gli interventi ammissibili, purché non in contrasto con le finalità istitutive del Parco e con le normative del presente Piano.

ARTICOLO 2.4 - Zone C - Aree di protezione

1. Le zone C, aree di protezione, comprendono i paesaggi antropici caratterizzati da un esercizio sistematico ancorché moderato di prelievi ed utilizzazioni agro-silvo-pastorali

secondo metodi tradizionali e di agricoltura biologica e dalla presenza di forme sostenibili di ospitalità e fruizione in ambiente rurale. Sono compresi in questa zona i masi permanentemente abitati e i fabbricati delle malghe, inclusa una pertinenza massima di dieci metri, con riferimento al sedime alla data di adozione del piano.

2. Nelle aree di protezione i paesaggi antropici tradizionali sono conservati attraverso il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e di artigianato, adeguate allo sviluppo tecnologico e sostenibili, compatibili con le finalità del Parco per caratteri insediativi e modalità di produzione, nonché della fruizione turistica e termale sviluppatasi secondo principi di sostenibilità.
3. In tali zone sono applicati i sistemi tecnici ed economici più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, anche con la finalità di conservare la memoria storica e gli elementi di varietà paesistica, di qualità percettiva e di biodiversità.
4. Nelle aree di protezione è ammesso, promosso e incentivato l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali secondo gli usi tradizionali e con tecniche colturali, anche innovative, purché improntate ad un uso sostenibile delle risorse in base a quanto definito dalle leggi forestali e dal Regolamento. Sono consentite le utilizzazioni e gli interventi forestali previsti dai vigenti piani di assestamento o dai vigenti strumenti inventariali ad essi equiparati, nonché dal piano di indirizzo gestionale di cui all'articolo 3.2, ad esclusione di tutte le opere di natura edilizia per le quali è richiesto opportuno permesso. I nuovi piani di assestamento ed i nuovi strumenti inventariali devono essere concordati col Parco, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Utilizzazioni non previste dai piani o da eseguirsi in boschi non gestiti in base a piani di assestamento – o strumenti inventariali ad essi equiparati - possono essere autorizzate con nulla osta del parco, previa presentazione di una relazione di tecnico forestale abilitato o di funzionario forestale, che cureranno anche le operazioni di martellata. Eventuali prescrizioni imposte dal Parco che vincolino la ripresa legnosa in posto prevista nei piani di assestamento determinano la corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 5.6.
5. La conservazione del patrimonio edilizio è sempre consentita attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario e strutturale nonché di restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), della L. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Al fine di garantire la fruizione turistica diffusa, sono consentiti la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture leggere per l'attività ricreativa e sportiva all'aria aperta secondo le modalità e le tipologie stabilite dal Regolamento.

7. Nei casi in cui le condizioni territoriali specifiche, la necessità di riqualificare complessivamente lo stato dei luoghi e di migliorare l'inserimento ambientale e paesistico di un edificio o nucleo di edifici richiedano interventi non compresi nelle espressioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 31 comma 1 della Legge n. 457/78, dovrà essere predisposto un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata che illustri le motivazioni e gli obiettivi degli interventi richiesti e garantisca la riqualificazione complessiva dell'ambito interessato, illustrando i benefici per l'ambiente, il paesaggio e la fruizione del Parco e dimostrando la coerenza con gli obiettivi della zona.
8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli eventuali cambiamenti di destinazione d'uso sono disciplinati dal Regolamento. Gli interventi ammessi per ciascun edificio devono essere coerenti con gli obiettivi delle aree di protezione e devono garantire un corretto inserimento nel contesto insediativo e paesaggistico del Parco, nonché il rispetto dei caratteri architettonici tradizionali degli edifici.
9. Gli interventi di recupero dei nuclei rurali sono disciplinati, anche in difformità dai tipi di interventi previsti ai commi precedenti, attraverso la formazione di appositi progetti speciali sviluppati dal Consorzio in accordo con i Comuni interessati, che assumono i contenuti di piano di recupero e/o studio di fattibilità.
10. La costruzione di fienili, ricoveri per il bestiame, stalle, abbeveratoi ed altre strutture analoghe, nonché di manufatti destinati alla produzione artigianale tradizionale di qualità, alla razionalizzazione ed al miglioramento dell'efficienza di altre attività tradizionali (ricettività turistica ed agri-turistica, stabilimenti termali) è ammessa per il miglioramento dell'efficienza delle relative attività nei limiti stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e con le caratteristiche previste dal Regolamento.
11. La mobilità veicolare non regolamentata è consentita ai soli fini di servizio alle funzioni produttive e residenziali e delle attività tradizionali. Il Regolamento, raccordandosi con le normative di settore vigenti, e i progetti speciali di cui all'articolo 4.1 definiscono le modalità per la regolamentazione e il controllo della mobilità verso le aree di fruizione, privilegiando forme di trasporto collettivo a basso impatto ambientale

ARTICOLO 2.5 - Zone D - Aree di promozione economica e sociale

1. Le zone di promozione economica e sociale sono distinte nelle tipologie che seguono: D1, aree urbane e nuclei frazionali; D2, zone delle infrastrutture e degli impianti (impianti di risalita e relative piste, centrali idroelettriche, dighe e relative opere accessorie, cave e

richiesta, il cranio e il trofeo degli Ungulati verranno consegnati, dopo l'effettuazione dei necessari rilevamenti biometrici, al rinvenitore. Nel caso di investimenti stradali sono fatte salve le norme settoriali vigenti.

10. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, seconda parte, della L. 394/91, eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza del Consorzio di gestione del Parco.

ARTICOLO 3.2 - Tutela e gestione della flora

1. Sull'intero territorio del Parco è vietato raccogliere e danneggiare le specie vegetali, fatto salvo l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie vegetali estranee all'habitat naturale, così come previsto dall'articolo 11, comma 3, sub a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Eventuali deroghe sono stabilite dal Regolamento, raccordandosi con le norme di settore vigenti, ai sensi del comma 4 del citato articolo 11 della L. 394/91: il Regolamento, sempre raccordandosi con le norme di settore vigenti, dovrà altresì regolamentare la raccolta di fiori, frutti, funghi sotto forma di deroga al dettato legislativo.
2. Il Consorzio predispone un piano di indirizzo gestionale pluridisciplinare, vegetale e faunistico, quale strumento tecnico di supporto nella formazione dei piani di assestamento e degli altri strumenti di gestione del patrimonio forestale previsti dalle normative regionali e provinciali (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).
3. Il Consorzio attiva propri programmi speciali per la conservazione degli habitat, dei biotopi e delle specie vegetali inseriti nella Lista rossa, per la tutela delle aree palustri e per l'acquisizione di documentazione scientifica sull'evoluzione vegetazionale e sullo sviluppo floristico del Parco. Tali programmi speciali non possono in alcun modo introdurre deroghe o eccezioni a prescrizioni vincolanti del Piano o a disposizioni del Regolamento del Parco, né introdurre nuove disposizioni vincolanti rispetto al Piano o al Regolamento.
4. Nel caso in cui si verificano effettivi danni economici ai proprietari dei beni interessati derivanti dall'applicazione degli strumenti di pianificazione e dai programmi previsti dal presente articolo, il Consorzio può provvedere all'indennizzo degli stessi secondo le modalità stabilite dal Regolamento, tenendo conto delle norme di settore.

ARTICOLO 3.3 - Tutela del suolo e degli aspetti geomorfologici-geologici

1. Fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla protezione civile ed alla sicurezza delle popolazioni, l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti che eccedano le normali pratiche colturali e che interessino i crinali, principali o secondari è di norma vietato e comunque subordinato a nulla osta del Consorzio che si esprime sulla base di uno studio analitico dell'intervento.
2. Tutte le istanze relative a modificazioni dell'uso del suolo che comportino il rilascio del nulla osta del Consorzio sono accompagnate da idonei studi idrogeologici ed individuano le eventuali azioni di ripristino dei luoghi e di compensazione ambientale.
3. Fatto salvo il nulla osta del Consorzio così come disciplinato dall'articolo 13 della L. 394/91, il rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico è disciplinato dalle vigenti normative della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le aree a rischio geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico sono individuate e disciplinate dalla pianificazione di settore di competenza dell'Autorità di Bacino, della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La raccolta dei minerali è disciplinata dal Regolamento in deroga al divieto di asportazione dei minerali previsto dall'articolo 11, comma 3, sub b), della L. 394/91.

ARTICOLO 3.4 - Tutela delle acque e del regime idraulico

1. Il Piano del Parco riconosce i corpi idrici come elementi importanti per la qualità degli ecosistemi componenti il paesaggio alpino e si prefigge la tutela dei laghi naturali, dei corsi d'acqua, compreso il reticolo minore e delle zone umide.

Le funzioni ecologiche e paesistiche costituiscono un valore da salvaguardare rispetto alle captazioni, comprese quelle finalizzate ad usi di interesse pubblico.

2. In fase transitoria – fino a determinazioni più specifiche ed articolate, derivanti dall'attuazione del previsto "progetto speciale acque" – nessuna nuova captazione può compiere un prelievo che rilascia in alveo una portata residua inferiore a 1/5 di quella che giunge alla captazione stessa, fatti salvi limiti più restrittivi stabiliti dalle norme vigenti nei diversi settori.
3. Al fine di garantire la tutela delle acque del Parco, nell'ambito delle normative europee, in particolare la Direttiva CE 2000/60, nazionali, regionali e provinciali, il Consorzio promuove uno o più progetti speciali di cui al successivo articolo 4.1 con l'obiettivo di

conservare e migliorare la risorsa sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto l'aspetto qualitativo: per quanto concerne quest'ultimo aspetto il Consorzio promuove in particolare un progetto speciale per la tutela qualitativa delle risorse idriche, che ricomprenda la sistemazione degli acquedotti, della rete fognaria e la razionalizzazione del sistema di depurazione, anche tramite la costruzione di idonei depuratori, in accordo con gli strumenti di pianificazione per la tutela delle acque della Regione Lombardia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sub c), della L. 394/91 è comunque vietato modificare il regime delle acque, fatti salvi gli interventi di protezione civile e di messa in sicurezza che rendessero necessarie delle modificazioni, oltre quelli previsti dal Piano, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, sentite le Autorità di Bacino e le Province Autonome di Trento e Bolzano in riferimento alle proprie competenze territoriali, individua, entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, le acque sorgive, fluenti e sotterranee che non possono essere captate perché necessarie alla conservazione degli ecosistemi
6. Ogni nuova captazione è comunque inibita, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento del Parco. Esso stabilisce le deroghe all'art. 11, comma 3, lettera c) della Legge 394/91, relativamente alle seguenti fattispecie:
 - nelle zone A: nuove captazioni e relative condotte interrato di interesse pubblico ed a scopo idropotabile ovvero a scopo idroelettrico ad esclusivo uso degli alpeggi, dei rifugi o per le altre attività ammesse nelle zone A;
 - nelle zone B: nuove captazioni idriche per acqua potabile, per irrigazione e produzione di energia elettrica di autoconsumo a servizio degli insediamenti funzionali alle attività ammesse, per l'innervamento artificiale (limitatamente alle piste esistenti o eventualmente autorizzate nelle zone D2), con le relative condotte interrato
 - nelle zone C e D, nuove captazioni di acque minerali e oligominerali integrative ed utili al funzionamento e allo sviluppo delle attività idrotermali attuali e tradizionali del Parco, in aree a ciò vocate, con le attività di ricerca collegate

Sino all'approvazione del Regolamento, le richieste di nuove captazioni, entro i principi e limiti qui stabiliti, saranno valutate dal Consiglio Direttivo del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio

Le deroghe dovranno tener conto delle portate idriche di rispetto, da stabilire caso per caso ai fini della conservazione della qualità biologica delle acque e del rispetto del regime idrico secondo le modalità stabilite dal Regolamento; è comunque consentita la manutenzione delle opere relative alle captazioni esistenti.

7. Le captazioni consentite sono comunque soggette a nulla osta del Consorzio. Il Consorzio favorisce le captazioni rivolte al servizio di più utenti collegati tra loro e, ai fini istruttori, può richiedere la presentazione di una relazione idrogeologica sottoscritta da un tecnico abilitato: nel rilasciare il nulla osta possono essere altresì dettate prescrizioni particolari a tutela del sistema ambientale.
8. Il Consorzio coopera con i Comuni del Parco al fine di garantire che gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi, in sede di adeguamento al Piano, sperimentino pratiche sostenibili affinché:
 - a) i parcheggi ed i piazzali impermeabili o a permeabilità impedita di nuova costruzione siano in grado di raccogliere le acque di prima pioggia e di assicurarne il corretto smaltimento;
 - b) i nuovi insediamenti produttivi garantiscano la raccolta delle acque di precipitazione in apposite cisterne o altri contenitori idonei;
 - d) i nuovi insediamenti residenziali siano agevolati nella realizzazione di vasche di contenimento dell'acqua dei pluviali;
 - e) nei fondovalle alluvionali e nei conoidi alluvionali i progetti di realizzazione di fondazioni profonde, di vani interrati o di opere di ingegneria sotterranee siano accompagnati da idonea relazione che dimostri la compatibilità idrogeologica dell'intervento.
9. Il Consorzio promuove opportune intese con le Amministrazioni locali allo scopo di individuare le forme di incentivazione necessarie affinché le strutture e le costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore del Piano si adeguino a quanto prescritto al comma 6
10. In applicazione dell'articolo 164, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio elabora ed approva un progetto speciale per verificare le derivazioni già assentite all'interno del Parco, con particolare riferimento alla sussistenza del deflusso minimo vitale (DMV), al fine di proporre la modifica delle quantità di rilascio indicate nei disciplinari di concessione qualora vengano riconosciute alterazioni degli equilibri biologici e idro-morfologici dei corsi d'acqua interessati.

11. I lavori idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sottoposti a preventivo nulla osta del Consorzio.
12. E' comunque fatto divieto di intubare i corsi d'acqua superficiali, di aprire nuovi fossi o canali fatti salvi gli interventi espressamente previsti dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali.

ARTICOLO 3.5 - Gestione delle attività agro-silvo-pastorali

1. Le modalità per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali sono disciplinate dal Regolamento, così come dettato dall'articolo 11, comma 2, sub c), della L. 394/91.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le attività agro-silvo-pastorali, in quanto riconosciute tra le attività economiche locali prevalenti da valorizzare e da qualificare, sono oggetto di Progetti speciali, di cui all'articolo 4.1, promossi dal Consorzio: tali Progetti sono rivolti in particolare all'agricoltura biologica, alla conservazione ed al miglioramento delle malghe, alla promozione dell'alpicoltura tradizionale tramite un "Piano degli alpeggi", allo sviluppo delle attività produttive compatibili con i limiti di carico ammissibili, con particolare riferimento alle Zone B, alla gestione del patrimonio forestale attraverso gli strumenti gestionali di cui al precedente articolo 3.2, comma 2.
3. I Progetti speciali di cui al comma 2 e quelli che il Consorzio ritenga opportuno definire ai fini della conservazione ambientale e dello sviluppo compatibile delle attività agro-silvo-pastorali devono comunque essere orientati a:
 - a) evitare l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali all'interno delle Zone A, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.2, comma 7;
 - b) non consentire la monticazione ovina nelle Zone B se non in presenza del pastore;
 - c) permettere la delimitazione dei pascoli con tecniche e materiali tradizionali;
 - d) definire operazioni di sfalcio dei prati, con particolare riferimento alle Zone B, finalizzate alla valorizzazione del paesaggio tipico, da eseguirsi a cura ed onere del Consorzio;
 - e) impedire la bonifica di zone umide;
 - f) evitare nuovi allevamenti zootecnici di tipo industriale.

4. Il Consorzio organizza, entro un anno dall'approvazione del Piano, uno sportello di consulenza gratuita in ogni settore del Parco allo scopo di orientare gli operatori interessati verso l'esercizio di forme di agricoltura compatibile. Lo sportello è istituito e reso funzionale d'intesa con le competenti strutture delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Lombardia.

ARTICOLO 3.6 - Tutela dei beni culturali e ambientali

1. Ai beni culturali e ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed al patrimonio della Prima Guerra Mondiale, sottoposto a tutela ai sensi della legge 07 marzo 2001, n. 78, si applicano le vigenti normative dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, fatto salvo il preventivo nulla osta del Consorzio, ove dovuto
2. Il territorio del Parco è sottoposto nella sua totalità al vincolo paesistico così come sancito dal D. Lgs. 42/2004 e il presente Piano ha valore di piano paesistico ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della L. 394/91, sostituendo eventuali normative in materia previste da strumenti di pianificazione territoriale di qualsiasi livello se non compatibili.
3. Il Consorzio promuove intese o accordi di programma con le competenti Autorità regionali e provinciali per la valorizzazione dei beni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3.7 - Interventi sul patrimonio edilizio e sugli insediamenti

1. Le opere e gli interventi relativi al patrimonio edilizio ed agli insediamenti sono normati dal presente articolo in coerenza con quanto previsto dai precedenti articoli 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
2. Per ogni intervento relativo a opere ed impianti edilizi è dovuto il nulla osta del Consorzio di cui all'articolo 13 della L. 394/91.
3. Le tipologie e le modalità di costruzione delle opere e di manufatti sono definiti dal Regolamento con particolare attenzione ai valori paesistico-ambientali.

ARTICOLO 3.8 - Infrastrutture e opere pubbliche

1. Gli accessi, i punti di sosta, i parcheggi, le aree di interscambio e le altre infrastrutture del Parco sono ammesse dal Piano con lo scopo di favorire una fruizione ed una mobilità sostenibile e compatibile con le finalità di sviluppo e di tutela del territorio protetto.
2. Nei limiti di quanto previsto dalle presenti Norme di Attuazione, sono realizzabili nuove

tratte delle reti idriche e di fognatura e delle reti elettriche e telefoniche, ovunque possibile interrato. Nelle Zone A e B devono essere prese prioritariamente in considerazione, per quanto attiene i sistemi di smaltimento, tecniche di biodepurazione

3. Il Consorzio predisporre progetti speciali di cui al successivo articolo 4.1 per la riorganizzazione del sistema stradale esistente al fine di orientare, in base alle esigenze di fruizione turistica e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, i flussi di utilizzo (pedonale, ciclabile, a cavallo, con mezzi meccanici a motore etc.). Il Regolamento disciplina le modalità di circolazione del pubblico così come stabilito dall'articolo 11, comma 2, sub c), della L. 394/91.

ARTICOLO 3.9 - Disciplina delle attività estrattive e minerarie

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sub b), della L. 394/91, su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di aprire nuove cave o miniere
2. Per l'eventuale proseguimento delle attività in atto alla loro scadenza autorizzativa, o per il prosieguo delle attività sospese, ma comunque inserite in zona D2, il Regolamento, in deroga alla disposizione legislativa di cui al comma 1, così come espressamente previsto all'articolo 11, comma 4, della L. 394/91, stabilisce le modalità di continuazione dell'esercizio ed individua i rapporti convenzionali da attivare con il Consorzio per l'ottenimento del nulla osta: tali convenzioni devono comunque garantire la mitigazione degli impatti ambientali, la destinazione d'uso finale dell'area con relativo ripristino ambientale e le relative opere di compensazione, l'eventuale cessione della proprietà dei terreni al Consorzio o ad altro soggetto pubblico per l'uso fruitivo degli stessi e l'utilizzo di eventuali strutture edilizie presenti nell'area.
3. Eventuali modificazioni delle modalità di esercizio delle attività autorizzate sono sottoposte alle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Il Regolamento prevede altresì le modalità di utilizzo di materiale necessario per opere da eseguirsi in loco o in relazione a prescrizioni del Consorzio per le quali è consentito l'approvvigionamento in quantità limitate.

ARTICOLO 3.10 - Discariche e siti degradati

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove discariche, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sub b), della L. 394/91. L'esercizio delle discariche esistenti ed il loro recupero ambientale è disciplinato dal Regolamento in deroga alle disposizioni di legge, così

Estratto B.U.R.L. 22 Aprile 2005. 3° Supplemento Straordinario
Approvazione Norme Tecniche di Attuazione della Variante del Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell' Adamello

Delibera Giunta Regionale del 24/03/2005

- c) realizzare nuovi impianti di risalita e piste da sci al di fuori dei perimetri individuati come «Ambiti per l'esercizio dello sci» nella planimetria generale di piano e ricadenti nella zona di riserva naturale, nonché individuati nell'apposito piano di settore. La realizzazione di impianti di risalita in sorvolo delle Zone di riserva naturale parziale biologica è consentita purché non siano previste strutture portanti e accessorie all'interno del perimetro delle stesse.

Titolo III

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 29 - Prescrizioni generali

1. Le attività di studio, ricerca o educative, ove comportino la violazione di prescrizioni o divieti contenuti nel presente Titolo devono essere autorizzate dall'Ente gestore.

2. Nel Parco naturale e nelle Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale individuate, l'ente gestore, con proprio regolamento d'uso, può stabilire disposizioni più specifiche e diversificate rispetto alle previsioni del presente Titolo.

3. L'Ente gestore, sentito il Comune competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso sui sentieri e zone del Parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.

4. Negli Orizzonti superiori è vietato:

- disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti e inutili;
- accendere fuochi all'aperto, fatti salvi i barbecue delle aree attrezzate e le esigenze delle attività agro-silvo-pastorali.

Negli Orizzonti superiori, con esclusione dei cani utilizzati nell'esercizio venatorio, laddove consentito, dei cani da soccorso e da lavoro per il pascolo, l'introduzione di cani è consentita solo al guinzaglio e sui sentieri segnalati e battuti.

Nelle aree di sosta e da picnic situate all'interno del Parco, i cani devono restare sotto costante controllo del padrone.

In tutto il Parco è altresì vietato:

- gettare o abbandonare rifiuti, ivi compresi bottiglie, barattoli, resti di carta, di plastica, di cibi e simili; è fatto obbligo di riportare a valle ogni rifiuto e lasciare puliti i luoghi, i bivacchi, le aree da picnic ed ogni altro sito di sosta;
- asportare, danneggiare o distruggere le attrezzature e la segnaletica predisposte dall'ente gestore per la fruizione del Parco;
- campeggiare o attendersi esternamente alle aree appositamente individuate; il bivacco alpino è sempre consentito.

Art. 30 - Transito con mezzi motorizzati e sorvolo aereo

1. In tutto il Parco è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, delle strade di accesso agli edifici e alle proprietà.

2. Negli Orizzonti superiori la viabilità che non conducano a parcheggi pubblici o a proprietà private, per le quali l'accessibilità agli aventi titolo è riconosciuta dal comune territorialmente interessato, sono precluse alla circolazione dei mezzi motorizzati.

3. In tutto il Parco l'accesso alla viabilità è comunque consentito ai mezzi di servizio pubblico e di vigilanza, ai mezzi per disabili, ai mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali, nonché per le esigenze di servizio agli impianti idroelettrici e agli elettrodotti, per i rifugi e per la battitura di piste da sci.

4. È vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio, salvo che per esigenze di soccorso o di protezione civile, vigilanza, rifornimento ai rifugi, lavori di manutenzione ad opere ed impianti di difficile accesso con altri mezzi. L'ente gestore del Parco può autorizzare il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di elicotteri per esigenze di carattere straordinario connesse alle finalità dell'area protetta. È fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Art. 31 - Transito equestre e ciclistico

1. Il transito con equini o con biciclette è consentito in tutto il Parco solo sui sentieri o percorsi battuti e segnalati, nonché sulle strade e mulattiere. Tale transito non è consentito nella zona di riserva naturale integrale.

Art. 32 - Raccolta di flora spontanea e di funghi epigei

1. La raccolta della flora spontanea protetta, delle piante officinali e dei frutti del sottobosco è ammessa secondo le disposizioni della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (*Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica*) e successive modifiche e integrazioni ed è vietata nel Parco naturale.

2. Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento d'uso previsto dall'art. 20 della l.r. 86/1983, nonché dall'art. 4 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (*Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*), la raccolta dei funghi epigei è regolamentata dalla l.r. 24/1997.

La raccolta di funghi epigei è comunque vietata nella zona di riserva naturale integrale, nelle zone di riserva naturale orientata, nelle zone di riserva naturale parziale biologica e negli ambiti di tutela biologica inclusi nella zona di riserva naturale «Adamello».

Art. 33 - Tutela della fauna minore

1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 33/1977 e successive modifiche e integrazioni. Nel Parco naturale è vietata la cattura di anfibi e molluschi.

Art. 34 - Raccolta di minerali e fossili

1. La ricerca e la raccolta di minerali a scopo scientifico, culturale, educativo o per collezione è effettuata o autorizzata dall'ente gestore, con le cautele, le attrezzature e per le quantità consentite dalla legge regionale 10 gennaio 1989, n. 2 (*Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione*), come modificata dall'art. 8-bis, comma ottavo della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (*Modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate alla attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978*), fatta salva l'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge stessa, nel caso di uso di attrezzature diverse o di superamento delle quantità massime prescritte.

2. Per le ricerche e i ritrovamenti di fossili resta ferma la disciplina del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Titolo IV

NORME DI TUTELA GENERALE E DI SETTORE

Art. 35 - Norme di salvaguardia paesistica

1. Il territorio del Parco è vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art. 149 del d.lgs. 42/2004, è soggetto ad autorizzazione paesistica da rilasciarsi secondo le procedure indicate negli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e nell'art. 2, comma 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (*Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali*).

2. Il Parco promuove, di concerto con le amministrazioni comunali interessate, la valorizzazione paesistica del sistema della viabilità storica con particolare riferimento alle percorrenze prato-monte (sistema dei maggenghi e degli alpeggi); a tal fine viene previsto un apposito piano di settore che:

- individua i tracciati costitutivi della rete dei percorsi storici;
- censisce ed evidenzia manufatti e caratteri costitutivi che caratterizzano i diversi elementi delle reti individuate e le relazioni tra loro intercorrenti, prevedendo indirizzi e criteri per la loro tutela, gestione e valorizzazione paesistica;
- individua un programma di azioni e di interventi finalizzato a garantire una estesa fruizione paesistica delle reti individuate, anche tramite le azioni previste dai piani di settore di cui agli artt. 41 e 45.

Come primo riferimento per la individuazione dei manufatti, degli elementi e delle visuali che caratterizzano le reti storiche della viabilità e del sistema dei maggenghi e degli alpeggi, il piano di settore assume:

- le tavole I.G.M. in scala 1:25.000 prima levata;
- l'individuazione della «Viabilità storica in Lombardia», contenuta nelle tavole allegate alla d.g.r. n. 6/47670 del 29 dicembre 1999;

- le indicazioni contenute nella tavola B (e relativi repertori) del Piano territoriale paesistico regionale.

3. Nella Zona prati terrazzati devono essere mantenuti nel miglior stato, a cura del proprietario, possessore o detentore, i prati, i terrazzamenti e i ciglionamenti; la manutenzione ordinaria dei muri di contenimento a secco non è soggetta ad autorizzazione alcuna, purché non sia alterata la tipologia costruttiva originaria.

4. Gli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione paesistica, qualora eseguiti al di fuori delle Zone territoriali di interesse antropico, sono adeguati, in quanto compatibili, ai criteri stabiliti dall'art. 25; in ogni caso deve essere assicurato il corretto inserimento della costruzione nel paesaggio, anche nell'osservanza delle risultanze della valutazione di impatto ambientale, quando prevista, mediante l'adozione di caratteri, materiali e finiture, per quanto possibile, tradizionali. È vietata, salvo che nelle Zone di iniziativa comunale e nelle Zone attrezzature e impianti turistici, l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque ammessa la segnaletica al servizio del Parco, degli edifici e quella viaria e turistica.

Art. 36 - Corpi idrici e acque

1. Le acque e i corpi idrici costituiscono oggetto primario di tutela sia per il loro intrinseco valore ambientale e paesistico, sia quale elemento indispensabile per il mantenimento degli ecosistemi del Parco.

2. Nel territorio del Parco è vietata, ai sensi dell'art. 41, comma primo del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*) la copertura dei corsi d'acqua, salvo che per comprovate ragioni di tutela della pubblica utilità.

Il rilascio ed il rinnovo di concessioni di captazione e derivazione di acque pubbliche sono subordinate al parere dell'ente gestore ai sensi dell'art. 21, comma quarto, lettera e) della l.r. 86/1983 e dell'art. 23, commi 8 e 9 *quater* del d.lgs. 152/1999, come modificato e integrato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (*Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128*). Ai sensi delle precedenti disposizioni, l'Ente gestore verifica le captazioni e le derivazioni già assentite o comunque esistenti all'interno del Parco ed eventualmente richiede alle autorità competenti la modifica dei rilasci da effettuare dalle opere di presa qualora siano riconosciute alterazioni agli equilibri ecologici e biologici del corso d'acqua oggetto della derivazione.

3. Con apposito piano di settore, in coordinamento con il piano di settore ittiofauna ed in conformità con le previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del d.lgs. 152/1999, l'ente gestore:

- rileva e tutela i corpi idrici esistenti, con particolare riguardo a quelli di alimentazione di Zone umide;
- detta modalità, obblighi e vincoli da osservarsi per la derivazione o captazione delle acque, quando ammesse;
- ad integrazione di quanto previsto dalle presenti norme, individua, in attuazione dell'art. 25, comma primo della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*), le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;
- detta limitazioni, garanzie e controlli sulla ricerca e captazione di acque minerali e termali qualora incidano sulla alimentazione di Zone umide e torbiere.

4. Negli Orizzonti superiori:

- è vietata la realizzazione di nuovi bacini artificiali, impianti idroelettrici e condotte che comunque alterino il regime dei corsi d'acqua o modifichino l'ambiente;
- possono essere ammesse le captazioni o derivazioni delle sorgenti e delle acque superficiali nei limiti strettamente indispensabili per la presa degli acquedotti comunali, per le utilizzazioni idroenergetiche a servizio delle comunità locali e per il rifornimento idrico delle malghe, dei rifugi e degli edifici annessi agli impianti idroelettrici, purché resti garantita la defluenza continua e sufficiente anche nei regimi di magra e, comun-

que, purché non incida sull'alimentazione di Zone umide.

5. Nel parco naturale si applica quanto stabilito dall'art. 25.

Art. 37 - Zone umide e torbiere

1. Le Zone umide e le torbiere sono ambienti il cui ecosistema complesso è sottoposto a specifica tutela in funzione scientifica, culturale, educativa. La tutela è estesa, secondo le norme del presente articolo e del precedente, alle acque di alimentazione della zona.

2. È vietato qualsiasi nuovo intervento di manomissione, drenaggio, escavazione che alteri l'equilibrio delle Zone umide e torbiere, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione, anche parziale, delle sorgenti e delle acque di alimentazione. È altresì vietato ogni intervento o comportamento che possa determinare peggioramento o alterazione delle qualità e composizione delle acque delle Zone umide e torbiere.

3. È vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, in particolare edifici o strade, per una fascia di rispetto di 15 metri dal limite della Zona umida e torbiera.

4. È vietato lo sfruttamento delle torbiere. L'Ente gestore promuove le ricerche e gli studi per perfezionare e approfondire le conoscenze riguardanti l'ecologia e la dinamica delle torbiere ed elabora piani di settore per la loro conservazione. L'Ente gestore, con i suddetti piani, assume ogni provvedimento necessario per evitare nelle torbiere e relative aree di rispetto l'utilizzazione agricola, l'apporto di sostanze chimiche, gli incendi e per regolamentare gli accessi.

Art. 38 - Conservazione e gestione della fauna selvatica

1. Ai fini della tutela faunistica, l'Ente gestore assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco naturale istituito con l.r. 23/2003. Nelle restanti aree del Parco la gestione faunistica è disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*).

In tali restanti aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 26/1993 sono approvati dalla Provincia interessata in conformità alle disposizioni per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal presente Piano e dal piano di settore, previo parere dell'ente gestore ai sensi dell'art. 17, comma quarto, lettera d) della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nel parco naturale è vietato l'esercizio della caccia ai sensi dell'art. 22, comma sesto della legge 394/1991 e sono consentiti unicamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi autorizzati dall'ente gestore, di cui all'art. 22, comma sesto della legge 394/1991.

3. Il piano di settore, di cui al precedente comma primo, ha l'obiettivo primario di una completa regolamentazione e pianificazione gestionale degli istituti di tutela, al fine di migliorare le potenzialità naturali, ricostituire zoocenosi il più possibile complete e garantire le condizioni ambientali per la sopravvivenza delle specie animali e dell'ittiofauna.

4. Il territorio del Parco esterno alle aree a parco naturale costituisce area contigua ai sensi dell'art. 32 della legge 394/91. Per queste aree il piano faunistico-venatorio provinciale, redatto in collaborazione con l'ente gestore, per le aree del Parco definisce:

- la pianificazione e l'organizzazione delle unità di gestione faunistico-venatoria;
- i criteri di ammissione all'attività venatoria dei soli residenti dei Comuni compresi nel territorio del Parco dell'Adamello, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della legge 394/91, in base a estensione e produttività del territorio;
- i criteri, le modalità, i provvedimenti per perseguire gli obiettivi:
 - del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni stabili di specie autoctone, con la massima diversità faunistica;
 - della limitazione dei ripopolamenti fino al raggiungimento di popolazioni faunistiche stabili;
 - di rendere partecipe il cacciatore alla gestione attiva del patrimonio faunistico;
 - del prelievo venatorio alla fauna stanziale basato sulla valutazione della consistenza e della struttura delle popolazioni e su piani di abbattimento ad esse correlati;
- i criteri per la costituzione di oasi di protezione e di

zone di ripopolamento e cattura, anche in relazione agli obiettivi indicati alla lettera c);

- e) le procedure e i criteri selettivi per il controllo quantitativo, qualitativo e sanitario delle popolazioni animali;
- f) i criteri per il contenimento, accertamento e risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta al patrimonio agricolo.

5. Agli effetti dei comparti venatori, salvo maggior dettaglio di piano di settore, la zona di minor tutela, comparto B, coincide prevalentemente con l'Orizzonte del paesaggio antropico; la zona di maggior tutela, comparto A, con gli Orizzonti superiori, per la porzione non inclusa nel Parco Naturale.

Art. 39 – Attività piscatoria

1. La Provincia competente per territorio, nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 9, comma ottavo della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (*Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia*) gestisce l'attività piscatoria attenendosi alle disposizioni del presente articolo e a quelle del piano di settore faunistico e dei suoi provvedimenti attuativi.

2. La Provincia e l'ente gestore, mediante il piano di settore faunistico e suoi provvedimenti attuativi, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) la creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
- b) la progressiva riduzione dei ripopolamenti, con pianificazione e controllo delle immissioni;
- c) un prelievo basato su valutazione della produttività dei corsi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati.

3. Le immissioni di ittiofauna sono consentite nelle acque comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico; negli Orizzonti superiori, fino a diverse disposizioni del piano di settore, è vietata qualsiasi immissione, eccettuato il salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) e la trota fario (*Salmo trutta fario*, *ceppo mediterraneo*). Per tutte le immissioni consentite è in ogni caso vietata l'introduzione di esemplari adulti.

4. In tutto il Parco si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di pastorazione;
- b) divieto di pesca con pesce vivo;
- c) obbligo di usare ami privati dell'ardiglione o con lo stesso schiacciato;
- d) obbligo, nelle operazioni di slamatura del pesce da rilasciare, di bagnarsi preventivamente le mani e di reimmerterlo con opportune cautele;
- e) divieto di effettuare la raccolta di ittiofauna per ripopolamento in altre acque, salvo che per programmi concordati con l'ente gestore.

5. L'organizzazione di gare di pesca è soggetta a parere preventivo dell'ente gestore.

6. Nel parco naturale si applica quanto stabilito dall'art. 25.

Art. 40 – Gestione del bosco

1. Il bosco deve essere considerato, nei piani attuativi e negli interventi, quale indispensabile e fondamentale strumento di tutela del territorio e dell'ambiente, con specifico riferimento ai seguenti obiettivi:

- a) deve essere attuata una pianificazione globale delle funzioni del bosco nelle sue diverse valenze, non solo protettiva e produttiva, ma per il suo intrinseco interesse naturalistico, nonché per il valore culturale, educativo e ricreativo;
- b) la gestione deve tendere al raggiungimento della massima maturità e conseguente complessità strutturale del bosco;
- c) devono essere predisposti controlli sistematici per il rilevamento dello stato di salute di tutti i boschi, relativamente a possibili danni indotti da inquinamento, nuove utilizzazioni o incendi.

2. La pianificazione forestale è disciplinata dalla l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*).

3. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale, gli interventi e i trattamenti silvo-culturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e possessori, in modo da assicurare il mantenimento dei complessi boscati nel miglior stato di conservazione culturale. In particolare, devono essere finalizzati:

- a) al consolidamento dei soprassuoli misti di specie arboree indigene;
- b) al potenziamento delle capacità del bosco a svolgere la propria pluralità diversificata di funzioni;
- c) al recupero e al potenziamento dei boschi a più elevata valenza protettiva.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni della parte terza del d.lgs. 42/2004 e dall'art. 6 della l.r. 18/1997, gli interventi sui boschi sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 9/1977 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41 – Attività agro-silvo-pastorale

1. La tutela e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, esercitate anche a part-time, costituiscono primario obiettivo di Piano, subordinatamente alla salvaguardia ambientale, in funzione di risorsa economica e di lavoro per la popolazione e di presidio umano della montagna. Nel quadro delle leggi vigenti e del piano di sviluppo socio-economico, l'Ente gestore coordina, sostiene e incentiva le iniziative di natura economica e di servizio idonee alla valorizzazione di ogni risorsa attuale e potenziale per l'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia montana.

2. Il piano di settore, in conformità alle presenti norme, in particolare:

- a) individua e censisce, per comprensori, le malghe, distinguendole in relazione alla loro potenzialità strutturale e produttiva, senza tenere necessariamente conto dei soli aspetti economici;
- b) promuove il recupero, la continuazione e lo sviluppo delle malghe in base a valutazioni anche naturalistiche, per la loro funzione di presidio umano sul territorio, compensando le condizioni di minore produttività;
- c) individua le malghe da riconvertire a bosco, favorendo tendenze naturali già in atto, in base a progetti di rimboscamento in connessione con il piano di indirizzo forestale ed i piani di assestamento forestale;
- d) indica, per ogni comprensorio o singola malga, il carico unitario minimo e massimo idoneo alla migliore conservazione del cotico erboso e tende alla limitazione dell'uso di mangimi integrativi;
- e) tende alla regolamentazione del pascolo brado ovino e caprino, con limitazione degli ambiti territoriali e determinazione del carico massimo per ciascuna valle o comprensorio, escludendo da tale forma di pascolo la zona di riserva naturale integrale;
- f) tende a favorire forme di associazionismo di gestione delle malghe o delle attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

3. Gli interventi di manutenzione dei pascoli, mediante spietramento, decespugliamento e lotta alle erbe infestanti, devono essere condotti con criteri di rispetto naturalistico, evitando il danneggiamento del cotico erboso, l'uso di concimi chimici e fitofarmaci e l'impiego del fuoco.

L'uso di concimi chimici e fitofarmaci è vietato negli Orizzonti superiori, salvo per i trattamenti che risultino indispensabili contro patologie vegetali, eseguiti o autorizzati dall'ente gestore.

4. Sui fabbricati di servizio dei pascoli sono ammessi tutti gli interventi di recupero per il mantenimento della destinazione agricola, secondo eventuale disciplina integrativa dello strumento urbanistico; gli interventi devono tendere al miglioramento delle condizioni di vita degli addetti e delle condizioni igienico-sanitarie della produzione. Oltre agli incrementi volumetrici necessari per le finalità indicate, nuovi volumi sono consentiti solo nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma secondo, per la realizzazione di strutture per la trasformazione e lavorazione dei prodotti in forma associata. Gli interventi di recupero e, quando ammessi, di nuova costruzione o in ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri tipologici e costruttivi e con l'uso dei materiali tradizionali.

5. La rete viaria esistente di accesso alle malghe è conservata e adeguata per il solo transito dei mezzi di servizio e dei mezzi del caricatore o gestore; nuove strade possono essere realizzate, in conformità al piano di settore, solo a servizio di nuove costruzioni ammesse ai sensi del comma precedente, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

6. L'attività silvoculturale è esercitata in conformità alle norme del precedente art. 40, al piano di indirizzo forestale ed ai piani di assestamento forestale.

Art. 42 - Attività agricola di fondovalle

1. L'attività agricola, entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, è esercitata nel rispetto delle aree boscate, in attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, che sono formati con riguardo alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente del Parco. Entro l'Orizzonte medesimo la coltivazione del suolo è effettuata secondo le norme vigenti.

2. L'Ente gestore promuove e incentiva il recupero alle attività agricole delle aree e immobili compresi nella Zona prati terrazzati, favorendo idonee colture e, in particolare, la frutticoltura di monte. Resta fermo negli Orizzonti superiori il divieto d'uso di nutrienti chimici e fitofarmaci.

3. L'Ente gestore promuove ed incentiva, altresì, tecniche di agricoltura integrata e/o biologica e relative forme sperimentali, anche mediante riqualificazione professionale degli addetti e divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche e sperimentali nel settore.

4. Fatte salve le situazioni esistenti, la zootecnia di fondovalle è consentita nelle aziende con base alimentare totalmente o prevalentemente autonoma, comunque con esclusione dell'allevamento di suini, ammesso solo nei limiti del fabbisogno familiare o per l'esercizio di attività agrituristiche. Nuovi allevamenti intensivi, privi di rapporto funzionale con la produzione del fondo, non sono consentiti all'interno del Parco.

5. L'edificazione agricola, secondo le disposizioni della l.r. 93/1980, è consentita solo nelle zone agricole, a tal fine individuate dallo strumento urbanistico locale all'interno della Zona di iniziativa comunale e nella Zona prati terrazzati. Per l'edificazione sono computabili tutti i terreni dell'azienda agricola, ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge regionale.

Art. 43 - Usi civici

1. Gli usi civici continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti.

2. L'ente gestore e/o i Comuni interessati possono richiedere, ai sensi degli artt. 12 e 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (*Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924 n. 751*) e dell'art. 4, comma secondo della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (*Norme organizzative in materia di usi civici*) e successive modifiche e integrazioni, la liquidazione o il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente Piano.

Art. 44 - Agriturismo

1. Il Parco costituisce zona di prevalente interesse agrituristico ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (*Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale*) e del regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (*Attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale*).

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della legge e del regolamento citati, è compatibile con le norme di Piano.

2. Nei limiti consentiti dalle norme di zona e di settore e nel rispetto dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesistiche, sono ammessi gli interventi edilizi di recupero per la realizzazione delle attrezzature ricettive agrituristiche.

Art. 45 - Turismo

1. La fruizione turistica del Parco è tra le principali finalità del Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali in funzione ricreativa, educativa e culturale dei cittadini e di promozione e sviluppo socio-economico della popolazione residente. L'ente gestore promuove tutte le iniziative per incentivare il turismo in tutte le sue forme, attraverso il piano di settore turismo, il piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana e gli interventi attuativi dei piani stessi.

2. Il piano di settore e gli interventi perseguono i seguenti obiettivi fondamentali:

- a) tendono alla gestione unitaria e articolata delle risorse potenziali del Parco, in termini di fruizione sia della natura e del paesaggio, sia delle attrezzature e strutture per il tempo libero e lo sport, sia dei valori storici, archeologici e monumentali;

- b) individuano ed organizzano gli strumenti di promozione turistica utilizzando l'immagine del Parco quale prodotto di attrazione turistica;
- c) tendono alla regolamentazione del turismo nelle zone già sviluppate e alla incentivazione turistica in quelle più svantaggiate, nonché al riequilibrio delle utenze turistiche nel corso dell'anno;
- d) mirano al riequilibrio dei flussi turistici all'interno del Parco in relazione alle qualità ambientali delle zone, al fine di evitare fenomeni di eccessiva pressione antropica o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente;
- e) promuovono il miglioramento dell'assistenza turistica mediante una rete di centri di informazione e di servizio al turista, e contribuiscono alla formazione degli addetti anche mediante corsi professionali applicati alla realtà del Parco;
- f) promuovono il miglioramento delle attrezzature turistiche, sportive e ricreative anche in termini di localizzazione; orientano, promuovono, incentivano l'iniziativa privata per l'attuazione delle attrezzature ricettive e di servizio turistico.

3. Il piano di settore provvede altresì a:

- a) coordinare gli interventi riguardanti l'accessibilità, sentieri, percorsi, strade, parcheggi, aree di sosta e picnic, anche al fine di evitare eccessiva pressione antropica, in particolar modo nel Parco naturale e in altri siti maggiormente sensibili;
- b) definire i criteri per la realizzazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 21, comma quarto;
- c) specificare i servizi funzionali alle attività turistiche, nonché ad individuare eventuali nuovi Punti attrezzati;
- d) coordinare le proprie previsioni con quelle comprensoriali.

4. L'Ente gestore provvede alla realizzazione di segnaletica e cartellonistica didattica e, in coerenza con il piano di settore, alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il picnic, anche al fine di orientare e controllare i flussi e la pressione dei visitatori all'interno del Parco. L'apertura di nuovi sentieri è ammessa in conformità alle previsioni di piano di settore.

5. L'Ente gestore, attraverso convenzioni, concede l'uso del marchio identificativo del Parco per i più qualificati o peculiari prodotti turistici di ospitalità e di servizio. L'uso del marchio stesso può essere altresì concesso, in coordinamento con il piano di sviluppo socio-economico, alle produzioni tipiche dell'agricoltura e zootecnia e dell'artigianato locale del legno e del ferro; in particolare si deve tendere a qualificare con il marchio del Parco i prodotti locali di manifattura tradizionale e di speciale genuinità.

Art. 46 - Aree sciabili

1. Nel quadro degli interessi turistici di cui all'articolo precedente, assumono particolare rilevanza gli impianti, le attrezzature e le piste per l'esercizio dello sci, in funzione di promozione e sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti. Gli interventi, a tal fine indicati nel piano di settore turismo, devono essere realizzati nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesistica, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

2. La planimetria generale di Piano individua le aree sciabili esistenti ed ammesse, con specifici simboli grafici caratterizzanti:

- a) ambiti per l'esercizio dello sci, quali sedi e tracciati di impianti di risalita, piste e attrezzature accessorie;
- b) ambiti per l'apertura di piste da sci, quali zone in cui è consentita solo l'apertura e l'esercizio di piste da sci.

3. L'attivazione, l'esercizio o l'ammmodernamento di impianti, attrezzature e piste da sci è consentita negli ambiti di cui al precedente comma secondo, inclusi nel demanio sciabile.

4. L'individuazione delle aree sciabili è effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (*Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia*). Il piano di settore turismo, per la parte relativa, assume i contenuti del piano programmatico di intervento nell'area del Parco, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

5. Le piste da sci devono essere realizzate ai sensi delle vigenti normative regionali; ogni eventuale lavoro di costruzione e il taglio di piste nel bosco è ammesso, solo in quanto indispensabile, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

6. Per le piste da sci ammesse entro il Parco naturale e nelle Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale, non deve essere danneggiato il valore botanico complessivo.

7. Gli impianti per la captazione e la raccolta di acque per l'innervamento artificiale, fatte salve le situazioni esistenti, sono ammessi a condizione che non vengano utilizzate acque di Parco naturale o di Zone umide, ivi comprese le acque di alimentazione delle Zone umide stesse.

8. L'uso del gatto delle nevi o di analoghi veicoli è consentito all'interno delle aree sciabili attuate secondo le previsioni di Piano ed in presenza di adeguato manto nevoso. Al di fuori, è ammesso solo per esigenze di soccorso, di protezione civile, di servizio agro-silvo-pastorale o di vigilanza.

9. L'apertura di piste da fondo, se non comporta lavori di costruzione o altri interventi, è consentita anche al di fuori delle aree sciabili individuate dal Piano, fatta salva la eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

10. Ove se ne verifichino le condizioni di dimostrata attuabilità, con esclusione delle sole zone di riserva naturale integrale e orientate e compatibilmente alle previsioni dell'apposito piano di settore e del piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana, è consentita l'apertura di piste da sci non individuate dal presente Piano, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal successivo art. 56.

Art. 47 - Tutela storico-monumentale

1. L'Ente gestore e i Comuni collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica. Apposito piano di settore conterrà le norme regolamentari integrative per il perseguimento delle finalità suddette a partire dalla individuazione della rete dei tracciati storici e dei centri/nuclei urbani e rurali di antica formazione, assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavole I.G.M. in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale nonché degli indirizzi di tutela dello stesso.

2. L'Ente gestore collabora con gli Enti locali per l'inventario dei nuclei urbani di antica formazione, dei centri storici, degli immobili di interesse storico-culturale, dell'edificato montano di interesse storico-ambientale.

3. Gli immobili di interesse storico-monumentale tutelati dal Piano devono essere mantenuti dal proprietario, possessore o detentore nel miglior stato di conservazione.

4. È riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d'uso compatibili, secondo i seguenti criteri:

- devono essere in ogni caso ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile, ivi compresa la ristrutturazione edilizia;
- è comunque vietata l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione; l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile;
- nella determinazione degli usi compatibili devono escludersi le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile;
- gli spazi aperti e l'intorno degli edifici stessi sono tutelati in sede di pianificazione urbanistica locale e controllati nelle trasformazioni al fine di evitare turbativa agli edifici medesimi.

Art. 48 - Ritrovamenti archeologici e della prima guerra mondiale

1. Di ogni rinvenimento di incisioni rupestri, tracce di insediamenti preistorici, siti o reperti archeologici deve essere fatta denuncia alle autorità competenti ai sensi dell'art. 90, comma 1 del d.lgs. 42/2004.

2. L'Ente gestore e i Comuni territorialmente interessati dall'area protetta curano la ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro e gestione dei beni mobili relativi alla prima guerra mondiale, nonché il coordinamento museologico, ai fini della valorizzazione dei beni stessi, fatte salve disposizioni diverse stabilite da apposite leggi regionali di attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 78 (*Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale*). L'ente gestore e i Comuni di cui sopra curano, altresì, ogni necessario intervento di restauro

dei beni immobili e l'attrezzatura di percorsi per la visita con idonea segnaletica.

3. È comunque vietato danneggiare, distruggere o asportare rupi incise, siti, manufatti o oggetti disciplinati dal presente articolo.

4. Restano salve le concorrenti competenze degli organi dello Stato in ordine ai beni di cui al presente articolo.

Art. 49 - Edificato esterno alle Zone di interesse antropico

1. L'attività costruttiva nel Parco è consentita nelle sole Zone territoriali di interesse antropico.

All'esterno di esse si applicano le presenti disposizioni e le norme di settore, nell'osservanza delle previsioni dello strumento urbanistico locale.

2. Per gli edifici isolati, esterni alle Zone territoriali di interesse antropico, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza incremento di volume se non per l'adeguamento igienico, nell'osservanza, comunque, dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesistiche indicate all'art. 21, comma sesto. È ammessa la demolizione e ricostruzione parziale per minimi adeguamenti degli edifici rispetto alla viabilità. È vietata la demolizione e ricostruzione integrale salvo i casi in cui risulti necessaria per evidenti problemi di ordine strutturale o per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo, secondo quanto indicato all'art. 21 comma 6.

3. Interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono ammessi entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, purché consentiti dallo strumento urbanistico; negli Orizzonti superiori sono ammessi in funzione di fruibilità turistica convenzionata con l'ente gestore; restano ferme le disposizioni degli artt. 25, 26, 27 e 28 per gli edifici compresi entro il Parco naturale.

4. È ammessa la costruzione di nuovi rifugi e bivacchi in conformità al piano di settore turismo, sempre che non sia possibile il recupero di strutture edilizie esistenti. È altresì ammessa, nel solo orizzonte del paesaggio antropico, la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 93/80, nel rispetto delle indicazioni di carattere tipologico e paesistico previste all'art. 24, comma 4, lett. a).

5. È ammesso il recupero, l'adeguamento igienico sanitario e la razionalizzazione dei volumi dei rifugi esistenti, anche con minimi incrementi volumetrici, comunque compresi entro il 10% dei volumi preesistenti.

Art. 49-bis - Riedificazione dei ruderi

1. La riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali è consentita, previa certificazione di conformità al presente piano ai sensi dell'art. 10 della l.r. 18/97, alle seguenti condizioni:

- che il rudere sia identificato catastalmente;
- che qualora tale condizione non sussista la sagoma dell'edificio preesistente sia identificabile, anche attraverso prove documentali.

2. La riedificazione non dovrà in ogni caso eccedere il perimetro del sedime dell'edificio; qualora non sia possibile risalire con certezza all'altezza dell'edificio originario, la riedificazione non potrà superare le altezze di m 4.60 in gronda e 6.00 al colmo.

3. Gli interventi dovranno attenersi, per quanto riguarda materiali e tipologie costruttive, ai criteri generali di cui all'art. 24 21, comma 6 delle presenti norme.

Art. 50 - Recinzioni

1. Sono ammesse recinzioni fisse, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del regolamento edilizio, nella sola Zona di iniziativa comunale e nella Zona attrezzature e insediamenti turistici.

2. È vietato in ogni altra area del Parco costruire recinzioni fisse. Le recinzioni temporanee possono essere realizzate per gli usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione di monumenti naturali e per la sicurezza e incolumità pubblica. La tipologia delle recinzioni temporanee sarà disciplinata e definita con apposito regolamento d'uso, che sarà predisposto dall'ente gestore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/1983.

Art. 51 - Campeggi

1. Nelle zone territoriali di interesse antropico è consentito l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta come definiti dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (*Norme in mate-*

ria di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta), preferibilmente nelle località individuate col simbolo di Porta del Parco. I complessi ricettivi regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano in aree diverse dalle precedenti non possono essere ampliati, né comunque è consentito il potenziamento di impianti, attrezzature e servizi; sono ammessi solo interventi di ordinaria manutenzione.

2. In tutto il Parco è vietato campeggiare con tende, roulotte, campers e simili, anche nelle aree private o di parcheggio. I campeggi mobili e temporanei di cui all'art. 14 della l.r. 7/2001 possono essere autorizzati entro l'Orizzonte del paesaggio antropico e alpestre, comunque al di fuori delle aree boscate. A tal fine il Parco e le Amministrazioni comunali individueranno specifiche aree aventi caratteristiche di idoneità oggettiva, la cui localizzazione verrà formalizzata mediante specifici atti.

Art. 52 - Viabilità, parcheggi, piste e sentieri

1. Nell'Orizzonte del paesaggio antropico è ammessa la realizzazione di nuove strade, l'ampliamento e la rettifica dei percorsi di quelle esistenti, sia pubbliche che private, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

2. Negli Orizzonti superiori non è consentita la realizzazione di nuove strade. Per le strade a libero transito, oltre alle opere manutentive, sono ammessi i lavori necessari per la sicurezza della circolazione stradale. Per la restante viabilità sono ammesse le sole opere manutentive, nonché la realizzazione e l'ampliamento di parcheggi; l'asfaltatura delle strade stesse, ove non già esistente, è subordinata alle previsioni del piano di settore di cui al successivo comma quarto. Le opere di ordinaria manutenzione o di consolidamento dovranno prevedere l'impiego di tipologie costruttive tradizionali.

3. I divieti di cui al comma precedente non si estendono all'apertura di piste tagliafuoco, di servizio anti-incendio boschivo e di servizio per l'attività selvicolturale o pastorale, previsti dagli appositi piani di settore, il cui uso è limitato alle effettive esigenze delle attività stesse in conformità ai precedenti artt. 40 e 41. È altresì consentita la realizzazione di brevi tratti di viabilità di accesso ad edifici esistenti che ne siano sprovvisti, purché realizzati secondo tipologie costruttive che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico, garantendo in ogni caso l'utilizzo pubblico della viabilità realizzata, limitatamente alle esigenze di accesso ad edifici dell'area o di servizio agro-silvo pastorali.

4. L'Ente gestore, con piano di settore formato in base alla rilevazione dei flussi di circolazione e degli insediamenti esistenti, nonché in considerazione della tutela delle risorse naturali, persegue i seguenti obiettivi:

- massima limitazione dell'uso dei mezzi motorizzati entro gli Orizzonti superiori, anche mediante la chiusura temporanea, periodica o permanente di viabilità esistente;
- individuazione delle strade di accesso a strutture turistiche;
- individuazione di una rete di parcheggi per l'accessibilità e la fruizione pubblica del Parco, da contenersi prioritariamente entro l'Orizzonte del paesaggio antropico o, in subordine, lungo le strade soggette a libero transito; in ogni caso, la collocazione dei parcheggi negli Orizzonti superiori deve essere studiata in modo tale da non consentire la sosta di veicoli in prossimità di aree naturalistiche da preservare da calpestio, rumori o elevato afflusso di persone.

5. È vietata la chiusura al passaggio pedonale di sentieri e percorsi di qualsiasi natura, sia con sbarramenti, sia con segnaletica di divieto.

Art. 53 - Prevenzione incendi

1. L'Ente gestore concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*).

2. Il Presidente dell'Ente gestore, in caso d'urgenza, dichiara lo stato di grave pericolosità ai sensi dell'art. 10, comma terzo della l.r. 9/1977 e successive modifiche.

3. Negli Orizzonti superiori, nel Parco naturale, nelle Zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale e, comunque, in una fascia di 150 metri dai boschi è vietato in ogni tempo accendere fuochi all'aperto, salvo usi particolari consentiti e disciplinati dal regolamento d'uso, ivi compresa la bruciatura di ramaglie. È in ogni caso vietato l'uso colturale del fuoco.

4. Chiunque accenda fuochi nelle aree e nei periodi in cui è consentito, in particolare nelle aree da picnic, deve curarne il totale perfetto spegnimento al termine della utilizzazione.

Art. 54 - Zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico

1. Alle aree soggette a vincolo idrogeologico, presenti all'interno del Parco, si applica la disciplina del r.d. 3267/1923, della legge regionale 21 giugno 1988, n. 33, (*Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico*), della l.r. 8/1976 e successive modifiche e integrazioni, del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (*Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 «Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale» e successive modifiche e integrazioni.*

L'autorizzazione agli interventi ricadenti nelle suddette aree è rilasciata, in osservanza alle leggi richiamate, dall'Ente gestore, fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 25, comma quarto della l.r. 8/1976 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le aree soggette a rischio geologico, idrogeologico e sismico sono disciplinate dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (*Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti*), dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6/37918 del 6 agosto 1998 (*Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica della pianificazione comunale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della l.r. 24 novembre 1997, n. 41*), dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*), dagli artt. 1, 1 bis e 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturale*).

3. Nelle zone a rischio idrogeologico sono ammessi, da parte delle autorità preposte, gli interventi di consolidamento dei versanti, di regimazione idraulica e di manutenzione della viabilità esistente, privilegiando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica in accordo con le direttive in materia approvate con d.g.r. n. 6/6586 del 19 dicembre 1995 (*Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione*), con d.g.r. n. 6/29567 del 1 luglio 1997 (*Impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*), con il «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» realizzato dalle regioni Veneto ed Emilia Romagna e adottato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 6/50989 del 7 aprile 1994 e con la d.g.r. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000 (*Approvazione direttiva «Quadrone opere tipo di ingegneria naturalistica»*).

Art. 55 - Cave e discariche

1. Fatte salvo il parco naturale, nel territorio del Parco regionale sono ammesse attività estrattive in conformità alle previsioni del piano cave provinciale.

2. Negli Orizzonti antropico e alpestre è ammessa, in conformità al piano di cui al precedente comma primo e previo parere dell'ente gestore, per usi strettamente locali, attività di cava finalizzata all'estrazione di pietre utilizzate nelle tipologie costruttive tradizionali.

3. Il riassetto ambientale delle cave cessate può essere proposto dall'ente gestore ed attuato in conformità alle disposizioni dell'art. 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*).

4. Non sono ammesse nuove discariche di qualsiasi genere o impianti di trattamento dei rifiuti, salvo che, entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, discariche di inerti a scopo di bonifica o ripristino ambientale, autorizzate sentito il parere dell'ente gestore. Nuove discariche per rifiuti solidi urbani possono essere autorizzate, sentito il parere dell'ente gestore, solo se non collocabili al di fuori del Parco, entro l'Orizzonte del paesaggio antropico e fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

5. Salvo che nella Zona di iniziativa comunale, è vietato l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura,

fatta eccezione per i cantieri, per le cataste di legname e l'ammasso di letame per la normale pratica agronomica.

6. È fatto obbligo ai titolari o gestori di rifugi di trasferire a valle, negli impianti di raccolta, tutti i rifiuti prodotti dall'esercizio, preventivamente raccolti, in attesa dell'invio a valle, in ambienti idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

Art. 56 - Impianti tecnici e adeguamenti infrastrutturali

1. La realizzazione degli impianti tecnici e gli adeguamenti infrastrutturali previsti nel presente articolo sono autorizzati previo certificato di conformità ai sensi dell'art. 10 della l.r. 18/97 e, laddove previsto, previo parere del parco ai sensi dell'art. 21 della l.r. 86/83. L'ente gestore del Parco può stabilire le eventuali opere di ripristino o di compensazione ambientale ed indicare e quantificare l'indennità per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, fatta salva l'eventuale autorizzazione paesistica.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili:

- a) ai progetti di ampliamento o rettifica di strade statali e provinciali, per la parte inclusa nel Parco;
- b) alle strade comunali e d'uso pubblico, per la parte inclusa nel Parco;
- c) alla realizzazione di parcheggi;
- d) agli allacciamenti di singole utenze a condotte energetiche esistenti;
- e) agli allacciamenti ad opere pubbliche di fognatura, di depurazione e idrauliche;
- f) alla realizzazione di impianti di risalita e alla apertura di nuove piste da sci;
- g) all'apertura ed ampliamento di cave.

3. Allo stesso regime, nel rispetto dei precedenti commi, sono sottoposti gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti di opere pubbliche di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione, raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata), nonché i nuovi impianti previsti dalla rispettiva pianificazione di settore e, nel caso degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore o uguale a 10.000.

L'abitante equivalente è definito dall'art. 2 del d.lgs. 152/1999 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*).

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella Zona di iniziativa comunale.

5. In caso di dismissione anche parziale di impianti tecnici (elettrorodotti, oleodotti, gasdotti, centraline, cabine, stazioni o altri manufatti di servizio) è obbligatoria la presentazione di un progetto di recupero ambientale, sul quale l'ente gestore si esprime secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 18/1997. È possibile il riuso delle aree interessate dai suddetti impianti esclusivamente per finalità turistiche, agricole, ricreative, culturali o comunque di interesse pubblico, previa presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale sul quale l'ente gestore si esprime secondo le modalità previste dalla sopra citata legge regionale.

Titolo V NORME FINALI

Art. 57 - Attività militari e di protezione civile

1. Le prescrizioni e i divieti contenuti nel Piano e nelle presenti norme non si estendono alle attività ed interventi di interesse della difesa nazionale e della protezione civile.

Art. 58 - Vigilanza

1. Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'ente gestore secondo le modalità previste dall'art. 26 della l.r. 86/1983, dall'art. 27 della l. 394/91 e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 59 - Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni contenute nelle norme del presente Piano, dei

piani di settore o dei regolamenti d'uso, si applicano le sanzioni previste dal Titolo III della l.r. 86/1983, degli artt. 29 e 30 della l. 394/91 e dalle altre disposizioni vigenti

Art. 60 - Norme finanziarie

1. L'Ente gestore assegna priorità ad interventi che, nel rispetto delle linee di programmazione generale, ricadano nel Parco naturale in relazione all'estensione dello stesso in ciascun Comune, con particolare attenzione ai Comuni completamente compresi nel Parco regionale.

2. L'Ente gestore attua, ai sensi dell'art. 17, commi sesto e settimo della l.r. 86/1983, le previsioni contenute nel presente Piano attraverso un piano di gestione da approvarsi secondo le modalità previste dall'art. 19, comma quarto della l.r. 86/1983.

Art. 61 - Poteri di deroga

1. Potranno essere realizzati interventi o opere pubbliche, previste dalla legislazione statale, in deroga alle previsioni del presente Piano.

2. La procedura di deroga è disciplinata dall'art. 18, comma 6 ter della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni previste nella d.g.r. 16 maggio 1997, n. 6/28623 (criteri per la presentazione delle richieste di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter della l.r. 30 novembre 1983, n. 86), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 7 luglio 1997.

3. All'istanza di deroga deve essere allegata una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

- a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- c) indicazione circostanziata dei motivi per cui l'intervento non possa essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta;
- d) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per annullare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi della stessa.

4. Gli eventuali provvedimenti comunali di assenso alle opere proposte devono attenersi alle prescrizioni contenute nel dispositivo regionale di deroga.

Art. 62 - Programmazione negoziata

1. L'attuazione delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme o dai relativi strumenti attuativi, può essere conseguita, in alternativa alle procedure e agli specifici istituti disciplinati dal presente Piano, mediante accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 (*Programmazione negoziata regionale*), programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (*Disciplina dei programmi integrati di intervento*), conferenze di servizi di cui agli artt. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340 (*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*) o comunque previste da altre disposizioni di carattere nazionale o regionale, nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente. Tali accordi, programmi o conferenze sono promossi su iniziativa degli enti competenti e interessati nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici o privati.

2. In sede di definizione degli accordi o programmi di cui al precedente comma possono essere previste opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

3. Qualora gli accordi, programmi o conferenze di cui al precedente comma primo comportino modifiche sostanziali alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'ente gestore e della Regione, che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo, programma o conferenza secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

Estratto B.U.R.L. del 29/12/2005. 1° Supplemento Straordinario
Approvazione Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Naturale dell' Adamello

Delibera Consiglio Regionale 22 Novembre 2005

venti di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;

i) transitare con mezzi motorizzati, comprese le motoslitte, lungo viabilità che non conducano a parcheggi pubblici o a proprietà private, per le quali l'accessibilità agli aventi titolo è riconosciuta dal comune territorialmente interessato; l'accesso alla viabilità è comunque consentito ai mezzi di servizio pubblico e di vigilanza, ai mezzi per disabili, ai mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali, nonché per le esigenze di servizio agli impianti idroelettrici e agli elettrodotti, per i rifugi e per la battitura di piste da sci;

j) posare cartellonistica pubblicitaria;

k) realizzare recinzioni fisse;

l) gettare o abbandonare rifiuti, ivi compresi bottiglie, barattoli, resti di carta, di plastica, di cibi e simili; è fatto obbligo di riportare a valle ogni rifiuto e lasciare puliti i luoghi, i bivacchi, le aree da picnic ed ogni altro sito di sosta;

m) asportare, danneggiare o distruggere le attrezzature e la segnaletica predisposte dall'ente gestore per la fruizione del parco;

n) introdurre cani, tranne quelli da soccorso e da lavoro per il pascolo; l'accesso di cani per altre finalità è consentito solo al guinzaglio, sotto stretto controllo del padrone e limitatamente ai sentieri segnalati; nelle aree di sosta e da picnic situate all'interno del parco, i cani devono restare sotto costante controllo del padrone;

o) istituire zone di addestramento cani;

p) disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti e inutili;

q) sorvolare a bassa quota e atterrare con mezzi aerei a motore, salvo che per esigenze di soccorso o di protezione civile, vigilanza, rifornimento ai rifugi, lavori di manutenzione ad opere ed impianti di difficile accesso con altri mezzi. L'ente gestore può autorizzare il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di elicotteri per esigenze di carattere straordinario connesse alle finalità dell'area protetta. È fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. L'ente gestore, sentito il comune competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso su sentieri e zone del parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.

3. L'ente gestore con apposito regolamento d'uso stabilisce eventuali disposizioni più specifiche o deroghe ai divieti di cui al comma 1.

4. Per quanto non specificamente previsto nel presente titolo, si applica al territorio del parco naturale dell'Adamello la normativa prevista per il parco regionale di cui ai titoli I, II, III, IV e V del piano territoriale di coordinamento di parco regionale.

Art. 7 - Zona di riserva naturale integrale (SIC IT2070003)

1. La zona di riserva naturale integrale «Val Rabbia e Val Gallinera» è individuata e proposta allo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente nella sua evoluzione non influenzata dall'uomo.

2. In essa è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalla attuazione di programmi educativi direttamente eseguiti dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati. Previo studio di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. 357/1997 possono essere eseguite opere ed interventi volti alla sistemazione dei dissesti in atto, secondo modalità e tipologie che minimizzino comunque l'impatto sugli ecosistemi della zona. La zona non si estende al sentiero segnava CAI n. 48, facente parte della rete escursionistica ufficiale del parco, che può essere percorso esclusivamente a piedi, evitando ogni divagazione all'interno della zona di riserva.

3. Eventuali terreni di proprietà privata sono acquisiti dall'ente gestore, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della l.r. 86/1983, entro cinque anni dall'approvazione del presente piano.

Art. 8 - Zone di riserva naturale orientata

1. Le zone di riserva naturale orientata sono individuate e proposte dal piano con lo scopo di tutelare, orientando scientificamente l'evoluzione dell'ecosistema, aree caratterizzate da ricchezza floristica o elevata complessità strutturale della vegetazione, nonché da elevata potenzialità faunistiche. Gli interventi sono diretti al mantenimento della elevata diversità floristica, al raggiungimento di stadi forestali climax, soprattutto per le foreste d'impronta boreale, e al raggiungimento delle massime capacità faunistiche potenziali, in termini di conservazione e tutela della biodiversità, anche mediante reintroduzioni.

2. Nelle zone di riserva naturale orientata è consentita la ricer-

ca scientifica, la fruizione culturale o educativa, nonché l'esercizio agro-silvo-pastorale, secondo gli usi e le consuetudini, entro i limiti specificati dal presente articolo, dalle norme di comportamento generale, dalle norme di settore, dai piani di settore e regolamenti d'uso.

3. In aggiunta a quanto descritto all'art. 6, comma 1, nelle zone di riserva naturale orientata è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o delle destinazioni d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti funzionali alla applicazione della d.g.r. n. 6/42036 del 19 marzo 1999 (Linee guida per l'applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, alla trasformazione del latte negli alpeggi della regione Lombardia); è inoltre consentito l'ampliamento dei rifugi esistenti nell'osservanza di quanto disposto all'art. 48 del PTC di parco regionale;

b) aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti, fatta salva la realizzazione di eventuali nuove piste di servizio agro-silvo-pastorale previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

c) effettuare interventi che mutino la destinazione a bosco dei suoli o comportino una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

d) aprire piste da sci e realizzare condotte ed impianti, anche di risalita.

4. Sono ammesse le opere di manutenzione degli impianti idroelettrici, degli elettrodotti e degli acquedotti pubblici esistenti.

Art. 9 - Zone di riserva naturale parziale

1. Le zone di riserva naturale parziale sono individuate secondo la seguente classificazione:

a) zone di riserva naturale parziale biologica, caratterizzate da presenze botaniche e zoologiche di specie rare o divenute tali in conseguenza della riduzione dei loro habitat, spesso anche di rilevante valore paesistico-ambientale;

b) zone di riserva naturale parziale botanica, caratterizzate da tratti di vegetazione di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno del parco o per le caratteristiche peculiari ambientali o floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie rare o minacciate;

c) zone di riserva naturale parziale zoologico-forestale, caratterizzate da popolamenti animali, particolarmente diversificati o interessanti per la presenza di specie sensibili o sedentarie anche minacciate, inseriti in ambienti vegetazionali climatici o comunque molto maturi da mantenere nell'attuale assetto strutturale;

d) zone di riserva naturale parziale morfopaesistica, caratterizzate da mineralogia, litologia o morfologia interessanti per la loro peculiarità sia nel parco, sia in termini assoluti, derivate da manifestazioni geochimiche (metamorfismo), o tettoniche (strutture di dislocazione), o da eventi paleoclimatici (glacialismo), con conseguente elevato valore paesistico.

Nell'ambito della stessa zona di riserva naturale parziale possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al presente comma.

2. In aggiunta a quanto descritto all'art. 6, comma 1, nelle zone di riserva naturale parziale è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o delle destinazioni d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti funzionali alla applicazione della d.g.r. n. 6/42036 del 19 marzo 1999. Con esclusione delle zone di riserva naturale parziale biologica e degli ambiti di tutela biologica inclusi nella zona di riserva naturale «Adamello», è consentito l'ampliamento, per interventi di adeguamento igienico, dei rifugi esistenti o la realizzazione di nuovi rifugi mediante riutilizzo di edifici esistenti;

b) aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti, fatta salva la eventuale realizzazione di nuove piste di servizio agro-pastorale, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 12/2005;

c) realizzare nuovi impianti di risalita e piste da sci al di fuo-

ri dei perimetri individuati come «Ambiti per l'esercizio dello sci» nella planimetria generale di piano e ricadenti nella zona di riserva naturale, nonché individuati nell'apposito piano di settore. La realizzazione di impianti di risalita in sorvolo delle zone di riserva naturale parziale biologica è consentita purché non siano previste strutture portanti e accessorie all'interno del perimetro delle stesse.

Art. 10 – Zona prati terrazzati

1. La zona è destinata alla conservazione e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione di presidio umano. Gli interventi di recupero e di trasformazione assumono contenuti diversi a seconda che la zona sia compresa nell'Orizzonte del paesaggio antropico o negli Orizzonti superiori.

2. Lo strumento urbanistico comunale definisce le norme urbanistiche, le destinazioni e le trasformazioni d'uso ammesse, in conformità alle presenti norme e ai piani di settore turismo e agricoltura, al fine di mantenere e consentire lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, favorendo in primo luogo il recupero dell'edificato esistente.

3. All'interno della zona prati terrazzati, gli strumenti urbanistici comunali, i piani attuativi e i permessi di costruire convenzionati ai sensi della l.r. 12/2005 devono:

a) promuovere la conservazione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e favorire le attività agrituristiche;

b) promuovere il recupero dell'edificato esistente, anche tramite trasformazione d'uso in destinazioni turistico-residenziali, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, nel rispetto dei caratteri edilizi preesistenti, fatti salvi gli incrementi volumetrici di cui ai commi 5 e 6;

c) promuovere il recupero paesistico dell'edificazione e delle trasformazioni urbanistiche recenti;

d) garantire il mantenimento a prato o coltivo degli spazi aperti, ovvero la loro trasformazione in termini naturali, mediante rimboschimento, imboschimento, tutela delle aree di rinnovazione spontanea.

4. Gli strumenti urbanistici generali devono riferirsi ai seguenti criteri:

a) ogni intervento edilizio deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente tradizionali, sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche;

b) deve essere garantita la conservazione rigorosa degli spazi aperti, con divieto di recinzioni fisse, di trasformazione a giardino, di piantumazione con specie ornamentali o comunque non autoctone;

c) è prescritto il mantenimento dei terrazzamenti e relativi muri di sostegno, di ogni altro elemento caratteristico tradizionale del paesaggio.

5. Per le zone comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico lo strumento urbanistico, il piano attuativo e il permesso di costruire convenzionato ai sensi della l.r. 12/2005, possono consentire il miglioramento dell'accessibilità e gli ampliamenti fino alla concorrenza massima del 15% dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente piano. Nuova edificazione è consentita per lo sviluppo delle attività agricole, ai sensi degli articoli 59 e 60 della l.r. 12/2005 e per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del parco, laddove previste dal PTC di parco regionale.

6. Per le zone comprese entro l'Orizzonte del paesaggio alpestre, lo strumento urbanistico, il piano attuativo e il permesso di costruire convenzionato prevedono accessibilità veicolare limitata e controllata, secondo le disposizioni del PTC di parco regionale e urbanizzazione limitata agli aspetti igienico-sanitari. Non è ammessa nuova edificazione, salvo che per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del parco laddove previste dal piano; sono comunque ammessi interventi edilizi di recupero del patrimonio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica, anche con incremento volumetrico limitato a minimi adeguamenti delle altezze interne dei locali, necessari per il rispetto dei requisiti minimi di abitabilità, e comunque non oltre la concorrenza massima del 15% dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente piano.

7. In assenza di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e

straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ai fini della salvaguardia del patrimonio architettonico, è ammessa la destinazione d'uso a fini abitativi, salvaguardando le tipologie costruttive tradizionali e la configurazione paesaggistica delle aree di pertinenza dei fabbricati. È ammessa la demolizione e la ricostruzione parziale per minimi adeguamenti degli edifici rispetto alla viabilità. È vietata la demolizione e ricostruzione integrale salvo i casi in cui risulti necessaria per evidenti problemi di ordine strutturale o per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo.

Art. 11 – Zone umide e torbiere

1. Le zone umide e le torbiere sono ambienti il cui ecosistema complesso è sottoposto a specifica tutela in funzione scientifica, culturale, educativa. La tutela è estesa alle acque di alimentazione della zona.

2. È vietato qualsiasi nuovo intervento di manomissione, drenaggio, escavazione che alteri l'equilibrio delle zone umide e torbiere, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione, anche parziale, delle sorgenti e delle acque di alimentazione. È altresì vietato ogni intervento o comportamento che possa determinare peggioramento o alterazione delle qualità e composizione delle acque delle zone umide e torbiere.

3. È vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, in particolare edifici o strade, per una fascia di rispetto di quindici metri dal limite della zona umida e torbiere.

4. È vietato lo sfruttamento delle torbiere. L'ente gestore promuove le ricerche e gli studi per perfezionare e approfondire le conoscenze riguardanti l'ecologia e la dinamica delle torbiere ed elabora piani di settore per la loro conservazione. L'ente gestore, con i suddetti piani, assume ogni provvedimento necessario per evitare nelle torbiere e relative aree di rispetto l'utilizzazione agricola, l'apporto di sostanze chimiche, gli incendi e per regolamentare gli accessi.

Art. 12 – Aree sciabili

1. Nel quadro degli interessi turistici, assumono particolare rilevanza gli impianti, le attrezzature e le piste per l'esercizio dello sci, in funzione di promozione e sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti. Gli interventi, a tal fine indicati nel piano di settore turismo, devono essere realizzati nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesistica, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

2. La planimetria generale di piano individua gli ambiti per l'esercizio dello sci, quali sedi e tracciati di impianti di risalita, piste e attrezzature accessorie.

3. L'attivazione, l'esercizio o l'ammodernamento di impianti, attrezzature e piste da sci è consentita negli ambiti di cui al comma 2, inclusi nel demanio sciabile.

4. L'individuazione delle aree sciabili è effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia). Il piano di settore turismo, per la parte relativa, assume i contenuti del piano programmatico di intervento nell'area del parco.

5. Le piste da sci devono essere realizzate ai sensi delle vigenti normative regionali; ogni eventuale lavoro di costruzione e il taglio di piste nel bosco è ammesso, solo in quanto indispensabile, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

6. Per le piste da sci ammesse entro il parco naturale non deve essere danneggiato il valore botanico complessivo.

7. Gli impianti per la captazione e la raccolta di acque per l'innervamento artificiale, fatte salve le situazioni esistenti, sono ammessi a condizione che non vengano utilizzate acque di parco naturale o di zone umide, ivi comprese le acque di alimentazione delle zone umide stesse.

8. L'uso del gatto delle nevi o di analoghi veicoli è consentito all'interno delle aree sciabili attuate secondo le previsioni di piano ed in presenza di adeguato manto nevoso. Al di fuori, è ammesso solo per esigenze di soccorso, di protezione civile, di servizio agro-silvo-pastorale o di vigilanza.

9. L'apertura di piste da fondo, se non comporta lavori di costruzione o altri interventi, è consentita anche al di fuori delle aree sciabili individuate dal piano, fatta salva la eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

10. Ove se ne verifichino le condizioni di dimostrata attuabilità, con esclusione delle sole zone di riserva naturale integrale e orientate e compatibilmente alle previsioni dell'apposito piano di